C. F. GABBA

I DUE MATRIMONI

CIVILE E RELIGIOSO

NELL'ODIERNO DIRITTO ITALIANO

Seconda edizione

CON UNA NUOVA PREFAZIONE

PISA

TIPOGRAFIA TITO NISTRI E C.

1893

AVVERTENZA

In questa nuova edizione ho voluto mantenere la forma di lettera all' Avv. Antonio Mosca, *che avevo dato alla prima, non ostante che quel mio illustre amico non sia ora più fra i viventi. Continuo così alla memoria sua quel rispetto affettuoso, che egli mi ha sempre inspirato vivente*

C. F. Gabba.

PREFAZIONE

Non è nuova la proposta che fa l'attuale ministro Guardasigilli di proibire, mediante sanzione penale, la celebrazione del matrimonio religioso prima di quella del matrimonio civile. E propriamente mediante sanzione penale non soltanto contro i privati contraenti, ma eziandio contro gli stessi sacerdoti. Gia il ministro Guardasigilli Vigliani aveva proposto, il giorno 7 dicembre 1873, una legge di tal natura, la quale non ebbe seguito. E pochi mesi prima, nei giorni 25 gennaio e 10 aprile 1873, i deputati Mazzoleni e Mancini avevano pur presentato alla Camera consimili proposte. Avrà essa ugual sorte la proposta nuova come le precedenti consimili? Verrà discussa, verrà accettata? Chi lo sa? Anche questa volta il presagio non è facile.

In realtà le più opposte tendenze e dottrine forniscono avversari alla precedenza in discorso. Da un lato, non soltanto i cosidetti clericali, ma moltissime persone che per sentimento religioso o per senso politico rifuggono dai conflitti fra la Chiesa e lo Stato, non ammettono che si punisca un sacerdote per avere compiuto un atto del suo ministero, a cui è in coscienza obbligato ogni

qualvolta lo consenta la legge canonica. Dall'altro i dottrinari della *libera Chiesa in libero Statò*, oppure i nemici di ogni rito religioso, rifuggono da ogni legge intorno al matrimonio ecclesiastico, il quale è per essi un non ente di fronte alla legge dello Stato. E, se io non m'inganno, quest' ultima categoria di oppositori è di gran lunga la più numerosa fra i liberali, e ad essi principalmente è dovuto il non avere avuto alcun seguito i tanti progetti anteriori a quello dell'attuale Guardasigilli.

Ma questa è anche la più vana opposizione alla precedenza del matrimonio civile. Il matrimonio religioso non è un non ente, non è un semplice concubinato, come fu persino chiamato; è una realtà come le credenze e i sentimenti religiosi della popolazione, e nella coscienza pubblica, che è la massima delle realtà per il sociologo e per l'uomo di Stato, è per lo meno tanto diverso e lontano dal concubinato, quanto il matrimonio civile. Fra i due che si maritano soltanto in Chiesa vi ha per lo meno sempre uno, la donna, che per nulla al mondo farebbe altrimenti copia all'altro del suo corpo, e che intende, spera, e il più delle volte ebbe anche promessa dal suo compagno che il rito civile verrà poi, non appena le circostanze lo consentiranno. E ciò posto, si manifesta la ragionevolezza della precedenza del matrimonio civile al religioso, ed anche si avverte facilmente la premessa di fatto necessaria affinchè la relativa legge si possa reputare non solo giusta, ma anche opportuna.

Non si tratta di combattere il concubinato; non sono persone aliene da serio vincolo coniugale, che si vogliono

costringere ad imporselo: ma è tutto il contrario. Sono serii propositi coniugali, per lo meno dalla parte di uno dei contraenti, cui si vuole assicurare l' efficacia; sono donne oneste ed incaute, che si vogliono premunire contro il più crudele degli inganni, e intere famiglie che si vogliono preservare dalla illegittimità cui non le condanna lo stesso originario proposito dei loro autori. È per sè medesima una legge di protezione sociale, questa di cui si discorre; protezione dei figliuoli contro i genitori, delle donne contro gli uomini, delle donne e degli uomini contro sè medesimi. L'imprudenza e la malizia, nocive in pari tempo ad altrui e a quel supremo interesse dello Stato che è la legittimità, cioè la stessa esistenza giuridica delle famiglie, sono ciò che la proposta legge ha la mira di combattere, e da questo punto di vista l' intendimento di chi la invoca e la propugna è indubbiamente commendevolissimo. Soltanto la cecità dottrinaria, o quella partigiana, di qualunque specie, possono ignorare tali cose, o, non ignorandole, ostinarsi a non darvi nessun peso, mentre invece ne hanno tanto, quanto nessun' altra uguale, non che maggiore.

Considerata quindi in astratto la precedenza del matrimonio religioso al civile, nella potenzialità dei suoi disastrosi effetti per la società umana, e specialmente per la donna e per la prole, non si può esitare a riconoscerla indispensabile al buon ordine privato e pubblico. Ma perchè la si possa anche riconoscere come esigenza concreta, che la legge positiva di uno Stato debba confermare, e assicurare con speciale sanzione, bisogna mani-

festamente presupporre un'altra cosa, cioè che effettivamente vi siano nello Stato, almeno con una certa frequenza, casi di matrimoni religiosi, non solo stranieri al rito civile, ma non susseguiti affatto da questo. L'una cosa e l'altra devono già essere occorse spesso, o deve almeno potersi con buon fondamento aspettare che abbiano ad occorrere assai facilmente, perchè il legislatore abbia ragione di intervenire con una speciale disposizione, e con minaccia di pena. Imperocchè non è detto che nessun altro ostacolo all'infuori della legge dello Stato valga ad impedire che la precedenza, possibile a verificarsi, non si verifichi in realtà, o non di rado soltanto, e quasi per eccezione. Prescindendo infatti dallo spontaneo ritegno dei cittadini stessi, o che l'Autorità ecclesiastica non potrebbe essa medesima avere inibito, *almeno di regola,* ai sacerdoti di prestarsi a matrimonio religioso non preceduto da quello civile? E non è questo infatti accaduto in Italia? Di molti Vescovi sono note le istruzioni emanate ai parroci in tal senso, e, se non è sbagliata una informazione datami non ha guari da uno dei più riputati nostri Vescovi, la stessa Sede Apostolica ha imposto agli Ordinari italiani di emanare cotali istruzioni. Ed io lo credo, anche perchè lo stesso Vicario del Pontefice diede siffatto esempio non appena pubblicato il Codice civile italiano nelle già provincie pontificie. Ora, di fronte a codesto contegno della Chiesa e dei sacerdoti, è legittimo il pensare che in realtà i casi della infausta *precedenza* non siano poi, specialmente in Italia, tanto frequenti da giustificare la nuova legge proposta, che è

in fin dei conti creazione di un nuovo delitto, e nuovo titolo di pena. E fintantochè colla statistica alla mano non sia dimostrato il fatto contrario a così ragionevole aspettativa, non si può confermare in concreto l' approvazione che in astratto non si può negare al provvedimento legislativo in quistione.

Codesta dimostrazione di fatto è quindi la prima condizione cui deve soddisfare l'attuale Ministro Guardasigilli, se vuole che il paese faccia buona accoglienza alla sua proposta. Nel 1868, quando sedeva la prima Commissione incaricata di elaborare un progetto di Codice penale italiano, pare che veramente il numero dei matrimoni soltanto religiosi fosse grande in Italia, e accennasse a crescere ancora, se molti regi Procuratori invocarono la punizione del matrimonio religioso precedente al civile. E nel 1873 il male era veramente diventato così grave da giustificare il progetto Vigliani, poichè questi nella sua Relazione accompagnatoria asseriva che " dal 1.° gennaio 1863 al 3 dicembre 1871 i matrimoni celebrati col solo rito religioso, senza l' osservanza delle prescrizioni civili, ammontavano all'enorme cifra di 120,421 ". Il che significa, in altri termini, trovarsi il 31 dicembre 1871 in Italia più di 600,000 persone fuori della legge come coniugi e come figli! Ma dal 1871 ad oggi il numero dei matrimoni soltanto religiosi è esso venuto crescendo in Italia colla stessa proporzione come nel sessennio 66-71? Questo dovrebbe pur essere, od anche alquanto meno, che sarebbe sempre gravissima cosa, affinchè la proposta dell' attuale Guardasigilli potesse

dirsi non solo giusta in astratto, ma anche opportuna in concreto. Tocca a lui a dimostrarlo; il che davvero nessuno vorrà augurare neppure a lui, benchè altrimenti egli non potrà di certo vincere la partita.

Che altro non occorra onde accogliere favorevolmente la proposta in discorso, fuorchè riflettere alla gravità del danno sociale del matrimonio soltanto religioso dovunque è *obbligatorio* il matrimonio civile, e constatare che veramente in un dato Stato sono frequenti i soli matrimoni religiosi, io non dubito punto, e non ho mai dubitato. Già sino dal 1876, io ebbi a propugnare codesta tesi in un libro, che ora mi sembra opportuno riprodurre tal quale, e offrire ai miei connazionali. D'allora in poi la mia convinzione non si è mutata, non ostante i molti attacchi direttimi da persone dei più opposti partiti, cioè tanto dai cosiddetti clericali, quanto dai cosiddetti laicizzatori, o da semplici e ingenui liberali. Oggi come allora io credo fermamente che la precedenza del matrimonio civile al religioso possa e debba essere resa obbligatoria, se, ciò che io non so, i dati di fatto, esposti allora dal Vigliani, persistano anche oggi ugualmente gravi, cioè ugualmente numerosi. Ed anzi oggi io ho un argomento di più per insistere nella mia opinione di sedici anni fa, ed è il sopraggiunto consenso, già sopra accennato, dell'autorità ecclesiastica. Consenso, non già all'intervento dello Stato, ma nel medesimo principio per cui lo Stato vorrebbe intervenire, ond'è che, da qualunque parte io consideri la questione, sono oggi più che mai convinto che, se veramente essa ha ancora pratica im-

portanza, deve essere risoluta affermativamente, senza che nessun legittimo diritto si possa perciò dire sconosciuto ed offeso. Purchè però si accettino in pari tempo le riserve ed eccezioni, che io ho pure in questo libro esposte e propugnate.

Una seria obbiezione si fa al divieto del matrimonio religioso prima del civile, in nome della coscienza religiosa, per la quale il più importante di quei due matrimoni è appunto il primo. Chiamo seria questa obbiezione, perchè non si può prendere alla leggiera nessuna esigenza del sentimento pubblico, specialmente religioso. Ma ella è pur cosa evidente che siffatto obbietto trascende la questione, nè può essere preso in considerazione, ostandovi, per così dire, una eccezione pregiudiziale. Lo Stato, che ha reso obbligatorio il matrimonio civile, non può a meno di considerare questo, nonchè più importante del matrimonio religioso, come il solo importante, perchè solo matrimonio giuridico, cioè produttivo di effetti civili. Se ciò nondimeno lo Stato non può ignorare il matrimonio religioso, lo considera però come un mero fatto, avverte cioè che di fatto, per il non accordarsi l' opinione sua con quella di una parte, sia pure non piccola, della popolazione, quel matrimonio contrasta col civile, può usurpare il posto di questo, sicchè bisogni con speciali sanzioni difendere, per così dire, questo contro quello. Si dica pure che in tal guisa lo Stato viene, in fin dei conti, a far violenza alla coscienza religiosa di non pochi, ma il censurare una istituzione dello Stato mentre si discutono i mezzi coi quali questo intende di assicurarla,

perchè non intende affatto di abbandonarla, è vano discorso e vero fuor d'opera. Chi non riconoscerà che, se in Italia fosse stato adottato il sistema del matrimonio civile facoltativo, vigente in Austria e in Inghilterra, la eguale validità cioè del matrimonio religioso e del matrimonio civile, non sarebbe possibile conflitto fra i due matrimoni, nè vi sarebbe luogo a discutere intorno alle guarentigie giuridiche della precedenza del matrimonio civile al religioso? E questo sistema è sempre parso anche a me assai commendevole, come era parso al Giorgini, al Deforesta e al Galvagno, nei loro progetti del Codice civile italiano; attesochè in tal modo nè si costringe nessuno a ricorrere al ministero matrimoniale di un sacerdote contro la propria convinzione, nè si contraddice apertamente ad abitudini secolari in materia di così grande e fondamentale importanza morale e sociale, il che è sempre pericoloso. Nè d'altra parte io non ho mai potuto capire, nè posso conciliare colle stesse dottrine oggi dominanti intorno alla genesi della società e dello Stato, quel ditterio, continuamente ripetuto anche da giuristi e pubblicisti, che il matrimonio sia una istituzione dello Stato, e quindi una specie di creazione di questo, piuttostochè, al pari dello Stato medesimo e di tutte le istituzioni del vivere civile, un prodotto naturale di questa vita medesima. Ma tutte queste considerazioni, come non valgono oramai più a far vacillare l'istituzione del matrimonio civile *obbligatorio*, così neppure autorizzano a disconoscere nessuno degli effetti che dalla natura di questa istituzione discendono, quale dalla legge è stata

intesa e statuita. E se, eretto il matrimonio civile in solo matrimonio giuridico, il contrasto del matrimonio religioso col civile reca gravissimo danno alla società, mettendo fuori della legge unioni coniugali, figliuoli, famiglie, è anche in pari tempo diritto dello Stato e dovere dei cittadini di dare opera affinchè questo contrasto venga prevenuto e impedito. La precedenza del matrimonio civile, solo giuridico, al religioso, che non è più tale, è imposto ugualmente dalla logica e dal bene pubblico; e chi, non approvando il matrimonio civile obbligatorio, si rifiuta per questo solo motivo a quella conchiusione, dimentica quei precetti del buon senso e della prudenza, che sono: diminuire i mali che non si possono togliere, e di due mali scegliere il minore.

Più degno di considerazione è l'altro obietto della violenza fatta ai sacerdoti nell'esercizio del loro sacro ministero. Dal quale obbietto taluni trarrebbero l'illazione che, se si vuol punire la celebrazione del matrimonio religioso prima del civile, questa pena dovrebbe colpire i contraenti e non i sacerdoti

A questo obbietto vi ha una prima risposta da fare, ed è che lo Stato, il quale proibisce ai sacerdoti la celebrazione di matrimoni non ancora conchiusi civilmenmente, difende in fin dei conti contro di essi sè medesimo, cioè una propria istituzione, sicchè egli può invocare a suo favore il diritto della necessità, a cui nulla può resistere. L'odiosità inerente alla punizione del sacerdote per il titolo in discorso non può essere fatta valere come argomento se non per criticare lo stesso istituto del ma-

trimonio civile obbligatorio, e per ricadere quindi nell'errore, già accennato sopra, di mettere in quistione ciò che non è e non può essere, e di negare ad una istituzione i necessari suoi effetti, mentre non si osa, e sarebbe anche vano insorgere contro l' istituzione medesima, per quanto buoni sembrassero i relativi argomenti. Sia pure una vittima rispettabile del suo sacro dovere il sacerdote punito per avere unito in matrimonio due persone che il sindaco non aveva unite ancora; lo Stato, che riconosce come valido il solo matrimonio civile, è costretto a non avere pietà di lui, perchè in questo modo soltanto egli può preservare la società dal pericolo che molti cittadini diano preferenza ad un matrimonio diverso da quello. Se lo Stato ha errato nell'introdurre il matrimonio civile obbligatorio, anzichè il facoltativo, e vi hanno, lo ripeto, buone ragioni per crederlo, egli deve però fare il possibile onde rimuovere i pericoli inerenti al partito da lui preferito, e, se a quest' uopo egli è costretto a far violenza anche ai sacerdoti, codesta violenza è, *almeno nella generalità dei casi*, coonestata dal salutare fine sociale a cui tende, ed il solo mezzo di emendare almanco negli effetti lo sbaglio che gli si imputa, ma che egli pur troppo è fermo nel non volere riconoscere e nel mantenere. Che poi non sia pur troppo possibile esimere il sacerdote dalla punizione pel titolo in discorso, mi sembra cosa evidente, poichè il matrimonio religioso non si può fare, se, concordi fra di loro i contraenti, non si accordi con loro anche il sacerdote.

Non è poi giusta, nè veritiera espressione il chiamare

violenza al sacerdote il divieto fattogli con sanzione penale di intervenire a matrimoni religiosi non preceduti dal rito civile. Poichè la Chiesa può benissimo ingiungere essa medesima quella precedenza, non si può dire che lo Stato, prescrivendola, imponga alla Chiesa la propria volontà. O la Chiesa ha fatto uso di quella facoltà sua, o non l'ha fatto. Nella prima ipotesi, il comando dello Stato ai sacerdoti è di mera apparenza, ma in realtà non è tale, e la Chiesa non può che essere la prima a riconoscerlo. Nella seconda ipotesi, come anche in quei rari casi nei quali i parroci non abbiano obbedito all'ingiunzione dei loro superiori, la Chiesa nulla patisce dallo Stato che non abbia essa medesima voluto. Non è quest'ultima cosa a dirsi però, s'intende, rispetto ai casi che devono andare esenti dalla norma generale della precedenza, sui quali mi spiegherò più chiaramente fra poco.

Per verità, anzi e più che purgare la proposta legge dalla taccia di violenza alla Chiesa, pare a me che si debba altamente encomiare la sapienza di questa nel secondare una giusta esigenza dello Stato, e, antivenendo così un conflitto fra questo e lei, togliere ogni aspetto ed effetto odioso, e persino ogni virtù propria, ad una legge che a prima giunta sembra aggiogare la Chiesa allo Stato, e può magari venire da taluno rappresentata e raccomandata come tale. Credo, come ho detto già, che il Clero italiano sia stato effettivamente istruito da' suoi superiori di esigere *di regola* la precedenza del matrimonio civile al religioso; se ciò non fosse stato fatto in realtà, o non così efficacemente quanto sarebbe mestieri, è da augurare non

solo, ma da aspettare, che lo si faccia, e al più presto. Già l'Episcopato francese ne diede l'esempio in un Concilio del 1797, nel quale la precedenza del matrimonio civile è stata votata da 33 vescovi presenti, da 10 rappresentanti di vescovi assenti, e da altri molti ecclesiastici. (v. Piola, *La libertà della Chiesa*, p. 249). La Chiesa ha libera facoltà di introdurre nuovi impedimenti *impedienti* suggeriti dal bene delle anime o dal bene pubblico; che di questa facoltà essa abbia dimostrato di sapere far uso rispetto all' impedimento del mancato *matrimonio civile* non è davvero a maravigliare, poichè è tanto evidente il danno pubblico del conflitto fra i due matrimoni. Se in tal guisa la Chiesa seconda le mire dello Stato, questa accondiscendenza non la umilia, appunto perchè tanto vantaggio arrèca alla società. E se la Chiesa aiuta in pari tempo lo Stato ad emendare lo sbaglio che gli rimproverò sempre di avere commesso coll'introdurre il matrimonio civile obbligatorio, non si disdice per questo su tale proposito, mentre lo Stato sarà pur troppo costretto a confessare che, se la sua legge ottiene il divisato effetto, ciò accade non già perchè la Chiesa vi sia stata sottomessa per forza, ma perchè essa ne trasse occasione ad emanarne una propria allo stesso scopo, senza rinnegare nessun principio suo, e non mirando ad altro che a stornare dalla società un pericolo, a cui lo Stato, e non lei, aveva dato occasione.

Eccettuati però sempre certi casi: — quali?

Sono questi i casi dei matrimoni contratti in *extremis*. Un individuo, che ha convissuto maritalmente con una

persona dell'altro sesso, senza essersi legato con lei nè davanti al prete, nè davanti al sindaco, trovandosi vicino a morire, sente il bisogno di tranquillare la propria coscienza, celebrando il matrimonio davanti al ministro di Dio. Come si può negargli questa soddisfazione fino a che non abbia posto in essere il matrimonio civile, che è appunto quello di cui la sua coscienza non ha bisogno? E come si può punire il ministro di Dio, che sia accorso ad acquietare quell'anima col rito matrimoniale religioso, senza aspettare che l'ufficiale civile lo abbia preceduto? O il sacerdote si astiene per timore della pena, e la legge è crudele e inumana contro il morente; o non si astiene, viene punito per questo, e la legge è tiranna contro il sacerdote. Nell'un caso e nell'altro, e dunque sempre, il non eccettuare il matrimonio in *extremis* dalla regola generale della precedenza del matrimonio civile al religioso sarebbe una enorme, intollerabile iniquità, contro cui non può non rivoltarsi la pubblica opinione. Ma delle due ipotesi anzidette la seconda si verificherebbe certamente più spesso, onde la legge proposta, quando non fosse scompagnata dalla suddetta eccezione, degenererebbe davvero in quella taccia di iniqua persecuzione della Chiesa, che da molti le viene data, e da cui io mi sono adoperato finora a purgarla.

Di tale eccezione io credo seriamente che si debba fare una condizione *sine qua non* per accettare la proposta di legge in questione. E non può far meraviglia davvero che un qualche temperamento sia necessario onde conciliare insieme due istituzioni rivali, nessuna delle

quali può essere eliminata, nè in poco conto tenuta. Poichè del resto l'efficacia della nuova legge dipende, in ultima analisi, come ho dimostrato, piuttosto dalla buona volontà della Chiesa che dalla minaccia penale dello Stato, bisogna pur riflettere che fino ad impedire ai sacerdoti di intervenire ai matrimoni dei morenti, senza che il rito civile sia preceduto, la condiscendenza della Chiesa non potrà mai arrivare.

Non contengono, è vero, siffatta eccezione nè gli Articoli Organici francesi, nè la legge belgica del 10 gennaio 1817, nè la legge prussiana del 9 marzo 1874, nè quella germanica del 1875, nè la legge di Berna del 1874. Ma il primo interprete e propugnatore di quella imperiosa esigenza della umanità meritò di essere il testè defunto deputato al Parlamento germanico, Reichensperger (seduta 8 gennaio 1875), ed io non feci che seguire il suo esempio, propugnando la stessa cosa in Italia. Godo di sapere che l'attuale ministro Guardasigilli ha seguito il consiglio di Reichensperger e il mio, e non posso dubitare che il Parlamento italiano non abbia a confermare una proposta di così evidente giustizia. Soltanto in questa guisa, contemperando la ragione di Stato colle esigenze della umanità, il nostro Parlamento ci darà su di un importantissimo argomento una legge degna dell' antica sapienza italiana, ma una legge, s'intenda bene, che ha per solo scopo di correggere negli effetti suoi una condizione di cose tutt'altro che ideale, imperfettissima invece, ma che nessuno sogna possibile di sostanzialmente mutare.

Pisa, 16 Dicembre 1892

C. F. Gabba.

Mio caro Mosca

L'alta stima che io faccio del tuo senno e della tua franca e leale amicizia, mi suggerisce di sottoporti il mio modo di vedere intorno ad un importantissimo argomento della patria legislazione. Alludo allo stato attuale delle nostre leggi circa le relazioni fra il matrimonio civile e il matrimonio religioso, ed al Progetto presentato su tal proposito dal Ministro Vigliani alla Camera dei Deputati italiani or fa poco più di un anno. Io approvo, se non pienamente, nella sua parte sostanziale, codesto progetto ministeriale; credo cioè necessaria una legge di questo genere nelle circostanze in cui ci troviamo, e sia perchè necessaria, sia perchè non contraddicente a nessun principio giuridico, la credo anche una legge giusta. Io ritengo altresì

che il concetto sostanziale della proposta Vigliani corrisponda pienamente al sentimento della maggior parte delle persone culte in Italia, epperò che si potrà salvare attraverso alle discussioni parlamentari. Ciò non di meno il venire in sostegno di quella proposta sembrami doveroso e non inutile ufficio di ogni cittadino, e specialmente di coloro i quali attendono al culto delle scienze giuridiche. Imperocchè, ad onta dell'assenso dei più fra gli intendenti, è pure un fatto che la proposta del Vigliani trova degli avversarii non pochi, e taluni autorevoli, i quali la combattono con parecchie e differenti argomentazioni. Di queste obbiezioni è necessario che i fautori tengano serio conto, sia per confutarle, sia per desumere da quella parte di vero che esse per avventura contengano, occasione e materia di miglioramenti della proposta ministeriale. E non meno di un franco appoggio, egli è mestieri che i partigiani di questa proposta suggeriscano tutte quelle correzioni che a loro giudizio vi si potrebbero utilmente introdurre, salvandone e meglio assicurandone il concetto e lo scopo.

Or bene, caro amico, io ti verrò esponendo in questa lettera le ragioni della mia adesione alle idee

del Vigliani, le mie risposte alle principali obbiezioni che vi furono fatte sinora, e le mende e le correzioni che io credo riscontrare e utili a proporsi in più di un punto del progetto del ministro.

Se tu dividerai le mie opinioni, oppure non le troverai indegne di essere fatte conoscere ai cittadini ed ai legislatori, io renderò pubblica questa lettera medesima. E ciò mi sarà di non poca soddisfazione, perchè avrò così adempiuto ad un dovere civile, propugnando una proposta che mi par buona, colla stessa franchezza con cui recentemente ne combattei un'altra che mi pareva cattiva, come era parsa anche a te (1). Oltredichè non ti posso dissimulare che mi sarebbe grato l'aggiungere un nuovo capitolo, non inutile, alle mie precedenti scrittture intorno al matrimonio civile (2), argomento che fu sinora dei più studiati da me, e rispetto al quale sento anche una specie d'obbligo scientifico di tener dietro con pari diligenza ad ogni novità che vi si riferisce.

(1) Alludo al progetto Minghetti circa la inefficacia giuridica degli atti non registrati e non bollati.

(2) *Studi di legislazione civile comparata* (cap. VIII) Milano, Redaelli, 1862. Il *Matrimonio Civile*, Milano, Redaelli 1864.

Prima che delle singole disposizioni del Progetto Vigliani sembrami opportuno ragionare dello scopo finale o del concetto essenziale del medesimo. Imperocchè questo scopo appunto è condannato da taluni, i quali sollevano una specie di quistione pregiudiziale contro il Progetto, condannando in tesi generale qualunque provvedimento legislativo, qualunque coazione legale di quel genere.

Il Progetto mira a far cessare in avvenire col mezzo di una repressione legale i matrimoni meramente religiosi, cioè i matrimoni religiosi scompagnati dal matrimonio civile; questo è il suo essenziale concetto e lo scopo. Or si domanda se il risultato che il Ministro si propone di raggiungere sia davvero di tanta e sì vitale importanza, che il legislatore debba darsene pensiero e adoperar mezzi efficaci onde conseguirlo.

Dice il Ministro nella sua Relazione: « il numero dei matrimoni ecclesiastici, massime in talune provincie, supera di gran lunga quello dei matrimoni contratti innanzi all'ufficiale dello stato civile », e più sotto, che « dal 1.° Gennaio 1866 al 31 Dicembre 1871 i matrimoni celebrati col rito religioso senza l'osser-

vanza delle prescrizioni civili ammontano all'enorme cifra di 120,421 ».

Questa notizia, della cui esattezza non è lecito dubitare, ha fatto in tutta Italia la più dolorosa impressione. Tutti vi hanno scorto un fatto che, prescindendo dalla investigazione delle cause da cui proviene, già per sè solo è di una immensa gravità, perchè minaccia nientemeno che la distruzione della famiglia e il totale scompiglio delle più importanti relazioni personali e giuridiche in molte parti d'Italia, e ne è già anzi un principio. E unanime si pronunziò pure l'opinione degli Italiani che ad una sì deplorabile e pericolosa condizione di cose si debba non solo desiderare un prossimo fine, ma debbasi altresì arrecare dal legislatore medesimo un pronto ed efficace rimedio. Coteste manifestazioni tanto spontanee, quanto categoriche della pubblica opinione erano e sono una implicita approvazione del pensiero fondamentale del Progetto Vigliani, cioè del proposito del Ministro di colpire con uno speciale divieto e con opportune minaccie ogni nuova stipulazione di matrimonio religioso scompagnato dal civile, cioè precedente a questo. Dove l' unanimità mancò, fu soltanto

nel giudicare la convenienza e la giustizia dei mezzi repressivi proposti in quel Progetto.

Tu converrai di certo con me, caro amico, e con tutto il popolo italiano, nel riconoscere l'evidenza tanto della gravità eccezionale, immensa del male additato dal Ministro, quanto della necessità di speciali e opportuni provvedimenti legislativi onde porvi riparo. È o non è in Italia solo matrimonio giuridico, cioè solo giuridicamente efficace, il matrimonio civile? Dunque il non conchiudersi da un gran numero di cittadini il matrimonio giusta le prescrizioni della legge civile, è vero sovvertimento dell'ordine sociale. E se il legislatore non può starsene inoperoso, e aspettare soltanto soccorso dal tempo, quando la società civile corre pericolo imminente della sua stessa esistenza, dovrà egli esitare un istante a porre in opera ogni mezzo giusto ed opportuno onde assicurare al matrimonio civile quel rispetto e quella osservanza, che da tanti e tanto frequentemente gli si negano?

All'evidenza di queste riflessioni, che da ogni parte sentonsi fare in Italia dotti ed indotti, nòn è possibile contrapporre serie obbiezioni. Eppure delle obbiezioni si son fatte, e si vanno facendo, le quali in

realtà si risolvono a mio credere in equivoci, e svisano la quistione. Siccome però fra gli avversari del progetto Vigliani si trovano anche uomini di ingegno e di meritata fama, stimo opportuno prendere in esame le loro argomentazioni, senza però nominar nessuno, perchè la mia critica non degeneri in polemica.

È stato detto che la libertà condanna ogni progetto di forzare i cittadini al matrimonio civile, e propriamente non soltanto la libertà della coscienza religiosa, cui ripugna riconoscere nel matrimonio altro che un sacramento, ma la libertà civile, quella stessa libertà per cui non si può impedire con mezzi legali il vero e proprio concubinato.

In altri termini, il matrimonio religioso scompagnato dal civile sarebbe a detta di taluni non maggior male, nè maggiormente qualificato per la repressione legislativa, di quello che il concubinato vero e proprio.

L'obbiezione è ingegnosa, ma tu avrai di certo già scorta, caro Mosca, quanto ella sia fuor di proposito. Di questa benedetta parola libertà pur troppo si usa ed abusa continuamente colla più grande

facilità, e se, io non m'inganno, la surriferita argomentazione è una delle più solenni riprove della pericolosa elasticità di quel vocabolo. Parrebbe a sentire quell'argomento che i duecentoquarantamila e più italiani i quali preferirono maritarsi in chiesa anzichè davanti al Sindaco, fossero altrettanti nemici del matrimonio in generale, e veri e propri concubinarj, e che il Progetto Vigliani fosse altrettanto impolitico e oppressivo, quanto per esempio le leggi Giulia e Pappia Poppea. Eppure nulla di più erroneo che lo avvicinare cose cotanto disparate. Chi ragiona in quella guisa svisa la quistione, e fa davvero troppo torto a coloro stessi che pur si propone di difendere. Invero l'intendimento di chi contrae matrimonio religioso, e soltanto religioso, è di porre in essere un atto morale, è di imporsi un vincolo, che ha pur la sua forza davanti alla pubblica opinione. Ciò che egli non vuole è il matrimonio civile, è il vincolo davanti allo Stato ed alla legge. Il concubinario invece sfoga una passione, non contrae vincolo di sorta, nè si impone riguardi verso il pubblico sacro nè profano. Questi non pretende nè aspira all'approvazione ed alla stima degli onesti, quegli con apparenza

di moralità fuorvia il giudizio degli altri circa la intrinseca immoralità del suo agire, e molte volte induce sè medesimo in tale inganno. Ma codesta confusione, codesto pervertimento di idee e del senso morale è di ben maggior danno e pericolo sociale che non l'aperta immoralità.

Viene altresì obbiettato contro il progetto Vigliani che non si può vietare, e molto meno punire un atto quale è il matrimonio religioso, che di fronte alla legge è come non esistesse, e che questa medesima inefficacia civile del matrimonio religioso è già un mezzo indiretto onde distogliere i cittadini dal non unire al matrimonio religioso il civile. Queste due obbiezioni mi paiono due sofismi, per combattere i quali la tua stringente dialettica, caro amico, sarebbe di troppo.

Vero è che il matrimonio soltanto religioso è per sè stesso un atto civilmente nullo, ma esso è altresì per moltissimi un surrogato al solo matrimonio civilmente valido. Ed appunto perciò si può ormai dire coi fatti alla mano che in Italia la possibilità di conchiudere il matrimonio religioso scompagnato dal civile diventa un vero ostacolo alla conchiu-

sione del solo matrimonio legalmente valido ed efficace. È questo un altro aspetto del matrimonio religioso a chi lo consideri non soltanto dal punto di vista giuridico-privato, ma eziandio dal punto di vista sociale e politico. È un aspetto che non esercitò influenza alcuna sul codice civile italiano del 1866, i compilatori del quale credettero bensì possibile che in alcuni casi il matrimonio si contraesse soltanto religiosamente, ma non che questo procedere diventasse, come è ora, una vera piaga sociale. Epperò essi non riputarono necessario provvedere anticipatamente con particolari disposizioni, e riservarono codesti provvedimenti al giorno in cui la esperienza li dimostrasse necessarii, limitandosi intanto a non riconoscere nessun matrimonio conchiuso altrimenti che colla forma civile. Ma al giorno d'oggi l'esperienza pur troppo addita nel matrimonio religioso scompagnato dal civile non soltanto un fenomeno, e se vuolsi, un trascorso della libertà individuale, ma un vero pericolo per la società, contro cui i legislatori italiani hanno il dovere di prendere quei provvedimenti che anni fa erano parsi loro superflui.

Coloro i quali adducono la inefficacia civile del

matrimonio religioso come ostacolo ad una legislazione repressiva di tale matrimonio scompagnato dal civile, intendono fors' anche di esprimere in questo modo una dottrina giuridica più generale, che cioè un atto civilmente nullo non possa mài punirsi, che un medesimo atto non possa in pari tempo essere civilmente nullo e punibile. Codesta tesi io non credo sostenibile in termini così generali. Io ammetto facilmente che se si tratti di un atto destinato soltanto a servire di mezzo per commettere un delitto, la punibilità non possa concorrere colla nullità, ed anzi quella sia esclusa da questa. Ricordo qui per es. in materia di falso il dettato del Farinacio: *non datur falsum in scriptura quae non est apta nocere*. Ma all'infuori di quei casi parmi che la nullità civile e la responsabilità penale possano benissimo concorrere in un medesimo atto per differenti motivi, sia perchè un delitto abbia avuto per oggetto la stessa conchiusione di un atto giuridico, sia perchè il contenuto di un atto giuridico abbia per oggetto la esecuzione di un delitto, sia perchè un atto giuridico che a nessuno può nuocere, sembri ciò nondimeno al legislatore tanto pericoloso alla società che stimi necessario trasformarlo

in delitto, onde più efficacemente interdirlo ai cittadini. A quest' ultima categoria forniscono elementi i così detti delitti di creazione sociale, che la scienza penale ha sempre distinti dai delitti naturali. Parecchie legislazioni, e per es. la inglese del 1872 e la francese del 1867 sulle società di commercio, dichiarano nulle le vendite di azioni prima della costituzione di una società anonima, ma in pari tempo puniscono col carcere i direttori di una società che siansi permessi un tale procedere. Ora appunto il Ministro Vigliani vorrebbe costituire il matrimonio soltanto religioso, quantunque atto civilmente inefficace, in azione delittuosa, onde punire e sradicare così un'abitudine invalsa, che egli reputa pericolosissima alla società. Si combatta pure tale proposta, ma non col dire che un atto civilmente nullo non possa punirsi, ma bensì col dimostrare che l'atto di cui si tratta non sia tanto pericoloso o non tanto difficile a prevenirsi con altri mezzi, che diventi necessario farne concorrere la civile insussistenza colla pena, trasformandolo in delitto di creazione sociale meritevole di repressione.

Che poi dalla semplice insussistenza civile del

matrimonio religioso possa lo Stato ripromettersi in avvenire una sufficiente repressione di sì pernicioso costume, senza ricorrere a sanzione penale, non mi sembra davvero, imperocchè non atti isolati nè pochi la esperienza ci addita di quel genere, ma un vero e proprio costume, generale e inveterato. Sono più di centomila matrimoni giuridicamente nulli nello spazio di cinque anni; che ci vuol di più per ritenere che la semplice inefficacia civile del matrimonio religioso non basta a distogliere un grandissimo numero di cittadini dal preferire quel matrimonio al matrimonio civile, se pure non è anzi un incentivo a procedere in tal guisa?

Più della vanità delle obbiezioni mosse contro il Progetto Vigliani, giova or comprendere l'opportunità, anzi la necessità di questo progetto, studiare cioè attentamente i pericoli e i danni della libertà del matrimonio religioso, che quel progetto interdice. A tal uopo io distinguo due differenti specie di casi e di persone

Vi hanno cittadini, e questi costituiscono anzi in Italia il maggior numero, i quali nel contrarre il matrimonio intendono di osservare ambedue le

leggi e le forme, religiosa e civile. Ve ne hanno altri, pur troppo numerossissimi, benchè non costituiscano la maggioranza, i quali, per motivi che verrò analizzando più tardi, preferiscono la forma religiosa del matrimonio, e la civile pongono in disparte o per sempre o per un tempo indeterminato. Vengo ora a considerare gli effetti della libertà del solo matrimonio religioso nell'una specie di casi e nell'altra.

Cominciando dalla prima, il pericolo della libertà di cui si ragiona parmi così grave ed evidente che a mio parere niun savio giureconsulto interpellato da una di quelle oneste persone a cui alludo, quale dei due matrimoni sia più prudente far precedere, possa esitare un istante a consigliare la precedenza del matrimonio civile. E di vero, se ambedue i matrimoni si vogliono celebrare, fra l'uno e l'altro corre necessariamente un intervallo di tempo; ma questo intervallo può riuscir maggiore di quello che si era stabilito, per effetto di circostanze imprevedute e indipendenti affatto dalla volontà degli sposi: può anche accadere che il secondo matrimonio diventi impossibile per lo stesso motivo; noi non siamo sicuri

dell'indomani, nè tampoco del momento che segue. Or bene il datare il proprio matrimonio anche da un giorno solo prima di quello da cui esso comincia ad avere effetto civile, parmi debba riuscir cosa assai penosa ad animi onesti; penossissimo poi e insopportabile un lungo intervallo fra l'un matrimonio e l' altro, mentre l' intenzione dei contraenti era che l'intervallo fosse di poche ore soltanto. La prudenza quindi vuole che il matrimonio religioso venga dopo il civile, e l' istesso costume invalso di conchiudere ambedue i matrimoni in un solo e medesimo giorno non è abbastanza prudente, ove il civile non preceda. Che se tanti onesti cittadini, in cosa di tanta importanza per loro medesimi e per la società non hanno la necessaria prudenza, l'abbia il legislatore per essi, divietando assolutamente la celebrazione del matrimonio religioso prima del civile. Codesto divieto premunirà un grandissimo numero di persone contro un pericolo, la cui gravità è per loro tanta quanto poco essi vi pensano, e quanto poca è la loro intenzione di esporvisi.

Vengo ora alla seconda specie di persone indicate di sopra, di quelle cioè che si limitano al solo matrimonio religioso.

Rispetto a queste persone il rappresentare il solo matrimonio religioso, privo d'ogni effetto civile, come un uso, o se vuolsi, un abuso della libertà nella sfera della vita privata, in una sfera estranea alla competenza dello Stato e della legge, e di fronte a cui lo Stato e la legge possono quindi anche rimanere indifferenti, il ragionare così è, se io non erro, un disconoscere affatto il vero significato e le vere cagioni del deplorabile costume di che si ragiona. Per qual motivo coloro i quali contraggono il matrimonio soltanto in Chiesa e non anche davanti all' ufficiale dello Stato Civile, non preferiscono rimanere sciolti da ogni legame, e vivere in semplice concubinato? Se la libertà del matrimonio religioso vuolsi teoricamente confondere con quella del concubinato, in pratica non si comprende come quest'ultima libertà non basti, e ci sia bisogno di reclamare anche la prima. Niuno vorrà però sostenere, come già sopra notai, che a coloro i quali contraggono il solo matrimonio religioso, si potrebbe senza grave offesa additare l'espediente del concubinato; bisogna dunque ritenere che per quelle persone il matrimonio religioso scompagnato dal civile assuma

tutt' altro aspetto, abbia tutt' altro significato che il vero e proprio concubinato, e che per gli stessi motivi elle siano tratte al primo, per cui rifuggono dal secondo. Quale è ora il vero significato del matrimonio religioso per tali persone, quali sono le vere cagioni che le inducono a preferirlo al civile? Lo studio attento di questi problemi farà conoscere l'indole e la misura dei pericoli e dei danni della libertà di preferire il matrimonio religioso al matrimonio civile.

Io debbo anzi tutto scartare affatto la cagione dell' ignoranza della legge, addotta da più di un avversario del Progetto. Anche questo argomento sembrami più idoneo a svisare la quistione, che a presentarla nel suo vero aspetto. Si dice: la legge del matrimonio civile è recente, molti la ignorano, e credono che anche di fronte allo Stato possa bastare il matrimonio religioso, come per tanti secoli è bastato. Aspettate qualche anno ancora, e quella ignoranza della legge sparirà; intanto date opera con mezzi opportuni affinchè tutti sappiano nelle città e nelle campagne che il matrimonio celebrato solamente in Chiesa non dà diritti nè ai coniugi, nè

alla prole. Davvero, caro amico, di fronte ad argomenti di questo genere, tu perderesti la pazienza al pari, e forse prima di me. Sono centoventimila circa i matrimoni soltanto religiosi, accertati dal 1.° Gennaio 1866 a tutto il 1870 in tutta Italia tranne i territori di Napoli, Portici e Bari (v. Relazione Ministeriale pag. 6 i. n.). Questa cifra è grossa, ma ciò nondimeno essa non è certamente che una frazione del numero totale di matrimoni conchiusi in Italia in quel periodo quinquennale. In altri termini il numero dei matrimoni debitamente conchiusi, cioè senza omettere la celebrazione civile, è molto maggiore di quello dei matrimoni soltanto religiosi. Se dunque la gran maggioranza dei cittadini sanno che il matrimonio conchiuso soltanto in Chiesa non vale civilmente, come si può ritenere che coloro, e sian pur moltissimi, i quali hanno conchiuso e vanno conchiudendo il matrimonio soltanto in Chiesa, ignorino affatto quella legge? Io ammetto facilmente che da principio alcuni lo ignorassero: ma pochi anche allora, e per pochissimo tempo; generalizzare e far persistere quell'ignoranza per cinque intieri anni è una pretesa inammissibile, perchè apertamente contraddetta dai fatti.

Il vero significato, le vere cagioni dell' abuso in discorso sono molto differenti da quelle del vero e proprio concubinato, che la legge non permette nè proibisce, ma ignora soltanto. Sono meno compromettenti per gli individui, ma pur senza paragone più gravi, perchè sommamente pericolosi per la società. Una non difficile analisi conduce, mi pare, a discoprirle, ed è più specialmente su questo punto, mio caro Mosca, che il tuo parere mi è necessario, perchè è questo non solamente il principale fondamento della mia persuasione favorevole alla proposta Vigliani, ma altresì il punto vitale della quistione secondo il mio modo di considerarla.

Io ragiono così. Coloro i quali pongono in essere un matrimonio solamente religioso, sapendo benissimo che esso non avrà effetti e neppure esistenza civile, non hanno certamente intenzione di vincolarsi seriamente e pienamente con quel contratto. Dire però che siano persone aliene affatto dal proposito di vincolarsi, cioè di imporsi i doveri morali e materiali della società conjugale e parentale, non si può davvero, visto che, se tale fosse la loro intenzione, avrebbero potuto convivere liberamente, ponendo in essere

un vero e proprio concubinato senza altre formalità. Dunque, io dico, le sono persone che vogliono e non vogliono, e finiscono con una transazione di coscienza. Vogliono la moralità del conjugio, epperò se ne promettono la fede davanti a Dio e a piè dell'altare. Non vogliono però sottoporsi al rigore degli obblighi conjugali, e talvolta può bastare che uno solo dei conjugi abbia questa intenzione, epperò non si lasciano prendere in parola dal rappresentante dello Stato e del diritto. Dal matrimonio religioso desumono la moralità della convivenza: coll'inosservanza della legge civile si guarentiscono contro quella medesima moralità, che non sia tanta nè tanto forte da incatenare il libero arbitrio. In realtà essi non osservano la legge ecclesiastica più della legge civile, perchè ricorrono alla Chiesa come ad una autorità, rispettata bensì dalla pubblica opinione, ma impotente a farsi valere con mezzi giuridici. Ciò che essi fanno è un miscuglio delle due leggi e delle due istituzioni, l'una delle quali, il matrimonio religioso, serve ad una apparenza, e l'altra, il matrimonio civile, per la sua inosservanza serve ad impedire che all'apparenza prodotta dalla prima si aggiunga la realtà. Miscuglio pieno di

contraddizioni, e in cui cercherebbersi invano la buona fede e la logica, siccome accade in tutte le transazioni di coscienza. Transazione resa più facile anche di fronte al pericolo di un pentimento, per la possibilità di aggiungere quando che sia a ciò che si è fatto ciò che rimane a fare, di completare il matrimonio religioso col matrimonio civile.

Le cause di sì curioso procedere sono già contenute nell'analisi precedente. Esse compendiansi tutte in una sola, comune del resto a tutte quante le transazioni di quel genere: deficienza o infiacchimento del senso morale, per cui si ondeggia fra la comodità egoistica della così detta vita libera, e il nobile legame del matrimonio giuridico: per cui nel più importante negozio della vita si preferisce l'apparenza alla realtà e non si ha scrupolo di fare strumento del proprio egoismo, e quasi gioco, ciò che vi ha di più sacro nella stessa religione e nel sentimento degli uomini onesti.

Altri hanno ricercato e addotto altre cagioni, che a me paiono soltanto cause prossime in confronto della remota e fondamentale anzidetta, e da non potersi maggiormente ritenere vere cause di quello

che per spiegare un fatto illecito, non prodotto da subitanea passione, basti addurre le tentazioni, gli incitamenti esteriori, le così dette cause impellenti a delinquere, senza tener conto della corruttela morale del delinquente.

Lascio in disparte i casi di matrimonio soltanto religioso, contratto per mera avversione religiosa al matrimonio civile; essi non possono essere che pochissimi, perchè difficilmente un paladino della libertà di coscienza si vorrà dar tanta libertà e così poca coscienza, da compromettere i più vitali interessi dell'altro conjuge, della prole, di sè medesimo per la soddisfazione teorica di una dimostrazione negativa e segreta contro una legge dello Stato. Prenderò invece a considerare altri casi, addotti dagli avversari del Progetto Vigliani. Sono casi di varia natura, ma che hanno comune una pretesa inconciliabilità fra il matrimonio giuridico o civile, e qualche privato interesse che si dà per ragionevole ed onesto.

Taluno, fu detto, non si vuol rimaritare civilmente per non compromettere le aspettative ereditarie della prole di un matrimonio precedente, neppure per effetto dei diritti successori del nuovo

marito o della nuova moglie, che rimanesse superstite. Altri, fu pur notato, non lo vuole per non perdere un assegno vedovile, od altro qualunque lucro condizionato allo stato di celibato. Ed io aggiungerò un altro caso neppur tanto raro. Un tale che ha della simpatia o degli obblighi morali verso una donna la quale però non gli pare del tutto degna di lui, almeno di fronte ai parenti od alla società, la sposa in Chiesa di nascosto, per dare a sè medesimo una qualche soddisfazione di coscienza, ed alla donna un compenso, che la poveretta per verità non può apprezzare se non come un pegno ed una speranza.

Or bene, in tutti questi casi io convengo che l'ostacolo al matrimonio giuridico o civile o non è contrario alla morale, o le è conforme, perchè vi hanno di certo convenienze che una coscienza delicata rispetta anche senza obbligo giuridico, e nessun matrimonio è più immorale di quello che faccia perdere i mezzi necessari al mantenimento della famiglia, quando non vi ha speranza di supplire altrimenti. Io nego però che nessuna delle addotte circostanze, mentre giustifica l'astensione dal matrimonio civile, autorizzi del pari quella transazione di coscienza, e la respon-

sabilità di tutto quel male del prossimo, che è contenuto in quella transazione di coscienza che si chiama il matrimonio soltanto religioso. Disse già un amico mio, ed io ripeto, perchè meglio non si può dire: se gravi interessi, importanti ragioni vi dissuadono dal matrimonio giuridico, ebbene rimanete liberi, e non conchiudete nessun matrimonio, nè al municipio nè in Chiesa, poichè per voi persone non disoneste il solo matrimonio possibile con vera tranquillità di coscienza è quello che appaga ambedue le leggi e vale contemporamente per la Chiesa e per lo Stato.

Io nego poi non meno ricisamente che in pratica la conchiusione del solo matrimonio religioso sia sempre assistita da qualcuna delle pretese giustificazioni suindicate, e non sia invece il più delle volte un comodo espediente di cui si compiace una fiacca moralità che vuol conciliare insieme due cose inconciliabili, l'egoismo e la morale. Fiacca moralità, la quale sola, lo ripeto ora con maggior fondamento di prima, è la causa determinante di quel tristo costume, e la quale può ben mendicare pretesti più o meno buoni onde venir giustificata, ma non può mai sfuggire all' occhio di chi per non appagarsi appunto di pretesti non ri-

manga alla superficie delle cose. Il mio illustre collega Carrara conferma pienamente questo mio modo di vedere là dove dice (*Il delitto e il matrimonio ecclesiastico* p. 35): « e forse se si procedesse alla inchieche a me pare comandata dalla necessità delle cose, avremmo da un *buon numero* questa ingenua (?) risposta, che se avessero dovuto assoggettarsi alla catena civile, sarebbero piuttosto rimasti celibi».

Così spiegato e caratterizzato il costume invalso del solo matrimonio religioso, il danno e il pericolo sociale del medesimo non mi pajono difficili a comprendersi nella loro somma ed eccezionale gravità.

Non divietato dalla legge, e in pari tempo riconosciuto dall'opinione religiosa di una gran parte della popolazione, opinione che per essere al di fuori della legge e contro di essa, non è meno una realtà ed una forza, il matrimonio religioso va diventando fra noi una istituzione esso pure, che sta in mezzo fra il concubinato vero e proprio e il matrimonio giuridico, e si pone a fianco di questo come un matrimonio di second'ordine a comodo delle coscienze poco scrupolose, e dei galantuomini di mezzo ceto. Chiunque non si senta la forza morale, o non si ritrovi i mezzi e le condizio-

ni estrinseche necessarie al matrimonio di diritto, sa di potersi procurare tutti i vantaggi del matrimonio senza il rigore giuridico degli obblighi corrispondenti, o di poter tentare la sorte della vita conjugale col proposito di ritrarsi dal gioco non appena questo volga a male; nell' un caso e nell' altro salvando le apparenze, e con un certo decoro almeno in sul principio. Ora io dimando, non a te caro Mosca, ma con te a chicchessia, non è anzi tutto un pervertimento delle idee morali, non è una positiva corruzione che il mal costume del matrimonio soltanto religioso ingenera e fomenta nella popolazione? E può lo Stato rimanere indifferente di fronte a tanto danno e a tanto pericolo? No, rispondo io con tutta la sicurezza e con tutto il calore che ispira l'evidenza di una trista realtà; e se quei guai accadono in una cerchia estranea alla legge e per via di atti e fatti che la legge non riconosce, ciò significa soltanto che il braccio della legge è troppo corto, e che per colpire nel segno è mestieri che esso venga allungato.

Posto a fianco del matrimonio giuridico, il matrimonio soltanto religioso col dare onesta apparenza e quindi adito e fomite a propositi poco onesti, in realtà

viene a fare altresì una diretta concorrenza al vero e proprio matrimonio giuridico e civile. In altri termini non soltanto esso rende possibili dei propositi biasimevoli, ma svia e distoglie un gran numero di persone dalla vera e sola onestà conjugale che è quella sanzionata del pari dalla morale e dalla coscienza, dal diritto e dalla legge. Imperocchè non mi si dica che tutti, proprio tutti coloro i quali si maritano soltanto in Chiesa, non si mariterebbero affatto, quando il matrimonio civile dovesse necessariamente essere il primo. Chi pensa a questo modo sembrami ignorare affatto la natura umana e il magistero delle leggi, e non sapere maggiormente come le cose stanno in realtà nella maggior parte dei matrimoni celebrati soltanto in Chiesa. Io non nego che quella proposizione possa stare in parecchi casi, e precisamente in quelli, accennati sopra, in cui si adduce un ostacolo reale, e dalla morale non disapprovato, al matrimonio civile. In questi casi però il non conchiudersi nessun matrimonio nè in Chiesa, nè al municipio, non sarebbe che un bene per la società, ed è appunto il risultato a cui mira la legge novellamente proposta. Ma in tutti gli altri casi, che sono i più, cioè in quei casi nei quali

il matrimonio soltanto religioso è, come ho dimostrato, un mero espediente a comodo di una fiacca moralità, io affermo invece che il più delle volte l'interdizione di quel matrimonio indurrà moltissimi al matrimonio giuridico o civile. Imperocchè gli uomini sono così fatti che al bene e al dovere più facilmente si addirizzano quando sulla via non incontrano comode e seducenti diversioni, e quando un onesto proposito è anche sostenuto dalla necessità. In altri termini l'umana moralità è a mio credere di due elementi composta, di spontaneità e di coattività, che armonizzano e si compenetrano fra loro profondamente. E la legge è appunto un elemento di moralità sociale in quanto sussidia prudentemente con precetti coattivi dettami già per sè evidenti della coscienza e dell'etica. Lo additare per conseguenza il matrimonio giuridico come solo possibile a chi è già sulla via della moralità conjugale, avendo volto le spalle al concubinato, precludere affatto a queste persone con divieti e sanzioni il *mezzo termine* tentatore del matrimonio soltanto religioso, sarà indubbiamente in moltissimi casi un determinare al matrimonio giuridico chi nello stato attuale della nostra legislazione sareb-

besì accontentato del così detto *concubinato civile*. E per converso il lasciare più oltre questa legislazione nell'attuale suo stato è indubbiamente un esporre il matrimonio civile, il vero e proprio matrimonio giuridico, ad una pericolosissima concorrenza. E non è anche questo un gravissimo pericolo per la società; e non dovrà lo Stato prevenirlo con appropriati provvedimenti, più pronti e più efficaci che sia possibile?

Chi poi si faccia a considerare in qual modo in realtà si addivenga fra noi alla conchiusione del solo matrimonio religioso, scorge di leggieri come la poca moralità di tale atto sia ancor minore e più pericolosa di quello che in astratto poteasi giudicare.

Il più delle volte non sono ambedue le parti egualmente interessate in quella transazione di coscienza che sopra io ho descritta, ma una parte, la più debole, vi si induce per forza e cedendo al capriccio prepotente dell'altra. Quante povere ragazze sedotte colla promessa o colla lusinga di matrimonio, sono obbligate ad accontentarsi del mezzo termine del matrimonio in Chiesa, non potendo indurre il seduttore a giurar fede davanti al rappresentante dello Stato? Le poverette sanno be-

nissimo il pericolo della loro situazione, ma sono pur costrette a scegliere fra due mali il minore, fra l'abbandono o un vergognoso concubinato da una parte e il matrimonio ecclesiastico dall'altra. La stessa maggior riverenza per la religione che caratterizza il sesso femminile dispone quelle disgraziate alla speranza che al legame sacro terrà dietro un giorno la conferma del vincolo civile. Ma intanto il più delle volte, lo sappiano esse o non lo sappiano, ciò che le ha poste davanti ad un avvenire incerto, e in un presente poco decoroso e pieno di pericoli, non è già la forza delle circostanze o degli ostacoli allegati dal riluttante amico, ma bensì l'egoismo di costui, che alla comodità di non avere doveri rigorosamente giuridici sacrifica ogni altro riguardo e la stessa tranquillità della propria coscienza soddisfatta soltanto per metà. Ciò posto, fra gli altri pratici vantaggi del divieto del matrimonio soltanto religioso deve certamente annoverarsi anche questo, non piccolo davvero, di togliere di mezzo un gravissimo abuso dell' egoismo e della prepotenza maschile, sconosciuto a tutte quante le società civili odierne, all'infuori della nostra.

Che anzi, se io m'inganno, l'interesse grandissimo che hanno le donne all'interdizione del matrimonio soltanto religioso dovrebbe diventare per chiunque approfondisca l'argomento, una delle ragioni pratiche più rilevanti e più convincenti del Progetto Vigliani, considerato nel suo concetto più generale. In questi tempi in cui tanto si discute dei diritti delle donne e del miglioramento della loro condizione giuridica, parrebbemi che ogni ingiustizia, ogni pericolo a cui elle sono esposte per imprudenza del legislatore dovessero suscitare la più infrenabile impazienza di riforma. Vero è però che non pochi apostoli della così detta emancipazione femminile non amano particolareggiare, discutendo quistioni minute e speciali, benchè in concreto importantissime, nè si accontentano di miglioramenti lenti e parziali della legislazione esistente, ma piuttosto si compiacciono di teoriche discussioni intorno a principj generalissimi, e mirano a trasformare totalmente le leggi e le istituzioni. Che se le loro aspirazioni fossero meno grandiose, forse io sarei stato preceduto da molti nelle osservazioni che feci dianzi, e la proposta Vigliani avrebbe trovato i più ardenti suoi campioni nelle

file dei partigiani dei diritti delle donne. E con ciò così avrebbero reso un grande servizio alla loro causa e alla nazione, più grande senza paragone di quello che possa rendere io, che mi trovo quasi solo, e non ho a mia disposizione le macchine di cui è provvista ogni setta di arditi novatori.

Ancor più gravi appajono i pericoli e i danni del matrimonio soltanto religioso, a chi li consideri dal punto di vista dell'interesse della prole.

La moralità del matrimonio invero non ha soltanto per oggetto la relazione fra i conjugi, ma quella eziandio fra i genitori e i figli e da questo secondo lato è anche più evidente la sua importanza sociale, perchè i doveri dei genitori verso i figli hanno per loro ultimo fine il bene della società e si risolvono in una responsabilità dei genitori verso la società medesima. In ogni tempo fu osservato che il grado di costumatezza di un popolo si può argomentare principalmente dal rispetto, o dirò meglio, dalla religione in cui vi sono tenuti i vincoli e i doveri di famiglia e i primi fra tutti i doveri dei genitori verso i loro figli, e fu sempre insegnato che la prima e principale guarentigia dell'ordine e della prosperità

civile in quel rispetto appunto consiste, in quella religione. Per conseguenza ogni costume, ogni istituzione che abbia per effetto di scemare negli animi quei sentimenti, di distogliere i cittadini dall' adempimento di quei doveri, devono essere combattute con ogni valido mezzo, e i reggitori degli Stati e i legislatori vi debbono provveder meglio, e prima, e più efficacemente che possano. Fortunatamente i supremi principj della morale riposano presso ogni popolo civile su basi tanto salde, poste dalla stessa natura, dalla educazione, dalla religione, che non è neppur concepibile un totale e universale sovvertimento dei medesimi. Se questo accadesse, le leggi e le pene nessun rimedio potrebbero apportare, e la ripristinata barbarie renderebbe impossibile l' opera del legislatore. Ma non per questo è a credersi che il concorso della legge colle altre forze onde è sostenuta la moralità sociale, sia piccolo e dispregevole. Ella è già per esempio una importantissima cura del legislatore quella di non far nuove leggi e di non introdurre nuove istituzioni le quali possano in qualunque modo, anche soltanto indiretto, perturbare e corrompere la pubblica moralità, cioè le

idee e i sentimenti su cui questa riposa, e quando per avventura ciò sia accaduto, il dar opera ad emendare l'errore commesso o col ritornare all' antico o con nuovi ed opportuni provvedimenti.

Or bene quella mezza moralità, quella transazione di coscienza che io credo nella maggior parte dei casi effetto e causa del matrimonio soltanto religioso, si fanno appunto più manifeste a chi pensi a quel naturale effetto della coabitazione conjugale che è nella maggior parte dei casi la procreazione. A questa eventualità, che sì profondo mutamento ingenera nella vita dell' uomo, sostituendo al movente dell' egoismo quello del dovere, a questa sì probabile eventualità non pensa chi non ha il coraggio di rinunziare ad una vita sciolta da vincoli e da obblighi rigorosi, e dal vero e proprio concubinato desidera allontanarsi quanto appena sia necessario per salvare il decoro esteriore proprio ed altrui. Oppure, se ci pensa, rimanda all'avvenire, al momento in cui sarà necessario, il provvedere ai figli che per ora non ci sono, e intanto fa un primo passo, che lo compromette poco, e a cui potrà tener dietro a suo tempo un altro più decisivo, che per ora lo sgomenta al solo pensarvi.

Con tanta leggerezza migliaja e migliaja di persone si mettono ogni giorno in condizione di aver prole, persone che pure rifuggono dalla idea del concubinato e di una figliolanza spuria e senza nome. Con tanta leggerezza i genitori maritati soltanto in Chiesa vedono crescere intorno a sè una prole i cui diritti non hanno altra base fuorchè l' intenzione dei genitori di maritarsi un giorno anche civilmente, intenzione sincera, lo ammetto in un gran numero di casi, ma che può venir meno per moltissime cagioni imprevedute. Alla quale eventualità l' uomo onesto non può esporre i propri figli. Chi garantisce a quei genitori, dei quali pur troppo da alcuni anni in qua abbiamo molte migliaja in Italia, che non morranno senza avere, come si suol dire, regolata la situazione loro e quella dei figli: che prima di quell' epoca il loro proposito, non ancora abbastanza maturo nè fermo, non verrà sventato da inopinati accidenti o revocato da un vigliacco pentimento? Se così fatto procedere fosse destinato a rimanere lecito ed impunito, e quindi a sempre più estendersi fra noi, chi potrebbe non ravvisarvi un pericolo terribile per la società italiana, il pericolo di vedere crescere a dismisura

il numero dei figli naturali, e ciò non per opera di celati e riprovati concubiti, ma per virtù di unioni a cui un potere nemico allo Stato attribuisce decoro ed onoratezza in onta alla legge? Pericolo terribile davvero, non solo di un immenso disordine sociale, ma altresì di una totale confusione delle idee, per cui non sapendosi più quale veramente delle due leggi e dei due poteri governi il matrimonio, la legge ecclesiastica e la Chiesa, la legge civile e lo Stato, potrebbe anche darsi coll'andar del tempo che allo Stato mancassero le forze di por fine ad una improvvida tolleranza, applicando quei rimedi che ora taluno respinge come inutili, e che dopo lungo indugiare riescirebbero impossibili o inefficaci.

Negare siffatto pericolo col dire che il togliere la libertà del matrimonio soltanto religioso sarebbe un sostituire alla prole nata da matrimoni di questo genere altrettanta prole illegittima nel vero e proprio senso, cioè tanto di fronte alla legge ecclesiastica quanto di fronte alla legge civile, è un ragionamento infondato che io ho già combattuto precedentemente sotto un altro aspetto. E come allora dimostrai che la libertà del matrimonio religioso seduce molte persone,

le quali altrimenti o si sarebbero maritate civilmente, o sarebbesi astenute tanto dal matrimonio quanto dal concubinato, così posso ora affermare per le stesse ragioni che quella libertà aumenta ogni giorno il numero degli illegittimi con un intiero e numeroso contingente di figli, i quali o non sarebbero nati, o nati sarebbero legittimi, se fra la legittimità e l'illegittimità non ci fosse lo stato medio della legittimità davanti alla Chiesa accompagnata dalla illegittimità davanti allo Stato e al diritto.

Riassumo: la libertà del solo matrimonio religioso risolvesi in pratica in moltissimi casi nella possibilità di coonestare con decorosa apparenza unioni cui non presiede un serio proposito dei doveri conjugali, oppure occasionate da mire decisamente immorali: essa è un fomite di meno onesti intendimenti, un mezzo efficace onde sviare un gran numero di cittadini dal vero matrimonio giuridico, e accrescere in pari tempo il numero delle donne sagrificate e dei figli sforniti della pienezza dei diritti familiari.

Se come già dissi più di una volta, questi non sono gravissimi danni sociali, pericoli imminenti ai

più essenziali interessi della società, io non so più davvero, caro Mosca, nè che cosa sia l'evidenza, nè qual altra mai pretesa piaga sociale meriti davvero questo nome. E se di fronte a tanto male, che ogni giorno assume proporzioni maggiori, lo Stato deve rimanere colle mani in mano, e *lasciar fare, lasciar passare*, come se si trattasse di una crisi economica, io non so più neppure in che cosa consista la missione dello Stato, sia di custodire e confortare la morale pubblica, sia di assicurare i diritti delle future generazioni.

Non sarà inutile che a sostegno dell'ultima mia proposizione circa la competenza e la missione dello Stato, io aggiunga alcune riflessioni, attesochè questo argomento più di qualunque altro suol dare occasione a disparità di principj e confusione di idee.

Lo Stato è custode della moralità: tutti ne convengono; ma quali categorie di fatti umani sono sottoposte alla sorveglianza ed alla direzione dello Stato nell'interesse della morale? I più si dimostrano propensi a ritenere che tali siano soltanto gli atti o fatti la cui immoralità si congiunge colla violazione di un

diritto altrui, e che perciò assumono il carattere di delitti, oppure quegli atti o fatti che per la loro singolare sconvenienza offendono il senso morale degli uomini onesti. Al di là di queste categorie non ne scorgono o non sanno additarne altre, e in questo senso intendono la pubblica moralità di cui lo Stato è custode. È questa a mio credere una dottrina superficiale e manchevole, che non regge ad una accurata investigazione. Ma non potendo io qui trattare l'importante ed arduo tema con tutta quella ampiezza che esso meriterebbe, esporrò conchiusioni piuttosto che dimostrazioni, e mi accontenterò di dare al mio modo di pensare una sufficiente verisimiglianza.

La dottrina cui io sottoscrivo è la seguente. Tutti gli atti e fatti che un cittadino intraprende in confronto dei suoi simili, interessano in qualche modo lo Stato dal lato della moralità, siano accompagnati o no da lesione o da pericolo di altrui diritti. Imperocchè non è maggiore interesse dello Stato la sicurezza delle persone e degli averi, che la moralità della convivenza; che anzi questo secondo interesse è maggiore del primo, e ad esso an-

teriore, perchè la civiltà che rende possibile il diritto è anzitutto un certo grado di persuasione dei principj dell'etica, e una corrispondente abitudine di agire nella generalità degli uomini associati. Ma non per questo lo Stato ha diritto di sorvegliare tutte le relazioni private dei cittadini, e di imporvi delle norme. Due diritti invero stanno a fronte nel campo della vita privata dei cittadini: il diritto della libertà individuale, e il diritto dello Stato di tutelare anche nella vita privata dei cittadini gli interessi generali della società. Per ciò che riguarda l'interesse della moralità, il diritto dello Stato non può prevalere a quello della libertà, se non allorquando le relazioni immorali intercedenti fra due o più persone sono congiunte colla lesione o con un reale pericolo del diritto, sia di qualcuna di esse, sia di terze persone, od anche *allorquando quelle relazioni racchiudono in sè medesime il pericolo imminente di una invadente e generale decadenza morale e corruzione dei cittadini.* In tutti gli altri casi l'azione dello Stato non può farsi direttamente sentire sugli individui, perchè ciò distruggerebbe la loro libertà, epperò o deve mancare affatto, o non può essere che una azione indiretta. Dove

è poi il criterio della moralità o della immoralità delle azioni? Pongo questa domanda, non perchè io ritenga si possa far quistione sul serio intorno all'esistenza di sicuri criteri del giusto e dell' onesto, ma soltanto per aver occasione di far notare che siffatti criteri non si trovano soltanto scolpiti profondamente nella coscienza degli uomini onesti, ma talvolta eziandio sono incarnati nelle stesse istituzioni fondamentali dello Stato. Imperocchè certe personali relazioni che interessano in pari tempo la moralità e il diritto dei cittadini, sono altresì di tale e tanta importanza sociale, che lo Stato le ha poste sotto l'impero della legge e ne ha fatto vere e proprie istituzioni, il cui rispetto per parte delle generalità dei cittadini non è meno necessario di quello dei più generali principj dell'etica, e concorre con questi a costituire e conservare quel livello generale di costumatezza senza cui non può sussistere la civile convivenza.

L'applicazione della esposta dottrina al matrimonio è facile ed ovvia. Il matrimonio è una relazione personale, di indole e sostanza morale, la cui influenza sul diritto sia delle persone che immediatamente ne fanno parte, sia della prole che ne proverrà, le asso-

gna suprema importanza etico-sociale. Per questa ragione in ogni paese civile le leggi morali del matrimonio sono assunte dallo Stato a leggi sue proprie, e il matrimonio è in pari tempo una istituzione morale e una istituzione giuridica fondamentale, anzi la più fondamentale di tutte. Ciò posto, lo Stato ha indubbiamente il diritto di agire direttameute sui cittadini onde far rispettare quella istituzione, cioè i principj su cui essa riposa, interdicendo e sradicando con opportuni mezzi preventivi e coercitivi qualunque nuovo costume il quale minacci di introdursi e diffondersi nella società, sostituendo al concetto legale del matrimonio un altro qualunque, e mettendo così in pericolo gli eminenti interessi morali e sociali che con quella istituzione sono collegati.

Or bene, dopo tutte le considerazioni fatte di sopra, non vi ha dubbio che il matrimonio soltanto religioso va diventando oggidì in Italia una specie nuova di matrimonio, posta in mezzo fra il vero e proprio concubinato e il matrimonio giuridico, una pericolosa concorrenza a quest'ultimo, da cui distoglie continuamente un gran numero di intelletti fuorviati e di coscienze fiacche o corrotte. Evidente

è quindi e imperioso il diritto e il dovere dello Stato di prevenire e di reprimere con tutti i mezzi più efficaci di cui può disporre così grave e pericolosa perturbazione dell'ordine sociale, così scandalose e intollerabili esorbitanze dell' arbitrio privato . Negare codesto dovere e diritto allo Stato è disconoscerlo, è distruggerlo, togliendogli la base morale senza cui non può sussistere, quella base cioè in cui le esigenze dell' etica sono in pari tempo necessità dell' ordine civile, epperò si identificano colle leggi dello Stato. Non far uso di quel diritto, disconoscere quel dovere sarebbe dalla parte dello Stato un tradire la sua missione, un vero e proprio suicidio.

Vano tentativo, lo affermo ancora una volta, è quello di contrapporre alla opinione che io vado propugnando,la tolleranza che lo Stato si impone di fronte al vero e proprio concubinato. Su questo proposito mi si porge ora l' occasione di aggiungere un nuovo riflesso a quanto già dissi precedentemente. Il concubinato non è veramente una relazione personale, di fronte alla quale legge dello Stato si dimostri affatto indifferente. Esso non pretende all'onore del matrimonio e non insorge nè fa concorrenza

contro questa istituzione, ma non per questo è meno incompatibile colla morale, nè cessa di essere un vero danno e pericolo della società, che lo Stato ha interesse di togliere o di scemare. Che la legge non si adoperi direttamente a prevenirlo mediante divieti e punizioni, di ciò è causa da un lato il rispetto dovuto alla privata libertà, dall'altro l'assenza di un'aperta violazione del diritto dello Stato. Questo però non omette i mezzi indiretti onde giungere a tale scopo, e che cosa altro sono infatti le inferiorità giuridiche sia dei genitori, sia della prole illegittima? Che se mezzi preventivi indiretti adopera giustamente lo Stato contro il semplice concubinato, non può essere difficile ad ammettere che di mezzi preventivi diretti molto più energici egli si valga contro il matrimonio soltanto religioso, i cui danni e pericoli sociali sono tanto e senza paragone maggiori.

Del resto il confronto del matrimonio soltanto religioso col concubinato giova altresì a far comprendere viemeglio la vanità dell'altro obietto rammentato in una precedente occasione, di quello cioè che vien desunto dalla nullità civile del matrimonio soltanto religioso, che ora si tratterebbe non solo di vietare,

ma eziandio di punire. Imperocchè anche il concubinato non viola nessuna legge dello Stato, eppure trae seco funeste conseguenze civili, le quali principalmente colpiscono la prole innocente. E la legge dello Stato ha creduto di poter dare al concubinato siffatte conseguenze, perchè un grave interesse sociale lo esige, l'interesse della pubblica moralità. Qual maraviglia adunque che la stessa legge abbia per lo stesso motivo a punire il matrimonio soltanto religioso, il quale propriamente non racchiude in sè una violazione di legge prima che sia fatto oggetto di uno speciale divieto?

Non so se io sia riuscito nella dimostrazione che mi ero proposto di dare al concetto generale della proposta Vigliani, argomentando dalla indole e dalla gravità pratica dei danni e dei pericoli che quel progetto mira a cessare e rimuovere. Certa cosa però mi sembra che una riforma legislativa, di cui si possa dire con fondamento esser voluta da una imperiosa necessità sociale, non accidentale nè passeggiera, ma sostanziale e perpetua, non può venir combattuta se non con argomenti sofistici e speciosi. Cionondi-

meno degli obbietti che al progetto Vigliani vennero mossi, e che propriamente concernono il concetto generale del medesimo, è pure indispensabile tener conto, ed io in parte già lo feci, ragionando in sul bel principio di quegli obbietti che di preferenza si fondano sul diritto privato e sul paragone della nuova legge proposta col diritto vigente. Ora mi rimane a ragionare di altre obbiezioni, che furono addotte con non meno calore di quelle, e a molti parvero pure di non lieve peso, obbiezioni attinenti piuttosto al diritto che regola i rapporti fra la Chiesa e lo Stato. Principalissime fra le medesime sono la pretesa contraddizione fra la proposta Vigliani e la libertà di coscienza da un lato, e il canone della *separazione della Chiesa dallo Stato* dall'altro.

A bene apprezzare il rapporto in cui si trova la legge progettata colla libertà di coscienza dei cattolici, parmi anzi tutto necessario distinguere quei ragionamenti che in nome di quella libertà si fanno a qualunque ingerenza dello Stato nel diritto matrimoniale, da quelli che propriamente concernono il divieto del matrimonio religioso non preceduto dal matrimonio civile. Coloro i quali condannano que-

sto divieto affermando non potersi giustamente contraddire alla opinione di chi nel matrimonio non vede altro che un atto religioso, nè ammette altra competenza che quella della Chiesa, escono manifestamente dai limiti della quistione attuale. Imperocchè il matrimonio civile esiste oramai in Italia da nove anni, ed ora non si tratta di rimetterlo in quistione, ma soltanto di regolarne l' applicazione. Esiste per opera dei poteri costituzionali, e sembra non essere contrario al reale sentimento della maggioranza dei cittadini, al riflettere che il numero dei matrimoni soltanto religiosi, per quanto grande, è tuttavia senza paragone minore di quello dei matrimoni celebrati con ambedue i riti, religioso e civile. Epperò la pretesa rivendicazione che oggi si vorrebbe fare di una libertà di coscienza o di opinione religiosa che condanna in pari tempo la precedenza del matrimonio civile e la stessa esistenza di questa istituzione, non si scorge davvero a quale proposito e a nome e a vantaggio di chi venga fatta. Ma se la nazione italiana nella grande sua maggioranza ha trovato e trova compatibile il matrimonio civile colla libertà della sua coscienza religiosa, oppure ha creduto e crede

di poter limitare questa libertà introducendo quella istituzione in vista dei sociali suoi vantaggi, ancora meno si scorge come nella generalità dei casi il semplice obbligo della precedenza del matrimonio civile al religioso offenda nei cittadini la libertà di coscienza. Si ammette che ambedue le leggi matrimoniali si debbano osservare, e ambedue i matrimoni si debbano celebrare; quale difficoltà, o quale offesa può venire alla coscienza dal cominciare col matrimonio civile anzichè col religioso? Sembra invece che nella generalità dei casi debba riuscire affatto indifferente alla coscienza dei cittadini italiani il far precedere l'un matrimonio o l'altro. Che se grandi ed urgenti ragioni di pubblico bene esigono che la precedenza spetti al matrimonio civile, io non comprendo come la nazione italiana non debba accettare quella precedenza, dopo che per le stesse ragioni ha fatto assai più, accettando la istituzione di un matrimonio civile accanto al matrimonio ecclesiastico. A chi ciononostante si affatichi di fare insorgere la coscienza religiosa del paese contro una legge che infin dei conti non fa che introdurre una insignificante innovazione di forma, il buon senso di ognuno risponde che nel più sta il meno,

che chi vuole il fine deve volere i mezzi necessari a raggiungerlo.

Ho detto che nella *generalità dei casi* la precedenza del matrimonio civile al religioso non può maggiormente offendere la coscienza religiosa, di quello che la stessa istituzione del matrimonio civile. Non nego che vi può essere un caso in cui quella offesa verificasi, e tale è il cosidetto matrimonio *in extremis*, tutte le volte che il matrimonio, specialmente religioso, è un mezzo onde tranquillare la coscienza, e il ministero del sacerdote è più pronto di quello dell' ufficiale civile. Il lasciar morire un uomo tormentato da rimorsi che il matrimonio religioso acquieterebbe, il lasciarlo morire mentre il prete è lì presente e pronto a raccogliere il suo consenso, solo perchè l'ufficiale dello stato civile non è ancor sopraggiunto, questo spettacolo, non lo nego, è doloroso e crudele. Ma a questo caso eccezionale si può, come renderò più chiaro in seguito, provvedere in modo eccezionale del pari, e, si dovesse anche in esso abbandonare il principio generale che io vado propugnando, non rimarrebbero per nulla scosse le ragioni del medesimo, e non ne ritrar-

rebbe alcuna forza l'obbietto della libertà di coscienza rispetto a tutti gli altri casi.

Ho parlato finora della libertà di coscienza dei cittadini. Ma contro il progetto Vigliani insorsero i sacerdoti allegando altresì la libertà loro di cooperare al sacramento del matrimonio, come di amministrare qualunque altro sacramento a chiunque vi sia idoneo secondo le leggi della Chiesa.

Io non posso tacere la maraviglia e il dolore che provo leggendo le proteste di molti Vescovi italiani contro una riforma la quale tende a togliere di mezzo tante immoralità di cui è fatto strumento lo stesso matrimonio religioso, tante profanazioni di un atto di cui si dice: *sacramentum hoc magnum in Christo et in Ecclesia.* Io capisco che il Clero abbia potuto disapprovare e scongiurare il matrimonio civile, prima che fosse introdotto, ma ora che questo è diventato una istituzione dello Stato, mi pare che dovrebbe essere ufficio di quei custodi della pubblica morale il cooperare anch'essi, o almeno il non opporsi, a che il conflitto di questa istituzione col matrimonio ecclesiastico fosse il meno pericoloso possibile alla morale, a che, si dica pure col linguaggio degli avversarii

del matrimonio civile, questa istituzione producesse il minor male possibile ([1]). E tanto meno lo capisco al pensare che i Vescovi delle Chiese di Francia non esitarono in un Concilio del 1797 a riconoscere quello che oggi i Vescovi italiani vorrebbero dare ad intendere incompatibile colla religione ([2]).

([1]) Dice benissimo il Carrara (l. c. p. 31) che il sacerdote il quale sa volersi da taluno contrarre matrimonio religioso soltanto per rimaner libero di abbandonare a suo talento la moglie e i figli, ha il dovere religioso di biasimare quel proposito, nè può osteggiare il matrimonio civile se non per ignoranza o per fanatismo.

([2]) Ecco il decreto del Concilio sull'argomento in quistione . . . art. XIII. *La benédiction nuptiale ne sera jamais donnée qu' après que les époux auront rempli les formalités prescrites par la loi civile.* Firmati 33 vescovi, 10 procuratori di vescovi assenti, 5 preti deputati di Chiese vacanti, 50 preti deputati delle diocesi (*Piola*, La libertà della Chiesa, Milano Hoepli 1874 p. 249 i. n.). Ed anche oggidì sembra che siffatto modo di pensare sia tutt'altro che proscritto dal sacerdozio. Si dice infatti che a Roma subito dopo la promulgazione della nuova legislazione italiana il Cardinale Vicario abbia diramato una pastorale ai parroci ordinando loro di non

Ma perchè i Vescovi e il Clero vogliono rimaner sordi ai reclami tanto imperiosi della pubblica mora-

ammettere al matrimonio religioso chi non siasi messo in regola coll'ufficio dello stato civile. Pochi giorni fa (Aprile 1875) si leggeva nei giornali che un parroco milanese rifiutò la benedizione nuziale a due sposi che non si erano ancora maritati al municipio.

Questa ultima notizia mi porge occasione di rendere una testimonianza ben dovuta al Clero milanese, che tanto si distingue fra gli altri in Italia per temperanza e meritata autorità e simpatia in tutte le classi della popolazione. Nella statistica dei matrimoni soltanto religiosi in Italia dal 1.° Gennaio 1866 a tutto Dicembre 1871, aggiunta dal Vigliani al discorso con cui accompagnò la sua proposta (p. 6, i.n.), si scorge che il numero minore di quei matrimoni fu nella diocesi di Milano, dove raggiunse la sola cifra di 587, mentre al disopra di questa cifra la meno alta fra tutte le altre è di 1367 per la diocesi di Casale. Codesto confronto non è stato fatto finora da nessuno, ch' io sappia, eppure non è che col confronto dei dati che si possono capire e apprezzare le statistiche, e la suavvertita differenza di cifre è troppo rilevante perchè non abbia un significato, meritevole di essere studiato e posto in chiaro. Per me il poco numero dei matrimoni

lità, e pongono ciecamente al disopra di essi l'autorità delle leggi canoniche, le quali, come non riconoscono

soltanto religiosi nella diocesi di Milano è dovuto da una parte al patriottismo di quella popolazione, alla quale nella sua grande maggioranza non sono meno accette e rispettabili le leggi dello Stato di quelle della religione e della Chiesa, ma in parte è dovuto altresì alla saggezza e temperanza tradizionali del clero ambrosiano. Preziose qualità, le cui origini e i cui benefici effetti meriterebbero uno studio accurato, che non potrebbe essere breve, epperò non sarà neppur da me tentato nella presente occasione. Ma intanto è bene che questi fatti siano posti sott' occhio all' Italia, e ai suoi pubblicisti, i quali pur troppo colla soverchia generalità delle loro supposizioni, dei loro principj, delle loro invettive, non solo parlano spesse volte un linguaggio che, specialmente nella quistione fra Chiesa e Stato, non riesce egualmente intelligibile e opportuno in tutte le parti d' Italia, ma, quel che è peggio, chiudono gli occhi a sè ed agli altri su dei germi di bene, i quali racchiudono la speranza e potrebbero fors' anche, se coltivati opportunamente, diventare il principio di sospirati mutamenti, di cui ora non si intravede neppur da lontano la possibilità. Se la maggioranza del Clero italiano avesse le ten-

la competenza dello Stato nelle materie matrimoniali, molto meno consentono che il ministero matrimoniale del sacerdote incontri nessun ostacolo, e per nessun motivo, da parte dello Stato, potranno essi a buon diritto invocare contro di questo la libertà della coscienza onde giustificare la loro ostilità?

Io non lo credo, appunto perchè con quel loro disconoscere la competenza dello Stato in una materia nella quale questa competenza è già affermata in Italia da molti anni per opera di leggi costituzionalmente emanate, il Clero e i Vescovi si pongono di fronte allo Stato in una situazione diversa da quella di tutti gli altri cittadini, e veramente eccezionale. Non è la libertà di coscienza che possono invocare i

denze e lo spirito di cui è animato il Clero ambrosiano, non vi ha dubbio che il conflitto fra Chiesa e Stato sarebbe in Italia meno aspro e meno pericoloso alla nazione. Ma chi può dire che non si possa arrivare nel rimanente d'Italia alle favorevoli condizioni ecclesiastiche in cui versa da secoli il territorio milanese? Per lo meno prima di nulla affermare o negare in proposito sarebbe bene avvertire e studiare cose ignorate o volute ignorare da un gran numero dei nostri scrittori di cose pubbliche.

sacerdoti nella quistione attuale; ciò che essi invocano è in realtà, quand'anche le parole siano differenti, il diritto di ignorare lo Stato e la sua competenza in tutto ciò riguarda il matrimonio. Ora questo diritto non è certamente possibile che lo Stato riconosca, e neppure ammetta che se ne discorra. In altri termini, di fronte ad uno Stato che ha introdotto il matrimonio civile riesce evidentemente fuori di proposito e impossibile a tollerarsi la guerra mossa dal Clero contro una legge nuova intesa ad assicurare l'efficacia di quella istituzione, che il Clero non riconosce e detesta, e per la sola ragione che non la riconosce e la detesta. Più grave, ma in pari tempo, più manifesto abuso della espressione libertà di coscienza non si saprebbe di certo immaginare.

L'ostilità del Clero al Progetto Vigliani non è altra cosa che una manifestazione di più della inconciliabilità del diritto canonico e del diritto civile nel regime del matrimonio, un episodio di più nella secolare e forse perpetua lotta del potere laico e del potere della Chiesa. Essa non può avere diverso significato, imperocchè le gravi ragioni, la imperiosa necessità di quella riforma, non sono negate e nep-

pure accennate dal Clero, come pure sarebbe stato necessario, se in questa lotta egli mirasse realmente ad altro fuorchè a far guerra allo stesso matrimonio civile, che ora è vano, quand'anche non fosse irragionevole, il combattere. Ciò essendo, lo Stato non ha che un partito a prendere, che anche a lui è dettato ed imposto imperiosamente dal suo passato, cioè dalla legislazione che si è già data da più di otto anni. Dopo avere istituito il matrimonio civile, lo Stato non può ammettere obbiezione di sorta, nè può dubitare un istante del suo diritto, pari al dovere, di prevenire la disastrosa concorrenza di un altro matrimonio, e di fiaccare prima di ogni altra, l'opposizione di chi non vuole impacci al matrimonio religioso, soltanto perchè ignora e disconosce, e non ha mai tollerato, ed ora vorrebbe tolto di mezzo il matrimonio civile.

La sola concessione che io crederei potersi e doversi fare alla coscienza del sacerdote nella celebrazione del matrimonio, è quella stessa che già dissi poc'anzi non potersi rifiutare ai privati cittadini nel caso di matrimonio *in extremis*. Trattenere a forza i sacerdoti dal cooperare al sacramento matrimo-

niale in quel supremo momento, sarebbe di certo intollerabile durezza, e vera e inutile tirannia, cui essi ben rade volte sottometterebbonsi, senza che la pubblica opinione scorgesse in questo loro contegno un fatto meritevole di pena. Su questo punto ritornerò, come già dissi, nel seguito del presente studio.

Osserverò da ultimo circa il preteso obbietto della libertà di coscienza, che se anche il nuovo Progetto di legge fosse veramente inconciliabile colle credenze religiose, di alcuni cittadini non sarebbe ancora vinta la causa degli oppositori. Imperocchè non bisogna esagerare il rispetto dovuto alla libertà di coscienza fino ad anteporre le parole alle cose, e farsi un idolo di cieca venerazione. La libertà di coscienza non è maggiormente un diritto assoluto ed incondizionato, di quello che un' altra libertà o diritto individuale qualunque. Chi può infatti sostenere che basti l'essere un principio, una abitudine, suffragata dall'insegnamento di una religione, perchè la si debba rispettare ed ammettere in nome della libertà di coscienza, e non ostante un grave danno, od anche la

rovina della società? Chi vorrebbe tollerare per esempio la poligamia mormoniana in nome della libertà di coscienza? Codesta libertà ha quindi manifestamente per condizione la sua compatibilità colla ragione, e conseguentemente coi principj e colle esigenze del vivere civile, di cui è interprete sovrano lo Stato suffragato dalla pubblica opinione. A tutti è noto che nella storia della società moderna le limitazioni di una malintesa libertà di coscienza furono sempre tante quante le contraddizioni fra il diritto canonico e le convinzioni e le istituzioni civili dei popoli liberi; niuna maraviglia quindi che anche la precedenza del matrimonio civile al religioso, quand' anche fosse in contraddizione coll'insegnamento religioso, possa non ostante venir proposta ed accettata come lo fu la stessa istituzione del matrimonio civile, che la Chiesa non ammette nè riconosce, ma che lo Stato ritiene indispensabile, e la maggioranza dei cittadini pratica e rispetta.

Non maggiormente fondata dell' obbiezione desunta contro il Progetto Vigliani dalla libertà di coscienza del popolo e del Clero, parmi quella che

altri volle desumere dai principj che regolano i rapporti fra la Chiesa e lo Stato, e segnatamente dal principio: *libera Chiesa in libero Stato.* E di vero, questo principio si pretese di applicarlo alla quistione attuale, dicendo che se il Clero ha da essere libero, non lo si deve poter punire perchè ha esercitato il suo ministero, non facoltativo, ma obbligatorio, di cooperare al sacramento del matrimonio. La mia risposta è semplice e perentoria. Ha o non ha lo Stato il diritto di credersi competente a difendere una istituzione da lui introdotta, contro il Clero che la disconosce e la mette in pericolo? Nessuno vorrà rispondere di no. Or bene, se lo Stato ha quel diritto, la circostanza che la guerra mossa dal Clero ad una data istituzione dello Stato, quale è appunto il matrimonio civile, provenga da un obbligo inerente al suo ministero, oppure da tutt' altro motivo, non può portare di certo differenza nessuna nelle conseguenze. Che se l'ostilità del Clero gli è appunto imposta dalle leggi che esso riconosce, lungi dall' essere questa circostanza un motivo per sottrarlo alla repressione delle leggi dello Stato, essa prova soltanto che il principio *libera Chiesa in libero Stato*

nella sua generalità ed assolutezza è falso ed inammissibile.

Procederò ora a più speciali considerazioni intorno al Progetto Vigliani, all' esame cioè dei mezzi concreti che esso pone in opera onde assicurare lo scopo che si propone. Questi mezzi sono la punizione dei conjugi, e quella del sacerdote che abbiano contravvenuto alla nuova legge.

La prima considerazione che intorno ad essi farò, mi vien suggerita da una obbiezione od eccezione per così dire pregiudiziale, che fanno gli avversari, dicendo essere inutile costituire un nuovo reato dove si potrebbe procedere invece applicando le leggi penali esistenti, e tutt' al più correggendo in qualche punto il diritto civile comune. Basterebbe cioè secondo gli avversari del Progetto Vigliani che coloro i quali contrassero matrimonio soltanto religioso onde conservarsi un diritto privato, che maritandosi civilmente perderebbero, venissero considerati *rei di frode*, e come tale puniti: — che chi abbandonasse una femmina onesta dopo averla sposata in Chiesa, venisse considerato e punito come *stupratore*: —

che chi abbandonasse la prole avuta da un matrimonio ecclesiastico venisse ritenuto reo di *abbandono di prole:* — che la paternità dei figli nati da matrimonio ecclesiastico potesse essere giudizialmente dimostrata.

Le suddette proposte verranno da me esaminate dal duplice punto di vista della loro pratica opportunità e della loro intrinseca ammissibilità.

Rispetto al primo punto di vista sembrami di poter subito fare una osservazione generale, poco favorevole a tutte quelle proposte complessivamente considerate. Se io non m'inganno, quand' anche le si potessero tutte quante ammettere, il vantaggio che da una parte ne deriverebbe, sarebbe più che sorpassato dall'altra da inevitabile danno. Imperocchè si diminuirebbero bensì in quella guisa i pericoli cui la libertà del solo matrimonio religioso espone la donna e la prole, ma con ciò si provocherebbe una maggior frequenza di tali matrimoni anzichè scemarne il numero. In altri termini, si attenuerebbe il pericolo privato del matrimonio soltanto religioso, ma se ne accrescerebbe il pericolo pubblico. Il qual pericolo pubblico consiste, come notai di sopra, in un infiacchimento generale

della moralità che presiede alla regolata congiunzione dei sessi ed alla procreazione, e in una minor sicurezza dei diritti delle mogli e dei figli.

Gli accennati provvedimenti però, prima di essere inopportuni, sono a mio parere giuridicamente impossibili, ad eccezione di uno solo, del parificare cioè il matrimonio religioso al civile di fronte alla condizione di celibato o di vedovanza. Questo principio è oramai sicuro nella giurisprudenza nostra e tende di certo direttamente a scemare il numero dei matrimoni soltanto religiosi; ma il Progetto Vigliani lo racchiude digià (art. 5), e gli avversari qui non fanno che confermarlo. Se non che a quel principio di mero diritto civile essi vorrebbero aggiunta una sanzione penale, a titolo di frode, contro chi contraesse matrimonio soltanto religioso nella mira di non perdere diritti condizionati al celibato o alla vedovanza. Questa sarebbe davvero una novità, ma tal novità da non potersi accettare a mio credere, senza sovvertire i più elementari canoni del diritto penale. Imperocchè gli atti fraudolenti veri e propri sono sempre atti giuridici, intesi al conseguimento di un lucro illecito, e da questa circostanza proviene la loro puni-

bilità, la quale non è mai concepibile ove gli atti che ne sono accompagnati non abbiano giuridica consistenza. Or bene il matrimonio soltanto religioso non è di certo un atto giuridico, è un non ente: come mai un non ente produrrà un effetto qualunque, e pel suo effetto potrà essere punibile? Che se si ammette equivalere il matrimonio soltanto religioso al civile nel dar luogo alla verificazione della condizione di celibato o di vedovanza, allora la qualifica di frode apposta al matrimonio religioso vien meno anche per l'ovvia ragione che non ci può essere atto delittuoso da cui non provenga danno di sorta alcuna.

Rispetto a tutti gli altri provvedimenti, mi preme di avvertir subito che lo sfavorevole giudizio da me pronunciato consuona perfettamente con una dichiarazione del mio illustre collega Prof. Carrara, il quale (*Il delitto e il matrimonio ecclesiastico* p. 20) dice: « non è *difficile* che *qualche* criminalista di *buona scuola* trovi ripugnanza avverso questo pensiero di adattare ai casi che qui configuro, i titoli di *stupro*, di *frode*, di *abbandono di fanciullo*, di *soppressione di stato* ». A queste parole io sottoscrivo, e soltanto

soggiungo che se per ammettere siffatti concetti è necessario appartenere ad una *cattiva scuola* criminale, gli avversari dei medesimi sarà *difficile* che non siano *moltissimi*. Ad ogni modo, affinchè ognuno giudichi a quale scuola io appartenga, se buona o cattiva, dirò brevemente le ragioni per le quali io penso a quel modo.

Comincio dal preteso stupro della donna sposata soltanto in Chiesa e poscia abbandonata. Questo preteso stupro suppone certamente che all' atto di conchiudere il matrimonio religioso l'uomo abbia maliziosamente promesso alla donna il matrimonio civile, al solo scopo di averla sottomessa al voler suo a guisa di moglie. Ciò posto, ne consegue che la nuova sanzione penale avrebbe l'effetto di lasciare impunita la maggior parte dei matrimoni soltanto religiosi, i quali, come sopra dimostrai, o vengono contratti di pieno consenso delle parti, che si accordano nell'ingannare in quel modo la loro coscienza e la società, oppure vengono contratti per effetto della prepotenza di una delle parti, le più volte dell'uomo, a cui l'altra parte è costretta piegarsi a modo di transazione. Considerata poi in sè quella

od altro qualunque titolo di pena sia posto in essere soltanto coll'atto dell' abbandono, e non colla stessa conchiusione del matrimonio religioso. E poi, se si deve punire di stupro o di altro delitto qualunque l'uomo il quale abbandona la donna sposata in Chiesa, cui non tenne la promessa di sposarla anche civilmente, io non capisco perchè nessuna pena debba infliggersi alla donna che siasi condotta nella stessa maniera di fronte all'uomo. In questo modo i fautori del provvedimento in discorso pare che abbiano paura di far giustizia completa fra i privati, affinchè altri non richieda loro una giustizia più completa, la quale assicuri oltre al diritto dei privati anche quello della società. Nella seconda ipotesi la proposta dottrina mi riesce del tutto incomprensibile. Imperocchè io non posso in nessun modo ravvisare lo stupro od altro delitto qualunque nel semplice fatto dell'abbandono di una donna verso la quale non si hanno doveri giuridici, all'infuori di quelli che si possono avere verso una semplice concubina nell'occasione della gravidanza e del parto, in un fato che non sarebbe nè stupro, nè delitto neppure se commesso verso la vera e propria moglie, riconosciuta dalla legge.

Vengo ora all'abbandono della prole avuta da un matrimonio soltanto religioso. La proposta di costituire in reato di *abbandono di prole* il fatto di chi avendo conchiuso il matrimonio soltanto in Chiesa, si allontana arbitrariamente e per sempre dalla prole, sia per conchiudere un matrimonio civile, sia per vivere in perfetta libertà, può forse illudere sulle prime in grazia di un equivoco, dissipato il quale essa risplende invece in tutta la sua assurdità. Imperocchè, o si tratta di un abbandono di prole; avente tutti gli estremi di questo reato, anche se commesso da genitori illegittimi, e allora è certamente il caso di punire, ma questo caso non esce fuori dei termini del diritto comune, perchè il matrimonio religioso viene ad essere riguardato come un puro e semplice concubinato. Oppure si intende che il preteso abbandono di prole consista nel semplice fatto del passare o ambedue i genitori od un solo di essi a matrimonio civile con persona differente dall'altro coniuge, sposato in chiesa, e allora si viene a punire un fatto che non è contrario nè al diritto dei genitori nè a quello dei figli.

Finalmente anche alla proposta di ammettere la

ricerca della paternità in confronto di persona unita in matrimonio soltanto religioso, io non posso sottoscrivere. Non che io dubiti della ingiustizia del divieto della ricerca paternità, iscritto nel nostro Codice Civile, ligio in questa materia all'esempio francese. Tutt'altro: la necessità di ammettere tale ricerca è da molto tempo una mia convinzione, che ho esposta e propugnata nella scuola e cogli scritti, e che ogni giorno mi diventa più forte ed imperiosa, sia che io consideri la quistione dal lato della giustizia e della morale, sia che dal lato della pratica convenienza. Ed ho molto piacere che anche il mio collega Carrara abbia recentemente dichiarata la stessa opinione (v. *Il delitto e il matrimonio ecclesiastico* pag. 14 e segg. i. n.). Ma appunto perchè io trovo ingiusto e dannoso il divieto della ricerca paternità, non so comprendere che esso abbia a cessare rispetto ad alcune procreazioni soltanto, e non rispetto a tutte. Imperocchè nessuno vorrà immaginare al certo che un processo di dichiarazione di paternità in confronto di persona unita in matrimonio religioso abbia ad essere condotto diversamente da un simile processo contro persona sciolta da ogni vincolo matrimoniale

religioso e civile, a meno che voglia immaginare qualche presunzione *juris* a favore del matrimonio religioso, analoga a quella da cui è assistita la procreazione di donna maritata. Che se differenze non vi possono essere fra l'un caso e l'altro, come non dovrà riuscire ripugnante ed intollerabile l'eccezione fatta a favore di un caso, e a danno dell' altro? Codesta ripugnanza non risentirebbero i cittadini allora soltanto che l'invocato provvedimento avesse l'effetto di confondere le loro idee, inducendoli a ravvisare nel matrimonio religioso un istituto che la legge protegge e rispetta, quantunque non lo riconosca per vero matrimonio, confusione di idee che lo Stato ha invece tutto l'interesse di scongiurare.

Riassumendo il fin qui detto, parmi di poter conchiudere rifiutando totalmente il progetto di frenare la licenza dei matrimonii soltanto religiosi, adattandovi sanzioni desunte dal diritto esistente. Sanzioni di questo genere non si possono neppur concepire se non facendo aperta violenza alla ragione penale la più elementare; fossero anche possibili, l'effetto loro sarebbe ancora lontano dalle mire e dai reali interessi della società, perchè consisterebbe

nel prevenire gli abusi del matrimonio soltanto religioso piuttosto che nel prevenire lo stesso costume di matrimoni siffatti, come un abuso esso medesimo della libertà. Egli è quindi fuor di dubbio che a raggiungere codesto fine sono necessari nuovi principii di diritto, e nuove minacce di pene, gli uni e le altre intese a rappresentare e colpire il male nel suo vero aspetto, e direttamente, e nel vivo. Il Progetto Vigliani, in quanto ha appunto tale mira e tale carattere, non può di certo essere biasimato, e scartato con una eccezione per dir così pregiudiziale.

Or rimane a vedere se le singole disposizioni del Progetto Vigliani siano buone ed opportune, e se nel loro insieme esse racchiudano nè più nè meno di quanto era necessario a raggiungere lo scopo.

L' articolo 1.° che stabilisce la precedenza del matrimonio civile al religioso, e l'articolo 5. che sancisce la equivalenza dei due matrimonii nel far perdere diritti patrimoniali condizionati allo stato di celibato o di vedovanza, pajommi, dopo le cose dette sopra, meritevoli di piena approvazione.

Gli articoli 2.° e 3.° sono i più importanti del Progetto, perchè racchiudono il concetto del nuovo reato, e le relative sanzioni penali, che formano la vera sostanza della legge proposta.

Or bene finchè io considero in generale il concetto del Ministro, di annoverare fra le azioni punibili la conchiusione del matrimonio religioso scompagnato dal civile, mi credo in diritto, dopo tutte le cose fin qui dette, di dichiarare evidente e incontrastabile la intrinseca giustizia, l'opportunità e la necessità di tale concetto. Nè di altre obbiezioni o difficoltà reputo oramai dovermi far carico, fuorchè di quelle che per avventura riguardino soltanto il modo e i termini coi quali il suaccennato concetto è stato concretato nel progetto ministeriale.

L'articolo 3.° colpisce di multa da cento a cinquecento lire gli sposi che contravvengono alla disposizione dell'art. 1.°: l'art. 2.° commina per lo stesso titolo al sacerdote una multa maggiore, cioè da duecento a cinquecento lire, e in caso di recidiva il carcere da due a sei mesi.

In queste disposizioni se vi ha cosa che possa suscitar subito qualche dubbio e qualche difficoltà, è

la disuguaglianza delle pene fra gli sposi e il sacerdote, non certo il vedere i primi ed il secondo contemporaneamente puniti. Eppure, cosa incredibile a chi non conosce i precedenti storici della nuova legge, il secondo punto è stato invece censurato maggiormente dal primo. Della quale censura la cagione fu il vedere che fino ad ora tutte le leggi che hanno vietato e punito il matrimonio religioso celebrato prima del civile, e in particolare il Codice penale francese (art. 199, 200 [1]), e la legge prussiana del 16 Marzo 1874

[1] Art. 199: tout ministre d'un culte quì procedera aux cerémonies religieuses d'un mariage, sans qui il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l' état civil, sera pour la premiere fois puni d'une amende de 16 fr. à 100 fr. — Art. 200: en cas de nouvelles contraventions de l'espéce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir: pour la premiere récidive d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et pour la seconde de la détention.

L'art. 200 è stato modificato nella riforma penale del 1832 colla sostituzione della pena della detenzione a quella della deportazione che era sancita nel Codice penale del 1810.

(§. 24) [1] colpiscono esclusivamente il ministro del culto, e lasciano impuniti gli sposi. Per me, io non dubito che la via seguita dal Vigliani è la sola giusta. Avendo io dimostrato che l'abuso dei matrimoni soltanto religiosi proviene principalmente da oblique intenzioni, da poca moralità dei contraenti, quell'esimere appunto costoro dalla punizione parmi sovrana ingiustizia, e somma inopportunità, che toglie alla legge la maggior parte della sua efficacia, e la fa colpire fuori del segno. Epperò io sono venuto fin qui ragionando appunto di una innovazione legislativa intesa principalmente a colpire i conjugati soltanto in Chiesa, e chi mi ha seguito nei precedenti ragionamenti non potrà non provare al pari di me la più gran meraviglia che ci sia in Italia chi, volendo proscritto e punito l'abuso del matrimonio ecclesiastico contratto prima del civile, proponga l'impunità dei contraenti,

[1] §. 24. Dove la presente legge verrà applicata, un matrimonio civilmente valido potrà esser conchiuso soltanto nella forma prescritta dalla legge medesima. Il matrimonio religioso non può celebrarsi se non dopo la conchiusione del matrimonio davanti l' ufficiale civile (§. 337 Cod. pen.) — Il §. 337 del Cod. pen. prussiano dice:

e la sola punizione del Ministro del culto. Non aggiungerò altre parole su questo proposito, e soggiungerò soltanto che se la ragione per cui anche in Italia altre volte si era proposto di seguire nell'argomento in discorso l'esempio francese, fu l'opinione che il semplice matrimonio religioso non fosse maggiormente punibile nei contraenti del vero e proprio concubinato [1], la proposta Vigliani che da quell'esempio si allontana è unanuova conferma della giustezza della tesi da me precedentemente propugnata: che quel confronto non ha fondamento di sorta, e che il matrimonio contratto soltanto in Chiesa devesi consi-

un ministro del culto od altro qualunque ecclesiastico, il quale proceda alla solennità religiosa del matrimonio, prima di aver avuto la prova che l' atto di matrimonio sia stato assunto dall'ufficiale dello stato civile, ove tale atto sia necessario per la validità civile del matrimonio (*), verrà punito con multa fino a cento talleri, e con la prigionia fino a tre mesi.

[1] Conf. Filomusi Guelfi nel suo bellissimo scritto: *Il matrimonio religioso e il diritto*, Roma, 1874, p. 12.

(*) Queste parole accennano alla previsione della legge sul matrimonio civile che allora non era ancor stata pubblicata.

derare oggigiorno in Italia da tutt' altro punto di vista.

Ritornando alla disuguaglianza di punizione fra gli sposi e il sacerdote, essa colpisce di certo maggiormente chi vorrebbe esente affatto da pena il sacerdote intervenuto ad un matrimonio religioso non preceduto dal civile, che non i partigiani della punizione di tutti coloro che ebbero parte a tale matrimonio. La prima opinione, professata per verità da pochissimo, io non stimo dovermi qui troppo dilungare a combatterla; imperocchè in quanto essa vien sostenuta argomentando dalla violenza che il legislatore in tal modo viene a fare alla coscienza sacerdotale, io ho già esposto più sopra la insufficienza di questo argomento; e in quanto la si vuol propugnare asserendo la responsabilità del sacerdote non potersi paragonare a quella degli sposi, la cui volontà è causa principalissima del matrimonio, sia religioso, sia civile, altrettanto ovvia quanto valida è la risposta che per impedire un atto qualunque, come per farlo accadere, bisogna agire su tutti coloro i quali in qualunque modo vi hanno parte diretta. Il Progetto Vigliani contraddice apertamente a siffatta opinione,

e di ciò io non posso che lodarlo, ma debbo pure apertamente dichiarare che la mia approvazione si limita al concetto di non esimere il sacerdote dal divieto e dalla pena dell' atto che si vuol impedire, e non si estende alla maggior punizione del sacerdote, quale appunto nel Progetto è divisata. Che nel sacerdote si punisce la recidiva, e non negli sposi, perchè solo pel sacerdote la recidiva è possibile nel nuovo reato, non è di certo ingiustizia, e non è tampoco vera disuguaglianza. Ma che per una prima disobbedienza alla legge il sacerdote venga punito più degli sposi, io non lo posso accordare, sembrandomi questa una ingiustizia non minore dell'altra opposta, e dianzi accennata, di punire cioè gli sposi soltanto, lasciando impunito il sacerdote. A quest'ultima eccessiva opinione non è necessario rispondere coll'eccesso contrario. Imperocchè se non è vero che il sacerdote non sia parte egli pure nel matrimonio religioso, non è vero neppure che egli vi abbia una parte più importante di quella degli sposi. La maggior punizione del sacerdote non può tentarsi di giustificare se non pel motivo che si suppone nel clero una maggior resistenza che nel rimanente dei cittadini alla nuova

legge proposta. Ma di questo motivo sembrami siasi già tenuto bastevol conto prevedendo la recidiva dei sacerdoti, e punendo questa con una pena assai grave; imperocchè i sacerdoti non possono osteggiare la nuova legge una volta sola, e in una sola occasione, ma sempre in tutti i casi e le occasioni, epperò ciò che maggiormente varrà a trattenerli da sì fatto contegno sarà la maggior pena comminata alla recidiva anzichè alla prima infrazione. Io propongo per conseguenza che la pena comminata dall' art. 3. agli sposi, venga estesa tal quale anche ai ministri del culto, rimanendo inflitta soltanto a questi ultimi la pena della recidiva.

Ineccepibile mi sembra l'art. 6, che prefigge un certo tempo ai conjugati religiosamente prima dell' attuazione della legge nuova, affinchè contraggano anche il matrimonio civile senza incorrere in veruna responsabilità penale.

Dubito invece moltissimo dell' opportunità della massima sancita nell' art. 5, che dopo l' attuazione della nuova legge, il matrimonio religioso contratto prima del civile non esponga gli sposi a penale responsabilità, ove dentro tre mesi da quel matrimonio essi

celebrino anche il matrimonio civile, quantunque sia stato già iniziato processo penale contro di loro, od anche pronunziata condanna, purchè questa non sia ancor stata eseguita.

Quando una legge è stata disobbedita, e questa disobbedienza è punibile, io non so comprendere una ubbidienza tardiva, se la legge disubbidita non tanto imponeva di fare, quanto piuttosto vietava di porre in essere un dato fatto positivo. Imperocchè il fatto illecito posto in essere contro la volontà del legislatore sussiste e non può essere cancellato. La legge che vuole la precedenza del matrimonio religioso al civile, non impone nè l'un matrimonio nè l'altro, ma impedisce che l'uno anteceda l'altro. Se quindi taluno si è maritato in Chiesa prima che al municipio, egli ha infranto con quel fatto la legge, e da quel momento è incorso nella pena, la quale non gli può essere maggiormente condonata di quello che la infrazione si possa far diventare non avvenuta. Parmi quindi che il citato articolo faccia ai pugni colla logica. Gravissima pecca, la quale diventa ancor più evidente per la circostanza che il procedimento penale contro chi abbia contratto il matrimonio religioso prima del

civile, si deve iniziare giusta il Progetto subito dopo quel fatto, e non già differire fino a tre mesi dopo, a costo di rendere vana persino una sentenza condannatoria già pronunziata e non ancora eseguita. Che dire poi della pratica sconvenienza di costringere i tribunali ad incoare ad ogni istante procedure odiosissime di loro natura, colla prospettiva di vederle riescire inutili, quand'anche ultimate, per mera volontà dell' imputato? Che se si ripensa a quello scopo, fra i precipui, della nuova legge, di far sì che cittadini morigerati, cui sta a cuore l'osservanza di ambedue le leggi e le forme matrimoniali, non si mettano nel pericolo di non poter conchiudere un matrimonio giuridico, cominciando dal religioso colla mira di far susseguire a questo il civile, scorgesi chiaramente che siffatto importantissimo scopo rimane frustrato del tutto dall' articolo in discorso. (1)

Riprendendo ora a considerare il Progetto di legge nel suo insieme mi ritorna alla mente una

(1) Leggo nel Filomusi Guelfi (l. c. p. 38) che la stessa opinione è già stata propugnata dal valente napoletano Mariano.

lacuna, di cui ho già fatto menzione più sopra, il difetto cioè di un eccezionale provvedimento rispetto al matrimonio *in extremis.*

Niuno al certo dei miei lettori vorrà dissentire da me circa la soverchia durezza di cui, come già sopra notai, renderebbesi colpevole il legislatore, sia verso il privato cittadino, sia verso il sacerdote, facendo ostacolo al matrimonio religioso di un morente, ansioso di concluderlo prima del civile. Qualunque sia il motivo di un matrimonio in *extremis*, basta il riflesso che il rito religioso è pel credente un obbligo di coscienza, che in quel supremo momento gli preme di soddisfare prima di qualunque altro, perchè il trattenernelo per qualunque motivo appaja una crudeltà, di cui può esser vittima oltre al morente e al sacerdote, anche una terza persona, e talvolta più di una, fra i superstiti. Se poi il matrimonio sia pel morente una riparazione di antecedenti sregolatezze, più ancora se esso debba servire a dare onorevole stato a figli illegittimi, quella crudeltà diventa davvero insopportabile. Essa non può di certo venire legittimata neppure coi gravi argomenti che in tesi generale suffragano la precedenza

del matrimonio civile al relegioso. Imperocchè le ragioni dell'umanità debbono prevalere a quelle dell'ordine pubblico, quando per eccezione le prime vengano a cozzo colle seconde, epperò se la precedenza del matrimonio civile al religioso deve essere regola perchè l' ordine pubblico la esige, il contrario deve ammettersi come eccezione nel caso in discorso, perchè l'umanità, cioè il rispetto dei più preziosi interessi dell'individuo, lo reclama del pari. Io non esito quindi a proporre che al Progetto Vigliani si aggiunga un articolo in cui si dichiari che il matrimonio di persone versanti in pericolo di morte possa celebrarsi col rito religioso prima che col civile, e in pari tempo si prefigga un termine, dentro il quale, ove il creduto moribondo risani, debbasi conchiudere il matrimonio civile, decorso il qual termine senza che questo matrimonio sia stato celebrato, la giustizia abbia il suo corso, non già, s' intende bene, contro il sacerdote, ma contro gli sposi soltanto.

A questa proposta non parmi si possa obbiettare che, scansando un inconveniente, essa ne produca altri della stessa importanza. Imperocchè non è possibile

che della introdotta eccezione qualcuno abusi simulando un pericolo di vita che non esiste; di siffatta simulazione l'interesse non iscorgesi per nessuno. E neppure si può obbiettare come un ostacolo la difficoltà di constatare il reale pericolo della vita, giudizio che i medici hanno continuamente occasione di pronunciare. Io non vorrei però che la legge esigesse il consenso del medico per autorizzare il sacerdote ad unire in matrimonio un moribondo senza aspettare l'arrivo dell'ufficiale dello stato civile, o prima che questi faccia la parte sua; chè altrimenti la tardanza del medico potrebbe talvolta cagionare gli stessi imbarazzi come quella dell'ufficiale dello stato civile. Si lasci pure tutta intiera agli sposi e al sacerdote la responsabilità di quel fatto; l'inganno in cui essi possono cadere, oltre all'essere degno di compatimento, non potrà, neppur diventando frequente nella pratica, avere per effetto di rendere, nè tampoco far parere illusoria la legge della precedenza del matrimonio civile al religioso, perchè i casi di reale o creduto pericolo di vita non potendosi simulare, come dianzi avvertiva, costituiranno sempre anche agli occhi del pubblico una eccezione

abbastanza ben determinata, per non compromettere l'autorità della regola.

Vero è che la eccezione da me proposta può avere in fin dei conti l'effetto che vi sia qualcuno fra i viventi, il quale davanti alla Chiesa sia vedovo, o sia figlio legittimato per susseguente matrimonio, davanti allo Stato nol sia. Ma quale pratico inconveniente si può scorgere nell'un caso e nell'altro? Io non saprei davvero. Imperocchè, rispetto al primo caso, vuolsi riflettere che ciò chè la legge vuole conseguire nella pratica ordinando la precedenza del matrimonio civile al religioso, è che due persone non convivano colla qualità di coniugi riconosciuta dalla Chiesa e non dallo Stato, non già che taluno non si reputi e venga riputato aver conchiuso matrimonio religioso con un defunto, ed ora essere vedovo soltanto di fronte alla Chiesa. Io non nego che questa vedovanza, dalla legge civile non riconosciuta, possa occasionare qualche spiacevole effetto, come per esempio, trattandosi di una donna, il venir meno l'impedimento del tempo del lutto rispetto a un secondo matrimonio, e in generale il non potere il vedovo nè la vedova far valere i di-

ritti successorii attribuiti dalla legge al conjuge superstite. Ma sono queste in realtà piuttosto sconvenienze che veri e proprî inconvenienti pratici dell'indole e della forza di quelli che suffragano la precedenza del matrimonio civile al religioso. E di vero il prevenire la *confusio sanguinis* non è un interesse sociale se non di fronte ad un vero e proprio matrimonio precedente, ad una vera e propria vedovanza attuale, e la successione del coniuge superstite è un interesse esclusivamente privato, non della società. Che se l'eccezione da me propugnata, in quanto talvolta può risolversi nella impossibilità di far concorrere nelle medesime persone il matrimonio religioso e il civile, non presenta a chi rimanga coniuge soltanto ecclesiasticamente altra prospettiva fuorchè di positivi svantaggi, nè quindi attrattiva di sorta alcuna, è questa una ragione di più per ritenere che contro l'eccezione medesima non militano affatto le gravi ragioni pratiche onde è assistita invece la regola generale. Rispetto al secondo caso, io non voglio negare che sarebbe vero inconveniente, non individuale soltanto, ma anche sociale, il poter sopravvivere al defunto genitore

maritato *in extremis* religiosamente, una prole avuta in istato di concubinato, la qual prole d'ora in avanti verrebbe ad essere legittimata di fronte alla Chiesa e rimarrebbe illegittima di fronte allo Stato. Ma a questo inconveniente parmi che potrebbe facilmente apportar rimedio l'articolo 199 del codice civile, concernente la legittimazione per decreto reale di figli naturali superstiti ad un genitore il quale abbia manifestata analoga intenzione, e siasi trovato nell'impossibilità di porre in essere la legittimazione *ob subsequens matrimonium*. Tutt' al più nel nuovo articolo di legge da me proposto in aggiunta al Progetto Vigliani potrebbesi dire che il matrimonio religioso conchiuso in *extremis* equivalga alla dichiarazione per testamento o per atto pubblico, di cui è fatta menzione nel succitato articolo del Codice civile.

La mia proposta è nuova pur troppo in Italia, ma in un altro paese è già stata fatta. Quando si discuteva nella camera dei Deputati dell'Impero Germanico il progetto di legge introduttiva del matrimonio civile obbligatorio, il deputato Reichensper-

ger [1] insorgeva a proporre che rimanesse impunito il sacerdote intervenuto ad un matrimonio religioso in *extremis*, senza aspettare la celebrazione del matrimonio civile. La sua proposta fu scartata senza che neppur la si discutesse. Ma questa circostanza non milita certo in favore della tesi contraria. Molto meno dovrebbe pregiudicare la quistione per noi Italiani l'esempio di un Parlamento in cui l'ostilità delle due confessioni protestante e cattolica suol nuocere alla imparzialità della maggioranza protestante in tutte le quistioni attinenti alle relazioni fra la Chiesa cattolica e lo Stato, ed a quella imparziabilità fanno ostacolo a dir vero le stesse abituali intemperanze della minoranza in tali quistioni. Se il centro cattolico in quella Camera dei deputati non si fosse manifestato ciecamente avverso all'istituto del matrimonio civile obbligatorio, e il Reichensperger fra i primi, forse le ragionevoli modificazioni proposte da quel partito al progetto governativo sarebbero state dalla maggioranza accolte con meno

[1] Nella seduta del 18 Gennaio 1875, v. *Allgemeine Zeitung* di Augusta del 21 Gennaio successivo.

sfavorevole prevenzione, e ciò dicasi in particolare della modificazione concernente il matrimonio religioso in *estremis*. Ma in Italia il matrimonio civile non ha nè avrà mai più autorevoli oppositori nè in Parlamento nè fuori; epperò la proposta che riuscì vana al Reichensperger in Germania pei motivi anzi detti, dovrebbe poter essere accolta ben altrimenti in Italia per opposte ragioni.

Osserverò da ultimo che le molte e gravi obbiezioni che sono state fatte in altri tempi contro ogni eccezionale trattamento dei matrimoni in *extremis* non hanno attinenza alcuna colla eccezione da me finora propugnata. Nella Francia siffatti matrimoni erano stati a dirittura proibiti con leggi del 1639 e del 1697, e il Codice Napoleone non ha nessuna disposizione in favore dei medesimi, come pure la citata Commissione Sarda fu scissa in due parti eguali e quindi non ammise nessuna eccezione alla regola delle due pubblicazioni nel caso di imminente pericolo della vita, eccezione resa possibile invece dai termini generali dell'art. 78 del Codice civile italiano, il quale ammette eziandio all'art. 97 che l'ufficiale dello Stato civile si rechi

al letto di un morente per riceverne la dichiarazione del consenso matrimoniale. Ma quelle obbiezioni concernevano la conchiusione di un vero e proprio matrimonio giuridico, mentre io mi limito a domandare che il morente non sia punito di aver fatto precedere al matrimonio giuridico o civile il matrimonio religioso, destinato soltanto a tranquillare la sua coscienza.

A completare la difesa del Progetto sembrami ora opportuno lo studiarlo in relazione alle leggi di altri paesi, ed alle legislazioni italiane anteriori al nuovo Codice civile.

Come ha già avvertito e provato il Ministro Vigliani nella sua relazione ,la proposta da lui fatta è conforme in sostanza alle leggi vigenti in parecchi paesi di Europa, e non è senza precedenti affatto anche nella nostra Italia.

In Francia il divieto al ministro del culto di intervenire al matrimonio di persone che non lo avessero ancora conchiuso davanti all'ufficiale dello stato civile, era già contenuto nella legge organica dei culti del 1810, ma senza alcuna sanzione penale. In quello

stesso anno però codesta sanzione venne introdotta nel *Code pénal* all' art. 199, che venne poi riprodotto o imitato in molte altre legislazioni posteriori. Quell'articolo commina una multa da 16 a 100 franchi al ministro di un culto il quale abbia violato il suddetto divieto, ma non fa nessuna minaccia agli sposi contravventori, nel che l'esempio della Francia venne pure imitato da molte altre legislazioni, e messo in disparte per la prima volta, e a buon diritto, come sopra dimostrai, dal recente progetto italiano.

Nel Belgio riunito all'Olanda dopo la caduta del primo Impero francese, il clero riuscì a fare abolire le leggi vigenti intorno all'obbligo della precedenza del matrimonio civile al religioso, e la libertà di contrarre il matrimonio nell'una forma o nell'altra vi fu conceduta dal 1815 al 1817. Ma due anni soli di prova bastarono ai Belgi per comprendere quello che alcuni in Italia non hanno capito ancora dopo nove anni di esperienza, ed una legge del 10 Gennaio 1817 ripristinava il divieto e la sanzione contenuta nel *Code pénal* del 1810. E tanto importante parve a quel popolo il tener fermo questi principj non ostante la persistente opposizione del Clero, che, staccatosi il Belgio dal-

l'Olanda nel 1830, si volle dar loro una novella e ancor più efficace guarentigia, iscrivendoli nella stessa costituzione del nuovo Regno (art. 16. §. 2.). Promulgato poi un nuovo Codice penale belgico nel 1867 vi fu riprodotto (art. 267) l'art. 199 del *Code pénal*, se non che la pena comminata da questo era parsa troppo mite al legislatore, il quale non si peritò di darle per minimo cinquanta lire invece di sedici, e per massimo cinquecento lire invece di cento, comminate però, come nel Codice francese, al solo sacerdote contravventore.

Passando dalle legislazioni francese e belgica alle italiane che precedettero la ripristinazione del matrimonio civile, in Piemonte dapprima, poi nell' attuale Regno d'Italia, noi troviamo citata nella relazione del Ministro Vigliani la legislazione delle due Sicilie del 1819, e quella di Parma del 1820.

Veramente fra queste due legislazioni vi hanno essenziali differenze nel carattere giuridico dell' atto civile che esse prescrivono sia posto in essere prima del matrimonio religioso. La legislazione parmense (Codice civile articolo 30 e segg.) ingiunge agli sposi di far precedere al matrimonio religioso

un atto civile inteso a riportare una attestazione del relativo ufficiale circa la non esistenza di civile impedimento, e la conchiusione del matrimonio religioso non ostante il difetto di tale attestazione punisce nel sacerdote con multa da trenta a trecento lire (Codice penale parmense art. 19, Appendice, sez. 1. cap. 2, tit. 3, L. 2. P. 1), ma il matrimonio religioso in tal modo conchiuso non disconosce nè priva degli effetti civili. La legislazione napoletana invece, benchè anch' essa non riconosca altra forma giuridica del matrimonio fuorchè la religiosa, esige però che il matrimonio ecclesiastico sia preceduto da un atto civile che intitola *promessa civile* del matrimonio, in difetto della quale non solo punisce colla pena dell'esilio o dell'ammenda (Cod. pen. napol. art. 245) il sacerdote che non ostante intervenga al matrimonio religioso, ma questo matrimonio destituisce degli effetti civili (art. 18 Leggi civ. napol.). Si comprende quindi che il sistema parmense non ha nulla di comune col Progetto Vigliani, a meno che altri voglia dire che se uno Stato cattolico ebbe il coraggio di punire i sacerdoti della inosservanza di prescrizioni civili intorno al matrimonio, non ostante

che riconoscesse solo giuridico matrimonio il religioso, molto più tal coraggio può avere oggi il Regno d'Italia che al solo matrimonio religioso disconosce ogni carattere ed effetto giuridico. Il sistema napoletano invece ha molta analogia con quello che ora si vorrebbe introdurre in Italia, perchè anche in quello si prescrive che al matrimonio religioso preceda un atto civile, di natura giuridica, e non di mera formalità, quantunque esso non sia che una semplice promessa di matrimonio. Or bene la legislazione napoletana non si peritò (Codice penale napoletano art. 245) di comminare l'esilio e la multa al parroco o a chi ne fa le veci, il quale prestasse il suo ministero ad un matrimonio religioso non preceduto dalla solenne promessa civile. E il Mancini (v. il suo discorso stampato in *Appendice* ai miei *Studi di legislazione civile comparata* Milano 1862, p. 7.) ci narra che tale divieto fu per alcuni anni nella generalità dei casi rispettato. Vero è che dapprima in *extremis*, e poscia anche all'infuori di questo pericolo, coll'andar del tempo si moltiplicarono a Napoli i matrimonii ecclesiastici non preceduti dagli atti civili, e si introdusse l'uso o meglio l'abuso delle dispense sanatorie,

ma questa inefficacia della legge vuolsi attribuire in gran parte allo stesso vizio organico del sistema, per cui la minacciata inefficacia civile del matrimonio ecclesiastico per difetto della promessa civile, trovavasi sproporzionata a questo difetto medesimo, e contradditoria al ricoscimento del matrimonio religioso come unico matrimonio giuridico.

Più interessante del confronto con anteriori legislazioni è il por mente al lento prepararsi della riforma in discorso nella nuova legislazione italiana, dal 1850 in Piemonte fino ai giorni nostri.

Chi legge le discussioni fatte negli anni 1850-1851 in seno della Commisione di legislazione per gli Stati Sardi, intorno al Progetto di legge sul matrimonio del Ministro Deforesta (v. gli *Atti* relativi, Torino, Stamperia Reale 1852), primo progetto del matrimonio civile in Italia, vi trova posti in rilievo tutti i lati della quistione, tutte le difficoltà di persuasione e di coscienza che non poteva non sollevare sulle prime quella istituzione in molti egregi uomini, sinceramente amici della concordia fra lo Stato e la Chiesa. Ma appunto perchè la quistione era nuova, quelle discussioni dimo-

strano altresì quanto si poterono ingannare uomini di alto ingegno nel prevedere gli effetti pratici di più di una proposta relativa alla medesima. Da principio la Commissione accettò il principio fondamentale che solo matrimonio giuridico fosse il civile, ma della possibilità che si celebrassero nonostante molti matrimoni religiosi senza unirvi il matrimonio civile essa non si diede pensiero se non per escludere che casi siffatti potessero riuscire altro che *rarissimi* (l. c. p. 319). Del che davasi per ragione che: «niuno che abbia senno e coscienza vorrà ricusarsi di adempiere i precetti della legge civile per non restar privo in cospetto della società delle qualità di marito, del conseguimento delle doti, del diritto di succedere, e non vorrà con un vero reato privare i propri figli di quello stato e di quelle ragioni che ad essi la natura e le leggi attribuiscono». Epperò anzichè dei modi di assicurare la precedenza del matrimonio civile al religioso, essa diedesi gran pensiero della opportunità o meno di erigere il semplice matrimonio religioso in impedimento al matrimonio civile (v. p. 312 seg.), ed altresì dei mezzi con cui assicurare la celebrazione del matrimonio religio-

so dopo la conchiusione del matrimonio civile (ib. p. 337 e seg., p. 370 seg.), sui quali due argomenti lungamente fu discusso. Fuvvi bensì un membro della Commissione, di cui ignoro il nome, il quale previde e apprezzò in tutta la sua gravità pratica la possibilità che molti si astenessero dal matrimonio civile dopo il religioso, e propose di proibire la celebrazione di quest'ultimo se il primo non fosse stato conchiuso (ib. p. 400 seg.) Egli diceva fra le altre queste assennate e veramente profetiche parole: « se ciò non si fa oggi (cioè punire i ministri ecclesiastici che benedicano nozze non ancora civilmente confermate), ne nasceranno inconvenienti che obbligheranno a farlo domani: ed allora nuovi astii col potere ecclesiastico, che diminuiranno sempre negli animi il rispetto verso la religione, fondamento di ogni bene, patrona degli Stati civili (ib. p. 405). » Ma queste parole non trovarono eco nella Commissione. Che anzi un altro autorevolissimo membro, il Mancini, censurava nel sistema francese come un difetto la punizione del sacerdote che benedice uu matrimonio non ancora civilmente contratto, allegando le due solite ragioni, tante volte ripetute recentemente in Italia, che quella benedizione

è un mero esercizio del ministero spirituale, e che essa non produce di per sè sola conseguenze civili (l. c. pag. 22). Conchiuse, la maggioranza della Commissione revocando la precedente sua deliberazione per sostituirvi il principio della libera scelta fra il matrimonio religioso e il civile, cioè del matrimonio civile *facoltativo,* e adottò un sistema consimile a quello surriferito di Parma, per cui dopo le pubblicazioni civili e ottenuta una declaratoria del sindaco, potessero gli sposi, ove lo volessero, far precedere la benedizione sacerdotale al matrimonio civile. Il qual sistema di matrimonio civile facoltativo accettato dapprima come una modificazione del Progetto Deforesta, venne dipoi conservato nei successivi Progetti Galvagno e Buoncompagni. In tal guisa di misure preventive e coattive intese a far precedere il matrimonio civile al religioso non vi era più luogo a discorrere, e neppure vi era più occasione di pensarvi.

Quando nel 1865 si pose mano al Progetto di Codice civile italiano, le idee aveano abbastanza progredito in Italia perchè non si facessero più discussioni intorno alla necessità di quella sicura constatazione

dei matrimonii che è il matrimonio civile, e non si accarezzasse più l' idea del matrimonio civile facoltativo. Ma che la precedenza del matrimonio civile al religioso dovesse in pratica aspettarsi meno dal senno dei cittadini che da opportune minacce della legge, neppure allora si prevedeva, e soltanto si contemplava in via teorica questa possibilità, e la commissione senatoria diceva: « quando l'esperienza venisse a dimostrare che si abusasse della ignoranza o semplicità dei cittadini per indurli a non curare la osservanza delle forme civili del matrimonio, e ne risultasse grave perturbazione nello stato delle famiglie, sarà facile allora l'arrecarvi riparo con severe coercizioni, le quali non potrebbero mai trovare congrua sede nel codice civile ».

Pur troppo i fatti non tardarono a smentire le previsioni dei legislatori del 1865, e già quando nel 1868 sedeva la prima commissione incaricata di elaborare un Progetto di codice penale, il Ministero era in possesso di numerose relazioni di regi Procuratori e di magistrati, nelle quali si lamentava il crescente numero dei matrimonii soltanto religiosi, e si proponeva l' adozione completa del sistema francese del

matrimonio civile, anche per ciò che riguarda la punizione della precedenza del matrimonio religioso. Analoga proposta venne fatta alla Commissione, ma non venne accettata, sempre per quella gran ragione, in realtà così piccola, che il matrimonio religioso è un mero fatto, mancante di ogni giuridico valore.

Ad onta però di questa deliberazione la invocata riforma tornò ben presto ad essere presa in considerazione, e in questi ultimi anni il numero dei suoi partigiani è andato sempre crescendo in guisa che non si possa oramai più dubitare nè del favore che essa incontra nella pubblica opinione, nè del finale suo trionfo nella legislazione del paese.

Nel 1870 una seconda Commissione, incaricata di proporre il testo definitivo del Progetto di Codice penale, ammise ciò che la prima Commissione due anni innanzi avea scartato, cioè introdusse nel Codice di polizia punitiva un articolo, il quale puniva con ammenda da centoventi a cinquecento lire, il ministro di un culto che intervenisse al matrimonio ecclesiastico fra persone non ancora unite in matrimonio civile. Ma quel Progetto di Codice penale non è ancor

diventato legge al giorno d'cggi, e due anni or sono due deputati, i signori Mazzoleni e Mancini, rompendo gli indugi che andavano ritardando la nuova legislazione penale, ne staccarano il provvedimento relativo ai matrimonii soltanto ecclesiastici, proponendo ciascuno una legge speciale su questo argomento. Le due proposte, presentate l' una il 25 Gennaio, l'altra il 4 Aprile 1873, non furono discusse, ma l'ansietà del paese fu interpretata dal Ministro Vigliani col suo Progetto presentato alla Camera dei Deputati nella tornata del 7 Dicembre di quell'anno. Ignote sono, o forse è meglio ignorare i motivi pei quali neppure quest' ultima proposta è stata finora discussa in Parlamento. Egli è però certo che questi nuovi indugi, più che contraddizione fanno violenza alle convinzioni ed ai voti della maggior parte degli Italiani, e che il Progetto Vigliani, maturato ed imposto dai suaccennati precedenti storici, verrà fra non molto immancabilmente discusso, ed accettato a gran maggioranza di voti dai rappresentanti della nazione.

Quasi contemporaneamente al Progetto Vigliani veniva presentato alla Camera dei Deputati prussiani

un Progetto di legge sul matrimonio civile, il quale rendeva obbligatorio questo matrimonio, e ne prescriveva (§. 24) l'anteriorità al matrimonio religioso, colla comminatoria di una pena ai sacerdoti trasgressori, pena già scritta anticipatamente nel codice penale. Il Progetto venne convertito in legge del 9 Marzo 1874. L'anno dopo 1875 la stessa legge con poche modificazioni, non concernenti però il provvedimento ultimo accennato, proposta alla Dieta dell'impero dai Deputati Voelk e Hinschius, veniva estesa a tutti gli Stati confederati.

Due anni fa la precedenza del matrimonio civile al religioso veniva pure prescritta da apposita legge nel Cantone di Berna.

Si può quindi conchiudere che la proposta Vigliani, oltre all'essere suffragata da un reale e urgente bisogno del paese nostro, lo è pure dall'esempio di molti altri popoli inciviliti, di guisa che il principio essenziale della medesima si debba oramai reputare dogma essenziale del diritto civile e del diritto pubblico odierno.

Un ultimo punto di vista da cui mi rimane a stu-

diare il Progetto Vigliani, mi è stato suggerito da te, caro Mosca, se ben ti ricordi, in una conversazione che ebbi teco intorno alla nostra legislazione matrimoniale. Tu mi facevi riflettere che se da una parte sono gravi le ragioni che stanno per la precedenza del matrimonio civile al religioso, dall'altra non si può non pensare sul serio alla conseguenza che siffatta precedenza trae seco necessariamente, di togliere agli sposi animati da vivo sentimento religioso, e alle loro famiglie, una efficace guarentigia che il matrimonio venga celebrato anche coi riti della religione. Mi rimane adunque a considerare quel Progetto dal lato della sua influenza rispetto all'abitudine del matrimonio ecclesiastico, e quindi rispetto alla religiosità e alla moralità dei cittadini.

Io convengo con te, caro amico, che rimanendo libero il cominciare col matrimonio ecclesiastico oppure col matrimonio civile, la celebrazione del primo matrimonio può essere assicurata col farne una condizione preventiva per la conclusione del secondo, e che siffatta guarentigia vien meno quando il matrimonio civile debba necessariamente precedere all'ecclesiastico. Ed io pure sono del tuo avviso che

l'Italia nostra, al pari di qualunque altro Stato civile, deve augurarsi che tutti i suoi cittadini comprendano la importanza e la necessità morale del matrimonio religioso, e non lo disgiungano dal civile. Imperocchè ella è cosa certa per me che la moralità e la religione sono ordini di idee e di sentimenti collegati strettamente fra di loro, non solo per le plebi, come molti leggermente vanno ripetendo, ma per tutti gli uomini, dagli infimi ai più eletti, benchè negli uni e negli altri la moralità e la religione non abbiano gli stessi caratteri, e la religione in particolare, ridotta nei primi ad una cieca fede, possa elevarsi nei secondi ad una sublime filosofia. Ma per conservare nella popolazione l'abitudine del matrimonio religioso, è egli proprio un mezzo molto efficace il permettere ai cittadini di fare di quel matrimonio una condizione preventiva, *sine qua non*, del vero matrimonio giuridico o civile? Io mi permetto dubitarne.

Pare a me che l'Italia verserebbe davvero in condizioni tristissime, e quasi irrimediabili, se nella generalità dei casi ci fosse bisogno di mezzi coattivi onde fare osservare il precetto religioso della

benedizione nunziale. In realtà i sentimenti degli Italiani sono ben diversi, e ciò è tanto vero, che lo stesso gran numero dei matrimonii soltanto religiosi celebrati ogni giorno fra noi, non è possibile, come ho notato più sopra, se non perchè la universale riverenza verso il matrimonio religioso fa sì che i conjugati soltanto in Chiesa scrocchino dalla maggioranza dei cittadini il nome e la considerazione di mariti e di mogli. Impossibile mi sembra che l'universale rispetto di quel matrimonio debba dar luogo a un contrario sentimento per ciò solo che d'ora innanzi il medesimo non possa più precedere il civile. Se un tanto deplorabile cambiamento dovesse accadere in Italia, esso non potrebbe avere per cagione se non il fallace aspetto sotto cui venisse presentata al popolo quella riforma, inducendolo a credere che con essa il legislatore avesse voluto manifestare il poco conto ch'egli fa del matrimonio religioso, e conseguentemente esautorarlo agli occhi della popolazione. E veramente in cotal maniera non di rado si ode in pubblico ed in privato interpretare e rappresentare la stessa istituzione del matrimonio civile. Falso e pernicioso insegnamento, il qua-

le, se non ha fino ad ora guasti nè perturbati gli onesti sentimenti del nostro popolo, non è questa una ragione per cui le persone assennate e i giudiziosi scrittori debbano trascurare di combatterlo e sradicarlo, se per poca prudenza non lo seppero prevenire.

Nell'attuale stato dei sentimenti e delle abitudini religiose in Italia io sono d'avviso che solo in pochissimi casi vi possa essere bisogno di far promettere anticipatamente all' uno o all' altro degli sposi, od anche ad ambedue, la celebrazione del matrimonio religioso dopo il civile, e che in tali casi, ove la promessa data non venisse mantenuta, ciò dipenderebbe da una corruzione morale, contro cui non vi sarebbe mezzo di difendersi neppur vigendo il sistema della libera scelta fra i due matrimoni. Imperocchè essendo la maggior parte degli Italiani, o per convinzione o per abitudine, ossequenti al precetto ecclesiastico della benedizione nuziale, la promessa del matrimonio religioso dopo il civile sarà il più delle volte sottintesa tanto da uno sposo all'altro, quanto dagli sposi ai genitori. In pochi casi potrà parer necessario a questi o a quello stipularla espressamente, quando

cioè la differenza di religione fra gli sposi, o la indifferenza o la irreligiosità di uno di questi, facciano temere che, lasciato pienamente alla sua propensione, egli si astenga dal rito ecclesiastico. Ma in questi pochi casi, appunto perchè noi viviamo in mezzo ad una nazione affezionata alla sua religione, ben rade volte chi abbia dato siffatta promessa potrà sperare di essere giudicato persona onesta, non mantenendola. Che se ciò nondimeno la parola data non venisse mantenuta, di certo siffatto procedere sarebbe iniquo e irreparabile, ma ogni iniquità ne vale un'altra, e chi vorrà escludere che una persona capace di agire in siffatta guisa vigendo il sistema da me propugnato, non sarebbe per esempio capace, nel sistema che vige oggi, di promettere il matrimonio civile dopo il religioso, e poscia abbandonare la donna sposata in Chiesa, o mettere nuove condizioni al matrimonio civile? Non si sono forse mai dati casi di questo genere?

In altri termini, la obbiezione suaccennata non regge al lume della pratica, perchè presuppone casi di eccezionale malizia umana, contro cui non v'ha riparo neppure nel sistema della libera precedenza del matri-

monio religioso al civile. Riflettano gli obiettanti che quando una istituzione qualunque racchiude in sè medesima la possibilità di certi abusi, vano è il tentativo di prevenir questi con espedienti presi dal di fuori, e il disconoscere che in ultima analisi il rimedio non è da aspettarsi d'altronde che dalla moralità e dalla spontaneità dei cittadini. L'istituzione del matrimonio civile implica la possibilità che chi si marita davanti all'ufficiale civile non faccia benedire le sue nozze dal sacerdote; codesta omissione è certamente un abuso che il legislatore non volle nè promuovere, nè giustificare; ma come prevenirlo con mezzo diretto ed efficace? Impossibile stabilire un nesso giuridico fra il matrimonio civile, che per la legge dello Stato è solo vero matrimonio, e il matrimonio ecclesiastico che quella legge non impone. Se si antepone il secondo matrimonio al primo, mancano i mezzi giuridici di costringere il malvagio che si rifiuti al promesso matrimonio civile; nel caso inverso non è possibile costringerlo al promesso matrimonio ecclesiastico; nell'un caso e nell'altro la sola vera guarentigia contro ambedue gli abusi è la onestà dei contraenti, cioè il rispetto della religione, o della data parola.

Che se ad onta dell'obbiezione in discorso, i pericoli da cui è circondato il sistema della precedenza del matrimonio civile al religioso non sono maggiori di quelli che accompagnano il sistema opposto, fra i due sistemi è certamente a preferirsi quello che presenti qualche proprio e rilevante vantaggio. Epperò la preferenza spetta indubbiamente al primo sistema, il quale solo ha la virtù di impedire che non già l' uno dei conjugi faccia inganno e non tenga parola all'altro, ma, cosa molto peggiore, che ambedue si accordino nel farsi gioco in pari tempo della Chiesa, dello Stato e della pubblica opinione, contraendo il matrimonio religioso solo perchè questo non porta impegni giuridici, e sfruttando la buona fede del legislatore per introdurre di contrabbando l'istituzione perniciosissima dei matrimoni soltanto ecclesiastici, come terza specie di convivenza fra uomo e donna, posta in mezzo fra il matrimonio vero ed il concubinato.

Ad onta di tutto ciò, caro amico, io non posso disconoscere nella tua obbiezione un significato ultimo e riposto che mi par molto serio, e mi porge occasione di protrar nuovamente il termine di questo mio scritto.

Lasciato oramai in disparte il confronto fra il sistema proposto dal Vigliani e il sistema attuale, dal punto di vista della maggiore o minore facilità di assicurare la celebrazione del matrimonio religioso, rimane pur sempre evidente la mancanza di una vera e propria guarentigia giuridica di quel matrimonio, qualunque dei due sistemi si adotti. Come dissi sopra, la stessa istituzione del matrimonio civile è una implicita rinuncia a dare e cercare guarentigie siffatte. Lo zelo però con cui tu, caro amico, indagavi se ciò che la istituzione non guarentisce, assicurar potesse la cautela dei cittadini, mi dimostra che da quel lato tu scorgi nel matrimonio civile una debolezza ed una imperfezione. Se tale veramente è il tuo pensiero, io lo divido pienamente, e dico con te od anche senza di te: il non essere più il matrimonio religioso assistito dalla autorità della legge civile, è bensì per chi ha l'abitudine di considerare le quistioni da tutti i lati, sapiente e indispensabile partito, ma è pur nonostante partito non scevro di pericoli per la educazione e per la moralità nazionale.

Ragionevole è ora il domandare se veramente il

matrimonio civile sia commendevole istituzione ad onta di siffatti pericoli, e in caso affermativo, se, ammesso che il matrimonio civile debba precedere, come dimostrai, il matrimonio ecclesiastico, non ci siano proprio mezzi di sorta alcuna, nè della menoma efficacia, onde far sì che i cittadini non vengano distolti dalla successiva celebrazione del matrimonio religioso.

Delle due domande la prima è tanto più necessaria, che nella mia precedente apologia del Progetto Vigliani io scartai, senza neppur discuterle, tutte quelle obbiezioni che trascendevano i veri e propri termini della riforma, e andavano a colpire lo stesso istituto del matrimonio civile. Io dissi apertamente che quel Progetto è appunto necessario come complemento dell'istituto del matrimonio civile, onde impedire che questo diventi un germe di sociale dissoluzione, contrariamente al proposito e all'aspettativa del legislatore. La seconda domanda è poi strettamente connessa colla prima, cioè il problema che quella racchiude può risolversi o no secondo il concetto che uno abbia delle ragioni e del fine della istituzione in discorso.

Per me l'istituzione del matrimonio civile, e inten-

do il matrimonio civile obbligatorio, non facoltativo, è tutt'altro che giustificata nel modo in cui ne ragionano comunemente, non dirò gli uomini assennati e i veri giureconsulti, ma i ben più numerosi e rumorosi campioni dell'odierno libertinaggio filosofico sociale. Questi lo sogliono rappresentare come una delle cosidette *conquiste sul clericalismo*, come una delle applicazioni del principio di separazione fra Chiesa e Stato, intesa però questa separazione nel senso che ciò che vien lasciato alla Chiesa non abbia importanza di sorta nè in sè nè per lo Stato. Secondo questa dottrina il matrimonio sarebbe un interesse esclusivamente profano e civile, o almeno lo Stato dovrebbe considerarlo come tale; il matrimonio religioso una delle tante superfluità di cui abbonda la vita privata, e che lo Stato lascia in piena balìa degli individui, come qualunque altro gusto o moda, non dandosi neppure la briga di prenderne notizia.

Siffatta dottrina io ho già rigettata e combattuta altra volta [1], ed ora ripeto che essa è in pari tempo

[1] V. il mio opuscolo *Intorno al matrimonio civile*, Milano, Redaelli 1864.

sommamente pericolosa ed errata. Pericolosissima perchè veramente essa tende a screditare il matrimonio religioso, e a distoglierne i cittadini in nome del civile progresso e dei diritti dello Stato; falsissima, perchè nè in realtà il legislatore italiano ha pensato a quel modo, nè i veri e sani principj di una bene ordinata società, la suffragano menomamente. Quest' ultima proposizione merita di essere chiarita e accuratamente dimostrata.

Il matrimonio è uno dei principali argomenti cui fu applicata modernamente la dottrina della separazione della Chiesa dallo Stato, e intorno a cui di preferenza vanno facendo le loro prove, specialmente su pei giornali, i molti pubblicisti dei giorni nostri. Falso è però ai miei occhi il modo in cui quella dottrina suolsi generalmente intendere, ed erronee quindi sono le applicazioni che se ne fanno al matrimonio e ad altri non pochi argomenti.

Pel maggior numero dei così detti pubblicisti la separazione fra Stato e Chiesa non è che una frase d' effetto, intesa a palliare una dottrina di negazione. Essa non significa già per loro un accurato traccia-

mento di confini fra i due poteri, affinchè ciascuno di essi meglio adempia il suo ufficio nella cerchia propria, e ciascuno si avvantaggi della legittima libertà dell'altro. Significa invece soltanto esaltazione del lato materiale ed esteriore delle umane istituzioni, cui solo appartiene la dignità della tutela giuridica, lasciando il rimanente in oblìo e in balìa dei capricci dell'opinione e dell'uso. È un modo di pensare confacente appieno all'odierna prevalenza delle dottrine utilitarie e positiviste, per le quali tutto ciò che nelle convinzioni, nei sentimenti, nelle istituzioni umane si collega più da vicino con idee metafisiche o soprannaturali, non è da pigliarsi sul serio, e solo per prudenza e in via di transitorio espediente si lascia fruire di un'autorità di nome, che il diritto non assiste, nè lo Stato riconosce, ed anzi, disconoscendola, demolisce, simile in tutto a quella del secondo re dei Siamesi.

Delle due dottrine i risultati possono essere in molti punti i medesimi: il lato materiale esteriore, e quello spirituale e soprasensibile di certe umane istituzioni, si possono sempre distinguere colla mente,

quand'anche non si possano disgiungere o separare. Ma che ciò? Le leggi non hanno influenza sulla società soltanto per ciò che positivamente esse contengono, ma altresì per lo spirito e la mira con cui furono emanate e per cui vengono mantenute. È una verità codesta, che il moderno liberalismo, il quale ha pure i suoi lati deboli, pur troppo non abbastanza avvertiti, ha non di rado dimenticata, onde è accaduto coll'ugual facilità che di alcune istituzioni si avvertisse l' esteriore aspetto, trasandando le più riposte cagioni e circostanze da cui esse dovean prender vita e virtù di bene, e di altre si credesse che l' esteriore aspetto, idoneo ad essere in opposti modi interpretato, e a servire ad opposti fini, dispensasse i loro fautori dal dichiarare il senso e il fine che essi realmente sottintendevano. *Leggerezza* nell' un caso, *ipocrisia* nell' altro, pecche pur troppo dominanti nel dottrinarismo odierno, le quali, prima di venir curate, avrebbero bisogno di essere avvertite e denudate sotto gli occhi dei moltissimi che si vanno pascendo di vuote formole, e di dogmi convenzionali. Quanto io sarei tentato, caro Mosca, di approfondire anche questo tema, benchè ingrato a tanti, e quindi delicato e

pericoloso al sommo! Ma io non voglio allontanarmi di troppo dal mio tema, cioè dal confronto delle due dottrine sovraccennate (1).

Oltrechè nello spirito e nelle mire, su di che io ritornerò più sotto, quelle dottrine presentano altresì differenze rilevantissime nei pratici risultati.

(1) Tutte le fasi della storia civile possono e devono essere imparzialmente giudicate dalla scienza, la quale assoggetti ad una critica indipendente e profonda principi teorici e pratici, i sentimenti, che predominano in ciascuna di esse, e ne costituiscono il carattere proprio, inavvertito dal volgo dei più. Epperò io credo che sarebbe ormai tempo di fare colle dottrine liberali professate dal 1789 in poi ciò che si è fatto e si va facendo ogni giorno, colle dottrine sociali e politiche dei secoli precedenti. Una *critica del liberalismo*, condotta colla sola mira di scernere il vero dal falso, e di determinare i limiti del vero che in quel complesso di dottrine si racchiude un vero e urgente bisogno dell' epoca nostra. Ma onde condurre opera siffatta si vogliono uomini non solo di vasto sapere e di altissimo senno, ma altresì di gran coraggio civile, tutte qualità rarissime in ogni tempo, anche fra gli studiosi.

E di vero allorquando il principio della separazione della Chiesa dallo Stato significa gli interessi propriamente ecclesiastici o religiosi messi nel novero delle superfluità, inevitabile diventa una certa parzialità verso lo Stato, per cui si allarghi la competenza di questo al di là dei giusti confini, con offesa delle coscienze, e diminuzione della libertà religiosa dei cittadini. E poi, quando predomina quella dottrina, non è possibile che oltre al separare lo Stato dalla Chiesa, dove è necessario che nessuno dei due usurpi il campo dell' altro, si pensi altresì a stabilire le opportune connessioni fra i due campi opportunamente circoscritti e separati. Or bene codesta parte delle colleganze fra Chiesa e Stato non mi par meno necessaria di quella delle distinzioni, ad una dottrina che non solo si proponga la separazione, ma possibilmente altresì la concordia fra le due potestà, e da quella si diparta per giungere a questa. Ed io credo fermamente che se l'una o l'altra di quelle parti venga a mancare, non sia possibile una buona politica ecclesiastica, o a meglio dire, una politica di questo genere non sia possibile affatto.

Che ciò sia vero, molte e gravi ragioni me ne persuadono, che ora io mi accingo ad esporre. Non le sono ragioni peregrine, benchè i più non le avvertano, e si pascano invece di vuote e ingannevoli formule, non sospettando affatto le enormi sorprese che in silenzio e di soppiatto si vanno preparando di lunga mano alla loro fiducia.

Io addurrò anzitutto le tradizioni secolari della politica, seguita da tutti gli scrittori assennati e dai veri uomini di Stato, specialmente in Italia, fino alla rivoluzione francese, politica consistente nello emancipare lo Stato dalla Chiesa in tutte quelle materie in cui la seconda non può avere nessuna, o non una esclusiva ingerenza, e nel curare la cooperazione di entrambi nelle così dette *materie miste*, dopo avere assegnato a ciascheduna parte l' ufficio proprio, la propria cerchia di azione.

Mi si risponderà che le idee dei nostri giorni non possono più essere in tale materia quelle dei tempi passati; ma questa proposizione, in così generali termini enunciata, non è certamente ammissibile per più riguardi. Principalissimo fra i quali

è la somma importanza che la religione conserva, ad onta di una pretesa politica che finge ignorarla, nel sentire e nella condotta degli uomini, dando a dirittura una speciale e profondissima impronta alla vita privata ed alle sociali relazioni. Or che vantaggio vi può essere nel trascurare e nello ignorare una così grande e rilevante realtà? Io non ne vedo nessuno, ed anzi non vi ravviso che danni e pericoli per la società e per lo Stato, gravissimo fra gli altri quello di frapporre soverchia distanza, un vero abisso, fra le leggi e le istituzioni da una parte, il sentimento del popolo dall' altra, nel ridurre la dottrina dei rapporti fra Stato e Chiesa, ad una serie di equivoci, e nel lasciare disarmato lo Stato di fronte alle ostilità reali, e tutt'altro che inefficaci, mossegli contro dalla più potente fra le colleganze umane, quella del clero cattolico. Quest'ultimo risultato comincia oggi a impensierire e turbare l'ottimismo dei dottrinari anche in Italia, ed essi non si ritraggono dal modificare in pratica i loro troppi larghi principj teorici, contraddicendo giornalmente con singole eccezioni quella indeterminata libertà che senza fede e senza amore aveano sognato di dare alla Chiesa, in tutto ciò

che non toccasse da vicino gli interessi materiali. Ma risalire alla base, al punto di partenza della loro dottrina, non osano ancora, e di là cominciare a correggere e a ricredersi. Eppure senza rifarsi così dall'alto, e riprendere la quistione dei rapporti fra Chiesa e Stato non dal solo punto di vista dell'utilità e della paura, non sarà mai possibile che noi abbiamo una saggia politica ecclesiastica. Bisogna anzitutto smettere l' idea, per me pazza a dirittura, che la Religione e la Chiesa siano accidentali superfluità della vita sociale, che lo Stato conosca od ignori nè più di meno di ciò che si fa nell'interno delle private associazioni, poste in essere dal mutevole arbitrio degli uomini. Bisogna invece riconoscere lealmente che la Religione e la Chiesa imperano sugli uomini non meno dello Stato, e che questo non solo deve essere geloso dei propri diritti, e non permettere che la Chiesa usurpi negli esteriori interessi dei cittadini un impero che non le spetta, ma adoperarsi eziandio onde averla meno nemica che sia possibile, e a questo fine fare anche a lei la sua giusta parte nel governo delle cose umane, e nella propria cerchia degli interessi religiosi

procurare con egual zelo che nè la Chiesa minacci l'ordine dello Stato, nè essa rimanga esautorata e priva di prudenti soccorsi nel raggiungimento della sua missione, tanto salutare e indispensabile alla civile associazione. Il nostro valente amico, Giuseppe Piola, ha già cominciato codesto lavoro di profonda e coraggiosa revisione delle dottrine dominanti circa i rapporti fra Chiesa e Stato, combattendo quel dogma convenzionale della Chiesa *società privata.* (1) Io spero che egli ed altri continueranno nella intrapresa, con vera imparzialità, cansando sopratutto gli scogli contro cui ha urtato il Bismark, il quale, se ha il vantaggio sopra i nostri uomini di Stato di avere una *politica ecclesiastica,* mentre questi non ne hanno nessuna, ha però forse esagerato l'uso dei mezzi coattivi, sia adoperandoli in materie nelle quali sarebbe stato più prudente curare una conciliazione, come per esempio nella materia dello insegnamento teologico dei chierici, sia non contemperandoli mai con nessun riguardo amichevole, fino al punto di negare per esempio ai parroci nella recente legge circa l'amministrazione

(1) V. l'opera citata a pag. 51 nota (2).

del patrimonio ecclesiastico, persino il voto consultivo nel consiglio di amministrazione dei beni parrocchiali.

Non meno efficace riprova della fallacia della dottrina che io vado combattendo, porgono le conseguenze morali che essa ha ingenerato nella popolazione. Pur troppo anche di questo argomento non si danno pensiero gli odierni dottrinari. Come lo ignorare i fatti che stanno contro le loro formole, così è convenzionale fra loro il non sospettare neppure che possano essere meno buoni i risultati pratici dei loro insegnamenti. L'ottimismo di *Candide* non è nulla al paragone del loro; nè mai più arditi, ostinati e crudeli *consequentiarii* si sono veduti, i quali non solo si espongono al ridicolo di chi, sbagliando il punto d'appoggio, riducesi a roteare nell' aria, ma colla rovina del loro edificio senza base preparano altresì il più grave scompiglio della società, il cui complicato organismo essi vollero scomporre e poi non seppero ricostruire. Il fatto si è che, tenuto pur conto di quanto le imprudenze e le esorbitanze clericali e il basso livello intellettuale e morale di molta parte del clero, specialmente in Italia, hanno con-

tribuito alla decadenza del sentimento religioso ed alla scemata autorità della Chiesa, codesti risultati sono pur dovuti in molta parte a quella non curanza e a quel disprezzo che ogni giorno dimostrano verso la Religione e la Chiesa, i tanti superficiali commentatori del gran principio, così poco compreso da loro, della separazione dei due poteri. Io mi meraviglio anzi, caro Mosca, che fra i tanti galantuomini indotti per equivoco ad approvare le dottrine dominanti intorno ai rapporti fra Chiesa e Stato, solo perchè si intitolano dalla separazione dei due poteri, nessuno finora abbia apprezzato in tutta la sua reale importanza il fatto morale cui io alludo. La separazione della Chiesa dallo Stato, intesa come riconoscimento di due poteri distinti in due diversi campi d' azione, lungi dal menomare il decoro della Chiesa, lo aumenta, almeno agli occhi di tutte le persone assennate, come in generale ogni e qualunque potere diventa un'autorità morale, assumendo carattere giuridico. Ma intesa quella separazione come un abbandonare alla Chiesa uffici vani in sè medesimi, e di una importanza tutta relativa a chi gliene voglia attribuire, non curandosi lo Stato se non di impedire

che con quel pretesto si disturbi la pubblica quiete, la Chiesa e la Religione scadono necessariamente per questo solo motivo nella considerazione e nel rispetto del popolo. Imperocchè non bisogna dimenticare che lo Stato presso tutte quante le genti, più o meno civili, non è soltanto una grande forza fisica, ma altresì una grande autorità morale. Ciò che la legge riconosce, l'opinione pubblica più facilmente circonda di considerazione: ciò che non ha legale autorità, perchè la legge ha cessato di attribuirvene, anche l'opinione pubblica finisce presto o tardi per disistimare. Se fosse altrimenti, non si potrebbe spiegare come le dignità dello Stato procaccino rispettabilità, come le cosiddette distinzioni ufficiali conferiscano lustro e riputazione, molte volte anche al disopra del merito. Pretendere quindi o aspettarsi che la Chiesa e la Religione, abbassate al grado di semplici manifestazioni della privata libertà, incontrollate e ignorate dallo Stato, possano tuttavia nella stessa loro propria cerchia riscuotere dalle moltitudini l'antica riverenza, ed esercitare su di esse l'antica autorità, è uno sconoscere affatto la natura dell'uomo e della umana associazione. Il contrario deve invece

accadere, e non soltanto perchè la generalità dei cittadini imiterà la indifferenza dello Stato, ma perchè il Clero medesimo, vedendosi lasciato in disparte con isprezzante noncuranza dai supremi poteri, non potrà non sentir scemare per le stesse cagioni la stima di sè medesimo.

Se questo non fosse un gravissimo danno per la società, un gravissimo pericolo per lo Stato, ben potrebbero tutti coloro che non sono preti, rimanere indifferenti. Ma colla decadenza dei sentimenti religiosi decade pur troppo la moralità del popolo, per la semplicissima ragione che la grande maggioranza degli uomini non impara se non dalla religione gli elevati ideali della vita, per lei soltanto sollevasi al disopra della bassa sfera delle passioni e degli interessi, epperò, distaccandosene, ricasca necessariamente nell'egoismo e nella brutalità. Se gli Stati moderni, o meglio i moderni dottrinarii della negazione, nel mentre non fanno mistero della loro indifferenza di fronte agli interessi religiosi del popolo, avessero veramente saputo inventare e radicare nei costumi una morale, come suol dirsi *indipendente*, essi potrebbero per lo

meno guardare impavidi in faccia all'avvenire (1). Ma chiunque ha la più leggiera tintura di filosofia, vede chiaro come il sole che il secolare connubio della fisica

(1) Il mio amico Prof. Padelletti in un articolo intitolato *Libera Chiesa in Libero Stato*, inserito nella Nuova Antologia di Firenze (Luglio 1875) afferma (p. 685) che « lo Stato moderno, libero, laico, dove la parità e la eguaglianza delle confessioni cristiane e non cristiane, sono divenute principio fondamentale, vive oramai di una vita spirituale sua propria » Duolmi di dissentire su questo punto da un uomo che per ingegno e sapere io metto in prima linea fra le persone che stimo. Riconosco la logica necessità di tale premessa onde propugnare una politica ecclesiastica ispirata soltanto dallo zelo per la necessità dei diritti e per la sicurezza dello Stato. Dà questo punto di vista il Padelletti si è mostrato, come al solito, più profondo di tanti altri che pur vengono alle sue medesime conclusioni. Ma che oggi esista, sia in Italia sia fuori, una vita *spirituale* e quindi anche etica, indipendente affatto dalla religione e dall'influenza della Chiesa, io non posso ammettere. Lungi da ciò il tipo, oggidì assai numeroso, e direbbesi di moda, d'uomini la cui intelligenza non si pasce che di astratte formole liberali, e il carattere è dominato dalla tendenza al calcolare

colla metafisica, dell' etica colla religione, è tanto naturale e indistruttibile quanto le imperfezioni dell' essere e del viver nostro, quanto le molteplici sproporzioni fra il sentimento e la ragione, fra l'esperienza e l' idea, fra la città degli uomini e la città di Dio. Non è poi necessario essere nulla più che un politico di ultimo ordine per comprendere che almeno oggi, e per un avvenire ancor molto lungo, le condizioni intellettuali e morali del genere umano sono e saranno tali che ogni attacco alla religiosità del popolo debbasi riguardare come la peggiore e la più

e al transigere in vista dell' utile, parmi di ben poco valore intellettuale ed etico. Per buona fortuna d'Italia, i veri e migliori patriotti non sono tutti di quella risma; ma chi ci guarentisce che quel tipo non abbia a diventare più comune di quello che ora non sia, con vera decadenza, sopratutto morale, della nazione? Intanto noi abbiamo una politica ecclesiastica, ed una corrispondente dottrina, dirò così ufficiale, che si attagliano soltanto al modo di pensare di sentire di una minoranza; equivoco fatale, di cui io ho già fatto cenno più sopra, e che non può di certo avere virtù di cambiare in meglio la vera e propria opinione nazionale.

pericolosa delle imprudenze. Ma allora, quale più insensata politica di quella della non curanza, e della indifferenza rispetto a ciò che è il fondamento e la più valida guarentigia dell'ordine morale e civile? Quante volte mi tornano a mente queste riflessioni, leggendo in tanti periodici apertamente ostili alla Religione del paese, lamenti e declamazioni contro le immoralità e le turpitudini di cui è ricca la cronaca giornaliera. Io mi vado domandando con quanta serietà, o almeno con qual diritto, simiglianti discorsi possano trovarsi sulle bocche d'uomini che tanto leggermente compromettono la base religiosa della pubblica moralità. Se essi parlano sul serio in quelle occasioni, lo stesso non deve potersi dire di loro in tante altre, o almeno essi devono far conto che il rimanente loro apostolato non abbia a penetrar troppo addentro negli animi dei lettori, i quali, a loro insaputa, perseverino in quelle antiche tradizioni educative, per cui, specialmente in Italia, il tipo dell'uomo onesto e del vero patriotta fu sempre quello di una persona che riunisce in un sol culto la patria e Dio, e concilia un patriottismo disinteressato con una religiosità senza odii e senza superstizioni.

Io so da me che a parecchi lettori le cose fin qui dette faranno tutt'al più l'impressione di un pio desiderio, impossibile ad essere attuato. Parmi di sentirmi rispondere: starebbe tutto bene, se colla Chiesa si potesse oggi discorrere di conciliazione, e neppure di una bene intesa separazione dallo Stato; ma il contrario accade, tutti lo sanno, e allora quella separazione indispensabile dovendosi fare dallo Stato a dispetto della Chiesa, non può non essere guidata dal proposito di non aver più nulla di comune con questa, siccome accade fra due antichi soci, i quali hanno cessato di essere amici, e si separano del tutto, e per sempre, senza neppur voltarsi addietro per riguardarsi l'un l'altro.

A quest'ovvia obbiezione la mia risposta è pronta. Fra la suesposta premessa e la conseguenza io non iscorgo un nesso necessario. Se la Chiesa non consente ad un'equa divisione di attribuzioni collo Stato, certamente deve questo procedervi da sè, ma che egli debba o fare a sè medesimo una parte maggiore del giusto, o ricambiare alle autorità ecclesiastiche quella stessa ostilità che esse dimostrano a lui, è questo un di più di cui io non vedo una ragione sufficiente nè in quella premessa, nè altrove. Parmi invece più

ragionevole dal lato dello Stato, perchè conforme ai suoi interessi, anzitutto la moderazione, poscia il tenere fin dove possa verso la Chiesa un contegno che non escluda il desiderio e la possibilità di una pacificazione avvenire, sulla base delle avvenute giuste riforme, alle quali coll'andar del tempo non si può disperare che la Chiesa abbia se non ad assentire, almeno ad adattarsi in silenzio, come già tante volte è accaduto. (1) Gli intendimenti invero, come io ho già accennato più sopra, con cui i fatti vengono posti in essere, non contribuiscono meno dei fatti medesimi a determinarne la moralità, e quindi l'impressione che ne risentono coloro contro cui direttamente si agisce: questo principio di giornaliera esperienza fra individui e individui, conviene pure

(1) Un ultimo esempio di sottomissione forzata del Clero alle esigenze dello Stato in materie estranee all'essenza della Religione, porge in questi giorni (Luglio 1875) la Chiesa Cattolica in Prussia. I vescovi hanno dichiarato che non faranno opposizione all'applicazione della recente legge intorno alla amministrazione laicale del patrimonio ecclesiastico, quantunque non l'approvino anzi la deplorino.

alle relazioni fra Chiesa e Stato, avendo queste tutta la loro base nell'opinione, sulla quale influisce di certo assai meno la lettera della legge, di quello che l' intendimento con cui la la legge fu emanata e con cui viene eseguita [1].

Mi si replicherà esser una contraddizione nei termini il figurarsi che lo Stato possa essere creduto propenso ad una pace più o meno lontana colla Chiesa, nell'atto in cui egli afferma il suo proprio diritto in onta non solo alla resistenza del Clero, ma allo stesso disposto delle leggi ecclesiastiche, e che, di

[1] La verità di questa osservazione è comprovata dai fatti che ora accadono in Prussia ed in Germania. Quivi si vedono combattute dalla Chiesa cattolica, talune innovazioni del Bismark, le quali furono invece menate buone ad altri Governi. Ciò per la ragione che al Bismark protestante e alla maggioranza protestante del Parlamento Germanico attribuisconsi intendimenti ostili al cattolicismo. Pur troppo il Cancelliere ha dato più volte motivo a tale interpretazione, e specialmente nel memorando discorso del 14 Aprile 1875 nella Camera dei Deputati al Parlamento federale, discorso giudicato imprudentissimo e deplorato dai suoi stessi partigiani.

fronte alla vanità di una speranza di questo genere, il più prudente partito è appunto quello di ignorare affatto il nemico che non giova combattere apertamente.

Anche in questa obbiezione la conclusione sarebbe giusta, se la premessa lo fosse. Ma quest'ultima cosa io non posso concedere, e credo averne una buona ragione, quantunque non per solito avvertita da coloro che scrivono su queste materie.

Io rifletto che delle credenze religiose sotto un certo rispetto gli è come di tutte le altre: esse hanno cioè importanza di fatto, se ed in quanto sono realmente accettate da una grande generalità di persone. La religione nazionale è supremo interesse del popolo, e quindi dello Stato medesimo, in quanto è creduta e professata dal più gran numero dei cittadini; se ne rispettano e tutelano gli insegnamenti che porgono sussidio alla moralità, perchè quegli insegnamenti sono riputati veri da quel più gran numero. Non è l'autorità del sacerdozio che di per sè sola e direttamente attribuisca alle dottrine religiose dignità di altissimi interessi sociali, bensi quell' autorità riconosciuta e confermata prima dal-

l' adesione dei fedeli. Ne consegue che se intorno a questo o a quel punto l'insegnamento del Clero non sia per avventura secondato dalla fede del massimo numero dei cittadini, le relative pretese sacerdotali sono vane non solo in fatto ma anche in diritto, perchè non le si appoggiano su vere e proprie credenze religiose, che devono essere credenze del popolo.

Codesta conclusione appunto è a mio parere bastevole argomento per vincere la difficoltà accennata più sopra. Imperocchè tanto nel campo dei rapporti fra Chiesa e Stato, quanto in tutti gli altri campi, le sociali riforme non hanno mai condotto nè possono condurre a buoni risultati, se non perchè suffragate e sostenute dalla pubblica opinione. Dovesse anche un legislatore rinunciare a togliere di mezzo abusi ed errori, nessun uomo di senno lo potrebbe biasimare di non intraprendere mutamenti troppo sproporzionati allo stato intellettuale e morale della cittadinanza. Prepari pure il legislatore prudente con opportuni e non violenti mezzi un mutamento nelle idee dominanti, che sia premessa indispensabile per una riforma divisata; quando la preparazione sarà finita, egli avrà acquistato in pari

tempo la possibilità e il diritto di riformare. Ciò che gli uomini non comprendono, neppur possono sopportare: tutti gli umani interessi hanno una storia, e le leggi devono camminare di pari passo colle idee e coi costumi; sono questi principj elementari della scienza sociale e della politica. In realtà ogni progresso fatto dagli Stati moderni nella loro costituzione e nelle interne leggi contro le pretese e la resistenza del Clero, furono possibili per questo che prima di ogni altra cosa i riformatori seppero formulare *un concetto ragionevole e chiaro* su cui la nuova legge si fondasse, e le moltitudini scosse dalla evidenza adattarono al nuovo concetto, consapevoli o no, le credenze antiche. Alle pretese di Bonifacio VIII gli Imperatori opposero con successo l'evidente dottrina della *duplicità dei poteri, e della indipendenza del potere laico*; al furore di persecuzione religiosa le leggi seppero opporre un freno in nome del pur evidente principio della *libertà di coscienza;* alle ingordigie della manomorta religiosa fu posto un limite in nome dell'ovvio interesse economico della *commerciabilità della terra;* e il potere temporale dei Papi fu combattuto per secoli, e finalmente distrutto, grazie alla

evidenza della verità che il *dominio politico è affatto estraneo alla missione religiosa dei Pontefici.* Vero è che ognuno di questi progressi sociali ha ristretto corrispondentemente la cerchia del credibile religioso, ma una vera e propria ostilità, un profondo allontanamento fra la società moderna e la religione non ne è provenuto nè potuto provenire. La moltitudine, poco consapevole del vero valore di qualunque teoria, sia pur religiosa, finchè rimane allo stato di teoria, negò di certo assai più fortemente quegli erronei principj, divenuti fonte di tanti abusi, di quello che gli affermasse prima che venissero in tal guisa applicati Nell'atto quindi in cui essa modificò realmente le sue credenze, quasi non se ne accorse, epperò non potè subire diminuzione alcuna nel prisco attaccamento alla religione dei padri. E il diritto, per dir così, della credenza antica, ebbe sulle prime bensì per campioni i teologi, ma anche questi dopo avere faticato un po' di tempo onde salvare almeno l'apparenza della continuità delle dottrine, finirono anch'essi per comprendere le vanità della loro impresa, e tacquero e dimenticarono molte cose che prima insegnavano, lasciando così libera e indiscussa

la sovranità del popolo nello accogliere le credenze, e nel conformarle all'essere proprio. Del resto giova pure osservare che il Cristianesimo, i cui insegnamenti essenziali o sono affatto metafisici, oppure agiscono nella cerchia dell'uomo interiore, ha una elasticità tutta sua propria nello adattarsi alle progressive condizioni dei popoli. Tutto ciò che i teologi possono insegnare in nome di quei principj nella sfera degli interessi sociali, non è quasi mai così strettamente collegato colla essenza della Religione, che non lo si possa mutare o abbandonare senza che la salutare influenza del Cristianesimo sul sentimento degli uomini venga a scemare, e questi possano ritenere di aver mutato sostanzialmente la fede antica.

Or bene, io dico, se le odierne contestazioni circa la separazione dello Stato dalla Chiesa, e le corrispondenti riforme della legislazione, sono basate anch'esse, come pur devono essere, per dirsi giuste, su chiari e determinati concetti che la gran maggioranza dei cittadini approva e divide, la sola opposizione del Clero, che proclama irreligiose quelle riforme, non deve bastare perchè il legislatore creda che dunque sia ormai superfluo ogni riguardo verso

la Chiesa, e sè metta fuori della Religione, e Religione e Chiesa fuori della legge anche soltanto col mezzo di una sprezzante noncuranza. Lungi da ciò, forte dell' adesione di un popolo, la cui devozione alla Religione è pur sempre tanto profonda, da non lasciargli neppur credere che nessuna giusta esigenza dello Stato possa essere veramente contraria all'essenza di quella, il legislatore deve proclamare le nuove riforme come un nuovo e più ragionevole patto avvenire colla Chiesa, e tener fermo ad esse colla mira dichiarata non solo di migliorare la società civile, ma eziandio di correggere le stesse tendenze e lo spirito degli ecclesiastici. Egli lo deve perchè la Religione è anzitutto del popolo, perchè in nessun tempo lo Stato potrà mai senza grave suo danno fingere di disprezzarla o di ignorarla, perchè la storia insegna che fino ad oggi le giuste e salutari vittorie dello Stato contro la Chiesa furono sempre possibili e proficue, perchè i popoli e gli Stati se le rappresentarono in pari tempo come vittorie del vero Cristianesimo contro pregiudizii o mire interessate della gerarchia ecclesiastica, e realmente finirono col dissuadere l'avversario da ogni ulteriore resistenza che non fosse di sole parole.

Certa cosa ell' è, che sia per contrapporre, come dianzi io diceva, alle esorbitanze clericali più ragionevoli dottrine sociali e religiose, sia per determinare imparzialmente la competenza propria e quella della Religione e della Chiesa nel sociale organismo, bisogna che lo Stato non isdegni gli elevati principj, e non creda di poter rimanere indifferente di fronte agli eterni e misteriosi problemi che circondano la vita umana, e al modo in cui questi problemi vengono risoluti dalla civiltà del tempo, e specialmente dalle credenze religiose del popolo. In ciò appunto risiede l' ultima ragione del mio modo di pensare circa le relazioni fra Chiesa e Stato, e della condanna che io non esito a pronunciare contro la dottrina che su tal proposito oggi è di moda. Imperocchè, prima ancora di atteggiarsi a non curanza di fronte alle condizioni religiose ed ecclesiastiche della popolazione, molti odierni pubblicisti si manifestano chiaramente dominati dalla idea che la vita della società e dello Stato sia un tutto a sè, che sussista e si possa comprendere all' infuori affatto dell' ordine delle speculazioni e dei principj relativi alla natura e al fine dell' uomo, all' ideale etico, alle sanzioni del

dovere, ai rapporti dell'uomo colla Divinità. Della qual dottrina la più energica e ardita espressione fu il noto francesismo della *legge atea*. Grossolani errori, frutto di una meravigliosa superficialità d'intelletto! Quanto avea più ragione Cicerone, quando diceva che la disciplina giuridica ha il suo fondamento negli *intimi penetrali* della filosofia (*penitus ex intima philosophia haurienda est juris disciplina*). E di vero, senza voler qui innestare un lungo discorso, il quale potrebbe solo abbracciar molti volumi, onde giustificar pienamente quelle proposizioni, non ci vuol gran profondità di mente e di studi per capire che questa meravigliosa civiltà di cui godiamo non si è fatta in un giorno, non è stata l'opera immediata della natura, ma fu il lento frutto di una educazione del genere umano a traverso molti secoli di progresso. La quale educazione tutta si riduce in ultima analisi ad alcune *idee sovrane*, che gli uomini sonosi formati intorno ai problemi dell'essere e del fine loro, e che si sono così fattamente radicate nel loro intelletto e nella loro coscienza, da imprimere al pensare e al sentire quello interno atteggiamento e quello esteriore indirizzo, che distinguono dalla barbarie la civiltà, e

di questa i più elevati gradi dai meno. Tutto il mondo reale umano ha per suo substrato le idee; è questa una verità, la cui dimostrazione costituisce e costituirà sempre l'importanza teorica e pratica della filosofia. Ciò posto, lo Stato, organo principale della vita esteriore della società, le cui funzioni, secondo le odierne dottrine, dovrebbero concernere poco meno che tutti quanti gli umani interessi, dove ritrova la giustificazione e il criterio del suo essere e del suo agire, se non in quegli stessi fondamenti ideali della civiltà nazionale? E come non deve consistere il primo di tutti i suoi uffici nel custodire e nel coltivare, per quanto è in suo potere, le idee sovrane di quella civiltà, e le istituzioni sociali che ad esse connettonsi? Quel patrimonio di principj e di corrispondenti sentimenti, in cui consiste l' educazione civile del genere umano, non ha meno bisogno del patrimonio economico, di cure e di lavoro incessante affinchè non si disperda, nè si deteriori. E se dalla barbarie alla civiltà il genere umano non venne a caso, ma per virtù di una non interrotta disciplina della mente e della volontà, non è detto che l'anarchia delle convinzioni e dei propositi non possa ricondurre, o

almeno riavvicinare l' umanità alla primitiva barbarie. Or come mai lo Stato dei nostri giorni deve adoperare la sua grande potenza sociale e autorità morale, a tutt' altro fine fuorchè ad impedire che per tal via si disfaccia quella meravigliosa civiltà di cui pur tanto, ed a ragione il nostro tempo si gloria? [1] Ma se le idee fondamentali della civiltà moderna, le morali specialmente, sono strettamente collegate nel comune sentire colle credenze religiose, e egli possibile ritenere che lo Stato si atteggi di fronte alla religione nazionale come indifferente e non curante, anzichè come vigile e prudente custode? No certamente. Deve lo Stato alla società il riconoscimento e la tutela della Religione e della Chiesa, in quanto queste agiscono in pro dei supremi principj dell' etica e della civiltà; le deve in pari tempo una prudente difesa della religiosità popolare sia contro gli attacchi dell' ateismo, sia contro i pericoli del fanatismo o di fallaci insegnamenti elericali. Ma tutte

[1] Non ad altro ridusse il Romagnosi l' ufficio dello Stato che ad *una grande educazione* e ad *una grande tutela*.

queste cose egli non può fare se non appoggiandosi a principj. Nella lotta in particolare che oggi si agita fra Chiesa e Stato, questi non potrà conseguire positivi e soddisfacenti risultati, se non adoperandosi a far valere la sua influenza là dove quella lotta veramente si combatte, cioè nella coscienza degli uomini. Al qual uopo egli è manifestamente necessario che lo Stato discenda dal campo dell' astrazione in quello della realtà, si mescoli egli pure fra i combattenti, parli lo stesso loro linguaggio, e con tutti i mezzi che sono a sua disposizione venga francamente in appoggio delle opinioni religiose che gli onesti contrappongono alle esorbitanze clericali, e che sono premesse indispensabili a giuste riforme civili. Finchè gli Stati moderni non adotteranno così fatto procedere, la loro politica, senza principj, indifferente al bene e al male nel più elevato senso di queste parole, sarà sempre inferiore, e a lungo andare soccomberà a quella degli avversari, assistiti dal prestigio di più serie considerazioni, di aspirazioni più nobili e più elevate.

Ma che cosa mai impedisce a tanti odierni liberali di abbandonare una dottrina così povera di principj,

e così ricca di contradizioni e di disinganni, qual'è quella che io vado combattendo? A questa naturale domanda parmi ora non inopportuno il rispondere.

A molti è d'impedimento l'indiscussa e irresistibile autorità di certe formole di moda. Una volta ebbe gran fortuna la formola della legge *atea;* la cui vanità io ho posta in chiaro poc'anzi. Ben presto però quelle parole parvero troppo dure, e si inventò quell'altra formola della *legge incompetente* in cose religiose (Royer-Collard). Formola inconcludente, come quella che non lascia capire se lo Stato debba anch'essere o no indifferente di fronte agli interessi religiosi del popolo, e al modo in cui essi vengono amministrati dalla Chiesa, e se lo Stato, cui non compete di farsi apostolo nè persecutore, non abbia però nemmeno il diritto e il dovere di impedire per quanto sta in lui, che nè il popolo volga all'irreligione, nè il Clero faccia propaganda di fanatismo e di massime sovversive col pretesto della religione.

Ora è di moda la dottrina della *libera Chiesa in libero Stato*, inventata in Italia, e di qui passata recentemente in altri paesi. Essa viene intesa dai più

come l'espressione più concisa e più propria di quella politica dello ignorare e del non curarsi, che io ho tratteggiata più sopra. Ma donde viene cotanta autorità a formola siffatta, ad onta dei deplorabili risultati a cui finora ha condotto? Pur troppo da un malinteso. I più si immaginano che il Conte di Cavour, autore di quel celebre detto, lo intendesse davvero a quel modo; eppure i fatti dimostrano il contrario. L'amico mio Padelletti in un recente suo scritto (1) ha posto in chiaro colla scorta delle pubblicazioni del Delarive, del Bianchi, e del segretario del grande uomo di Stato, che questi nè intendeva fra le altre cose disarmare lo Stato di fronte alla Chiesa, come lo hanno disarmato dopo di lui i suoi successori, nè molto meno celava sotto quella formula un sentimento di indifferenza rispetto alle condizioni religiose d'Italia ed alla concordia fra Chiesa e Stato. Egli è invece provato da quei documenti che il Cavour si riprometteva dalla libertà della Chiesa, prudentemente amministrata, una spontanea riconciliazione fra i due poteri, e in questa riconciliazione riponeva

(1) Vedi sopra a pag. 123 nota (1).

uno dei più grandi beni d'Italia. Ed anche il compianto avvocato Boggio, che prima di Cavour si fece interprete delle idee di questo circa la separazione fra Chiesa e Stato, benchè propugnasse in pari tempo la rivendicazione dei diritti naturali dello Stato e la rinunzia per parte di questo ad ogni azione, anche soltanto indiretta, nel vero e proprio campo del regime ecclesiastico, non era però mosso a così pensare da disprezzo o poca considerazione degli interessi religiosi della nazione, ma dalla illusione che, ridonata libertà interna alla Chiesa, questa spontaneamente dovesse riamicarsi collo Stato nell'esercizio di quei diritti che le fossero stati riconosciuti. Illusione non difficile a perdonarsi nel tempo in cui l' opera del Boggio venne pubblicata. La formola *libera Chiesa in libero Stato* non è quindi altro che una proposizione indeterminata, la quale può essere in diversi e opposti sensi intesa ed applicata [1]. Il modo però in cui suolsi intenderla oggidì, non trova di certo in Italia il creduto suo appoggio nell'autorità di nessun grande

[1] Il principio di *libera Chiesa* in *libero Stato* è combattuto dai Papisti d' Italia, e propugnato invece da quelli del *centro* del Parlamento Germanico.

uomo di Stato, nè scrittore. E così dall'equivoco è nato l'equivoco, sorgente di nuovi equivoci.

In realtà codesto modo di pensare non è che una riproduzione del dottrinarismo surto in Francia dopo la rivoluzione del 1830, che non ha servito in quel paese ad altro fuorchè a lasciar sussistere in presenza l'un dell'altro due partiti opposti ed egualmente eccessivi, l'ateismo da una parte, il fanatismo religioso dall'altra, la cui alterna tirannia non è frenata nè dalla politica nè dalla pubblica opinione. E il movente primo di cosiffatta dottrina non è altro, come già dissi più volte, se non una profonda avversione contro qualunque religione e contro qualunque foggia di ecclesiastico ministero. Sembra a molti dottrinari che il darsi la menoma briga della condotta degli ecclesiastici dentro la vera e propria loro sfera d'azione, non che il cercare d'influire su quella condotta, o l'aspirare in nessun punto ad una conciliazione fra Stato e Chiesa, sia un attribuire importanza ad un ordine di principii e di interessi, che ai loro occhi non hanno valore se non di pregiudizi che al tempo spetta il disperdere. Ma in ciò sta appunto la riprova della loro insipienza

e il titolo della loro condanna. Imperocchè essi dimenticano che i popoli non si governano con dei preconcetti filosofici, ma studiandone ed apprezzandone le reali condizioni, e parlando loro un linguaggio che in queste condizioni trovi il suo riscontro. Se la Religione e la Chiesa sono potenze reali e fortissime nella vita nazionale, bisogna in pari tempo assicurarne i vantaggi, e combatterne gli abusi, e questi combattere non soltanto col difendere da essi lo Stato, ma collo adoperarsi onde toglierli dalle radici. In tutto ciò non v'ha nulla che possa ripugnare a chi sappia che la vera politica si ispira dalla realtà delle cose, e non dalle convinzioni subbiettive degli uomini che governano.

Ha pure contribuito all'erronea opinione di molti circa il significato della separazione fra Chiesa e Stato, quell'altro aforismo che lo Stato abbia una missione meramente negativa, cioè debba limitarsi alla tutela dell'ordine giuridico esistente. Fra tutti i dogmi del moderno dottrinarismo, questo è certamente il più funesto nelle sue pratiche conseguenze, perchè tende direttamente a rendere impossibile una vera e propria arte di Statò. Per buona ventura

però siffatto aforismo va perdendo ogni giorno autorità. E senza addurre contro di esso la sua scientifica vanità, dimostrando che l'ordine giuridico ha la sua vera guarentigia nell'ordine morale, nelle idee e nei sentimenti che presiedono alla educazione nazionale, e non può quindi essere tutelato a sè, isolatamente, più che egli non esista isolato, basta rammentare il fatto, da tutti osservato e da molti pubblicisti giustificato e idealizzato, che in tutti i paesi maggiormente progrediti lo Stato va allargando ogni giorno la sua sfera d'azione al di là della semplice difesa negativa dell'ordine. Pochi oramai rimangono persuasi che gli interessi morali della società non abbia lo Stato il diritto di promuovere con una vera e propria azione diretta, e i più non discutono oramai se non intorno al modo e alla quantità di tale azione. Ed ora come mai a codesto indirizzo predominante nella scienza e nei fatti, sarà più conforme la dottrina dell'astinenza e dell'ignoranza dello Stato di fronte al massimo degli interessi morali, alla Religione e alla Chiesa, anzichè la dottrina contraria? La competenza dello Stato è veramente illimitata nel governo dei sociali

interessi, finchè da reali bisogni è determinata, e finchè ha per sua guida e sostegno una ben determinata e profonda persuasione comune, autorità suprema a cui nessun altra è superiore nè può resistere, perchè da essa nel fatto tutte le altre derivano.

Sarebbe poi vano argomento in sostegno dell' attuale politica ecclesiastica, l'asserire che al giorno d'oggi nei paesi cattolici, e particolarmente in Italia, non abbia moltissimi adepti una opinione media fra le esagerazioni clericali e la irreligione, e non sia quindi più conforme allo spirito del tempo una politica intesa a difendere la società contro ambedue quegli opposti partiti. Errerebbe davvero chi pensasse in tal guisa. L' antica idea, degna di per sè sola di fornire un importante subbietto a studi storici, di ricondurre il cattolicismo alle primitive ispirazioni cristiane, è tutt' altro che spenta. Non viveva ancora jeri nello stesso campo della teologia la scuola dei così detti cattolici liberali, o moderati, sconfessata dal Concilio Vaticano? E il *vecchio cattolicismo*, qualunque sia il valor filosofico e sociale di questa setta, non è forse proveniente esso pure dalla stessa scuola? Nella nostra Italia non ci fu un principio di polemica teologica

contro le esagerazioni papali, non solo fra i laici, ma anche nel clero, nei primi anni che seguirono l'unificazione nazionale? Vero è che da alcuni anni a questa parte tace nel seno della Chiesa cattolica ogni opposizione alle esorbitanze pontificie, ed ai partigiani di queste non vedonsi ormai più oppositori se non fra gli eretici vecchi e nuovi. Ma che all'apparenza corrisponda appieno la realtà, sarebbe leggerezza il crederlo. Imperocchè quel silenzio sottentrato a calorose proteste, non fu che una misura di prudenza, e ne fu cagion principale la stessa indifferenza dei governanti. Ciò dicasi di tutti gli Stati in cui domina la politica ecclesiastica che io vado combattendo, ad eccezione della Prussia, dove il sospetto, fondato o no, che lo Stato miri direttamente alla distruzione del cattolicismo, dissuade naturalmente la gran maggioranza dei cattolici da ogni divisione di partiti. In tutti gli altri Stati egli era ben naturale che di fronte ad una politica, la quale trascura affatto le condizioni religiose del popolo, e reputa superfluo il secondare ogni riforma del regime ecclesiastico, di fronte ad una pretesa dottrina liberale, sostanzialmente irreligiosa, i così detti cattolici liberali si disanimas-

sero, e neppure volessero correre il rischio di servire a fini opposti ai loro, che riassumevansi nel riformare il regime ecclesiastico per salvare la religione e restituire alla Chiesa la dignità sociale che le si compete. Può anche essere accaduto che più d' un cattolico liberale d' una volta, sia diventato clericale di poi, credendo di non avere ormai altra scelta possibile se non fra il clericalismo da una parte e l'irreligione dall' altra. Ma se i dottrinari politici e i Governi avessero seguito più pratiche e più opportune dottrine, forse non poche recenti esorbitanze della Curia Pontificia sarebbero state prevenute (1). Ed oggi

(1) Nel 1870 il Principe Hohenlohe, Ministro degli affari esteri della Baviera, invitava tutte le potenze cristiane ad accordarsi per impedire le temute decisioni del Concilio Vaticano. Ma all'invito nessuno volle accondiscendere. Ed ora i Governi si dolgono, e talvolta anche si mostrano impauriti delle conseguenze di quel Concilio. Chi non dirà che sarebbe stato meglio prevenire a tempo i mali che ora si deplorano, e che sono forse irreparabili? Codesto appunto fu il tema delle prime divergenze fra l'Arnim e il Bismark, ed io sono con quelli che la pensano come l'Arnim, all'infuori, ben inteso, della nota sottrazione dei dispacci.

ancora, se nei paesi cattolici venisse tentata con sincerità e coraggio e con pari accorgimento una politica di riconciliazione fra Stato e Chiesa, sulla base di una imparziale determinazione dei diritti di ciascuno, e di una riforma interna del regime ecclesiastico, innumerevoli partigiani la seconderebbero, e in un avvenire forse non lontano si otterrebbero risultati ben più utili alla nazione, e ben più sicuri di quelli che ha saputo conseguire finora una politica di negazione e di indifferenza, propria soltanto a disanimare gli onesti, a incoraggire i fanatici, a ingenerare confusione e disordine.

Veramente in Italia più che in qualunque altro paese può dirsi nazionale la politica ecclesiastica di cui io mi sono fatto propugnatore. Difendere lo Stato contro ogni eccessiva pretensione del Clero, mostrare in pari tempo zelo e rispetto per la Religione, e disfavore e contrarietà alla superstizione e al fanatismo non meno che alla propaganda dell'ateismo e dell'irreligiosità, fu sempre linea di condotta, se non di tutti i Governi italiani, almeno di quelli che non hanno smentita nei moderni tempi l'antica riputazione del senno pratico e del politico accorgimento della nostra nazione. La storia delle Repubbliche Veneta

e Fiorentina, e più recentemente quella del Ducato di Milano e del Granducato di Toscana nella seconda metà dello scorso secolo, mi fornirebbero moltissime prove di fatto di quella asserzione. Nè diversamente fu mai insegnato dai grandi scrittori italiani, che meglio interpretarono il pensiero nazionale, e furono guida alla nazione nelle sue aspirazioni e nei suoi progressi. Da Dante Alighieri al Gioberti, al Manzoni e allo stesso Mazzini, nessun grande italiano ha mai propugnato nè la tirannia clericale, nè lo statolatria, nè il divorzio fra la legge e la Religione. Furono i disinganni del 1848, e poi la guerra mossa dal Papato all'Italia dal 1859 fino ad oggi, le cagioni che indussero i politici di scuola e quelli di piazza e di governo ad abbandonare affatto le antiche tradizioni della politica ecclesiastica italiana, e a sostituirvene una, i cui fattori sono molteplici e vari, come per es. un dottrinarismo astratto e formale, lo scetticismo, l'inerzia, la paura, tutte cose estranee alla politica vera e buona. Certo si è che se l' Italia riunita in un sol corpo è sembrata accettare dai nuovi maestri una dottrina tanto contraria alle sue tradizioni e al suo genio, qual è quella dello stato ateo, e indif-

ferente del pari verso Dio e verso i falsi profeti, non fu questo in realtà che un sopramercato, incompreso e inavvertito dai più, imposto e sfruttato da pochi, i quali, lo ripeto, hanno avuto la sapienza di ridurre la vita politica della nazione ad un meccanismo di equivoci, e l'arte di governo all'impotenza reale di promuovere il bene, e di difendere la società contro i due più terribili suoi nemici, l'irreligiosità e il fanatismo. Ancora oggidì la parte migliore del popolo italiano non è composta al certo nè di liberi pensatori, nè di clericali, ma bensì di coloro i quali praticano continuamente le note distinzioni fra liberale e libertino, fra religione e superstizione, fra cattolicismo e romanismo o vaticanismo che dir si voglia; distinzioni che il teorico può apprezzare come crede, ma di cui il politico deve tener conto grandissimo, perchè sono fatti, e fatti immedesimati colla nazionalità. Ma che cosa accadrà di questa preziosa parte del popolo italiano, se le odierne dottrine intorno ai rapporti fra Stato Religione e Chiesa, continueranno per un po' di tempo ancora a dominare nel governo, nelle cattedre e nei giornali? Di due cose l' una: o gli onesti patriotti diventeranno clericali nel

senso usitato di questa espressione, oppure andranno ad aumentare la turba irreligiosa; nell'un caso e nell'altro la società italiana si sarà distaccata egualmente dal suo passato, per gettarsi nel più bujo e nel più sinistro avvenire.

Da questi pericoli ci può salvare soltanto una politica, la quale non trascuri nessun reale interesse della nazione e dello Stato, e, come già dissi, non soltanto difenda questo e quella dagli attacchi diretti del potere ecclesiastico, ma eziandio dagli indiretti e più pericolosi che si preparano nella cerchia interna della Chiesa, nè limiti il suo compito di fronte a questa ad una mera difesa, ma vi unisca altresì una sincera protezione della Religione, e l'uso prudente di tutti i mezzi che sono di sua competenza, onde esautorare e soffocare la propaganda di false dottrine civili in nome delle credenze religiose. Il giorno in cui siffatta politica venisse adottata fra noi, il numero e il favore, dirò anzi l'entusiasmo dei suoi partigiani, sarebbero a mio credere in Italia maggiori che in qualunque altro paese. Vedrebbesi allora, come disse benissimo il Piola (op. cit.), che una società privata costituiscono fra noi soltanto coloro i quali

così chiamano la Chiesa, disconoscendone la somma importanza sociale. E formerebbesi in pari tempo un vero partito conservatore, alieno del pari dal clericalismo e dal liberalismo astratto e cosmopolitico, che è la più grande necessità della nostra vita politica, necessità sentita dal maggior numero degli onesti patrioti, e non soltanto nel profondo del cuore, ma oramai tra carne e pelle. Appoggiato al quale partito, forte di numero e di principj, io non dirò che lo Stato italiano potrebbe fare molte cose nè presto nè facilmente. Opporrebbersi invero al suo proposito, oltre alle difcoltà che in ogni tempo hanno circondato una buona politica ecclesiastica, anche gli ostacoli non piccoli aggiuntivi di proprio dalla politica errata di questi ultimi anni. Ma in un avvenire più o meno lontano, non sarebbe impossibile stabilire in Italia, come altrove, equi e soddisfacenti rapporti fra Chiesa e Stato, se questa difficilissima intrapresa venisse condotta in tutte le sue parti, con imparzialità e prudenza, senza esitanze nè interruzioni, in pieno e costante accordo coll' opinione dei moltissimi, cui stanno a cuore del pari la patria e la religione.

Io pongo qui termine alla mia digressione circa il

modo d' intendere la separazione fra Chiesa e Stato. Era mio scopo dimostrare che questa separazione non può escludere un appropriato sistema di amichevoli relazioni e di colleganze fra i due poteri, nè può esserne scompagnata senza grave danno per la umana associazione. Vorrei credere, caro amico, che le mie considerazioni, quantunque rapide e sommarie, riuscissero almeno ad intorbidare la pace di molti, non dirò maestri, ma troppo creduli seguaci della politica ecclesiastica ora dominante. Indotti a riflettere per poco da sè intorno a fatti, a problemi, a difficoltà, che si erano abituati a disconoscere e a dimenticare, senza troppo saperne il perchè, molti uomini di buona fede troverannosi al pari di me trasportati ben presto e facilmente, in un ordine di idee molto diverso da quello in cui l'odierno dottrinarismo avea saputo cullarli. E questo prodigio lo avrà operato in loro, come è accaduto in me, il semplice buon senso illuminato dalla più comune esperienza. Rispondimi francamente, caro amico, se io mi inganni, o no, ritenendo che il mio discorso possa avere almeno la virtù di scuotere l' indolenza e il soverchio ottimismo degli uomini di buona fede.

Che se ora mi si domandasse quali concrete proposte io troverei di fare, per es. al legislatore italiano, in nome degli esposti principii, io non potrei che differire la risposta ad altra più opportuna occasione. Non fu nè poteva essere mio proposito nella precedente digressione dichiarare più che i principii sommi, secondo i quali dovrebbonsi a mio credere intendere e regolare le relazioni fra Chiesa e Stato. Forse in altro scritto io riprenderò questo argomento, e lo tratterò completamente, aggiungendo ai principii le applicazioni. Sin d'ora però il cortese lettore potrà avere una parziale riprova del pratico valore delle mie premesse, o almeno della fondata convinzione che di esso io nutro, nelle deduzioni che vengo a desumerne rispetto al matrimonio civile, ed ai rapporti di questo col matrimonio ecclesiastico.

I principii esposti nella precedente digressione convengono tutti quanti perfettamente al tema della duplicità del matrimonio, civile e religioso, e dei rapporti fra l'un matrimonio e l'altro. E niuna applicazione al certo di quei principii è più giustificata di questa, chi rifletta alla importanza sociale del ma-

trimonio, alla sua natura essenzialmente etica, allo scopo e all'effetto morale dell'intervento della Religione e della Chiesa nella sua conchiusione.

Non può essere dubbia a chi ha seguito le precedenti mie considerazioni, la falsità e la sconvenienza pratica della dottrina che considera il matrimonio religioso di fronte al civile come un atto d'importanza tutta subbiettiva individuale, superfluo e indifferente per la società e per lo Stato. La distinzione dei due matrimonii è bensì un corollario e un elemento della separazione fra Stato e Chiesa, ma non nel senso che tutto l'interesse dello Stato in tale separazione sia quello di ignorare la Chiesa e la Religione, bensì nel senso che ai due distinti poteri sia assegnata una distinta sfera d'azione nel provvedere ad un solo e medesimo bisogno umano, e ciaschedun potere, riconoscendo le varie esigenze della umana vita, goda non solo di raggiungere lo scopo proprio, ma eziandio di vedere che l'altro pure consegua il suo. In questa guisa, e non altrimenti, bisogna rappresentare al popolo la duplice istituzione in discorso. In essa il popolo deve ravvisare la sintesi e l'armonia del doppio ordine di idee e di esigenze, a cui si con-

nette il matrimonio non solo, ma ogni altra più vitale funzione della vita civile, l'ordine etico ed il giuridico, l'ordine religioso e l'ordine pubblico o di Stato. Che se invece di codesta armonia, si educa il popolo a ravvisare nella riforma matrimoniale la superiorità delle esigenze giuridiche e di Stato sulle etiche e religiose, il matrimonio perde necessariamente per lui molta parte della sua dignità, meno rispetto gli incute, donde la decadenza della moralità conjugale, e con questa il pervertimento generale delle idee e dei costumi.

Siffatta conciliazione del matrimonio civile col religioso è tutt'altro che una speculazione teorica, di cui non debbano maggiormente persuadersi i cattolici, di quello che i liberi pensatori. Essa è invece dottrina dominante da un pezzo nella maggioranza dei cattolici imparziali, traducendosi nella nota e tanto persuasiva distinzione del *contratto matrimoniale* e del *sacramento*.

Il *contratto di matrimonio* tutti comprendono dover esser di preferenza regolato dalle autorità laiche. Imperocchè, dipendendo dal matrimonio tutto quanto il sistema dei personali rapporti, esso

deve anzitutto soddisfare alle esigenze dell' ordine sociale, e venir constatato nel modo più sicuro e più pronto, immediatamente cioè per opera di ufficiali dello Stato. E per questi motivi appunto notisi che il matrimonio civile deve intendersi necessario od obbligatorio, e nulla appare di più insensato del matrimonio civile facoltativo, il quale trasforma una quistione di principj in altra di mero comodo individuale. Il *sacramento matrimoniale,* sanzione religiosa del contratto civile, riconoscimento dei grandi ideali della vita che devono presiedere al matrimonio, e che il credente compendia in Dio, tutti si raffigurano come il risultato delle dichiarazioni dei conjugi al sacerdote, e della benedizione che questi loro impartisce. Qual concetto più netto e più ragionevole di quello di cosifatta distinzione? E quale più sincero riconoscimento di ambedue le potestà, e più equa distribuzione d' uffici fra l' una e l' altra?

Mi si dirà, ed io so benissimo, che cosifatta distinzione non è generalmente ammessa dai teologi [1], ed anzi che le espresse dichiarazioni ponti-

[1] Vedi i miei *Studi di legisl. civ. comp.* p. 207, e Giuseppe Piola, *la Quistione del matrimonio* Firenze Le Monnier, p. 107 e segg.

ficie nel secolo nostro la escludono, risolvendo così una quistione che Benedetto XIV avea dichiarato potersi decidere tanto per il sì quanto per il no *absque ulla erroris nota* (1). Ma che importa ciò, se realmente il matrimonio civile è inteso a quel modo dalla generalità delle popolazioni cattoliche? Vi ha qui uno dei casi più sopra accennati, in cui l'opinione dei fedeli discorda da quella dei teologi, e vi si devono quindi applicare le cose dette in quella occasione. Il legislatore cioè deve attenersi all' opinione del popolo, e farne suo pro; egli può e deve rappresentare l'istituto del matrimonio civile precisamente come una separazione fra Stato e Chiesa nella materia matrimoniale; sulla base della distinzione fra contratto e sacramento, e in questa guisa togliere persino l'apparenza di un ostilità fra la legge civile e la Religione in argomento di tanta e sì fondamentale importanza.

Tale infatti era la mente della maggioranza della Commissione Sarda che elaborò il primo progetto di matrimonio civile in Piemonte (v l. c. pag. 324 e

(2) Vedi i miei *Studi* ec. pag. 207·

segg.), e tale fu pur sempre, io credo la mente degli uomini di Stato italiani anche dopo il 1859, benchè non dichiarata abbastanza nella proposta e nei motivi delle leggi relative.

Ora si tratterebbe di rimettere in onore una dottrina altrettanto antica quanto persuasiva, abbandonata, ma non iscreditata, dal presentuoso dottrinarismo di molti pubblicisti, e dalla soverchia timidezza di molti teologi, e tale dovrebbe essere il cômpito di una più seria scuola politica, di cui tanto abbisogna l'epoca attuale, specialmente in Italia. Imperocchè ai tempi nostri più che in qualunque altra, l'opinione pubblica si lascia guidare dagli scrittori di cose pubbliche, e il governo conforma la sua condotta alle esigenze di quella e di questi. Mutandosi quindi le dottrine dominanti intorno a questo o quel pubblico interesse, anche le leggi relative possono talvolta assumere un significato, e un valor morale differente da quello che loro attribuivasi per lo innanzi. Ciò accadrebbe appunto rispetto alla legge del matrimonio civile, se le opinioni oggi prevalenti intorno alla medesima venissero corrette nel senso indicato. E perchè tal correzione dovrà tardare più a

lungo, se, come dimostrai, ad essa principalmente collegasi un miglior sistema di rapporti fra la Chiesa e lo Stato, tanto necessario al buon ordine sociale, e alla privata e pubblica moralità? [1]

[1] Non sarà inutile rammentare che la mia opinione circa il miglior modo di intendere e di rappresentare al popolo la duplicità del matrimonio, civile e religioso, ebbe di recente una conferma nel contegno dell'Imperatore tedesco di fronte al Progetto di legge intorno al matrimonio civile per tutti gli Stati della Confederazione. Il ministero e il Parlamento germanico erano imbevuti, al pari dell'italiano, della dottrina francese dell'importanza meramente subbiettiva individuale del matrimonio religioso, e del nessun interesse dello Stato rispetto al medesimo. All'Imperatore invece quella dottrina ripugnava. Egli non si poteva risolvere a ravvisare nel matrimonio civile altra cosa che il riconoscimento dei diritti dello Stato accanto a quelli della Chiesa, epperò una istituzione destinata a coesistere pacificamente e con pari diritto insieme a quella del matrimonio religioso. Questo concetto volle che il suo Governo manifestasse all'atto stesso di emanare la nuova legge. Il ministero riluttò sulle prime, ma poi, vista la tenacità del monarca, e i pericoli di un conflitto costituzionale, acconsentì ad introdurre nella legge del matrimonio civile un paragrafo in cui

Posto che il matrimonio civile non può essere stato considerato dal legislatore, nè deve essere rappresentato al popolo, come un atto di ostilità o di disprezzo dello Stato verso il matrimonio religioso, ma bensì come il riconoscimento dell' eguale e distinta competenza dello Stato e della Chiesa a intervenire nella conclusione del matrimonio, ne consegue doversi rispondere affermativamente ad una domanda che io

è detto « che la legge medesima non toglie per nulla valore e autorità alle prescrizioni delle leggi ecclesiastiche intorno al matrimonio ». Il qual paragrafo porta oramai in Prussia il nome di paragrafo del Re (*Koenigsparagraph*). Convengo anch' io con molti deputati al Parlamento germanico, che siffatto paragrafo, esprimente un concetto teorico piuttosto che un vero e proprio precetto legislativo, mal si addice ad una legge positiva, cui ufficio è noto essere quello soltanto di comandare o di proibire. Ma se non un principio giuridico nello stretto senso della parola, quel paragrafo esprime però a mio credere un concetto vero ed elevato, il quale rimarrà non infruttuosa occasione in un avvenire più o meno vicino, di restituire al matrimonio civile il suo vero significato morale e sociale, che ora pur troppo in Germania il solo Imperatore ebbe il coraggio di dichiarare.

superiormente mi era fatto. Era la domanda, se, data la precedenza del matrimonio civile al religioso, si potessero ricercare dei mezzi legislativi idonei ad impedire che l'obbligo del matrimonio civile distogliesse i cittadini dalla successiva celebrazione del matrimonio religioso (v. sopra p. 108), senza che tale ricerca fosse per sè medesima incompatibile collo spirito della prima istituzione. Ora le precedenti considerazioni mi autorizzano a rispondere affermativamente, ed a ritenere altresì che un altissimo interesse sociale consiglia il legislatore a ricercare siffatti mezzi, e, trovatili, a sancirli con provvedimenti speciali, se disgraziatamente egli non li avesse predisposti all'atto stesso di introdurre il matrimonio civile, come pur troppo è accaduto in Italia.

Io ho già notato sopra che qualunque mezzo si immagini onde assicurare la conclusione del matrimonio religioso dopo il civile, l'effetto non potrà mai essere quello di costituire una vera e propria giuridica necessità di quel matrimonio, o a meglio dire, del sacramento o della benedizione nuziale. Si può quindi soltanto ricercare se, all'infuori di un diretto costringimento legale al matrimonio religioso, il legi-

slatore civile possa far qualcosa onde spingere con qualche efficacia nella generalità dei casi i conjugati civilmente a porre in essere il rito matrimoniale religioso.

A tal uopo io avrei due proposte da fare, l'una delle quali ha già avuto autorevolissimi fautori, l'altra, benchè nuova, non parrebbemi inopportuna, come non è incompatibile colla prima.

Molti giureconsulti valentissimi, fra i quali ricordo il Demolombe (vol. 5 p. 176, Paris 1873), e il mio amico Prof. Filomusi Guelfi (op. cit. p. 30 e segg.) sono d'avviso che di fronte al Codice civile francese e all'italiano il rifiuto di un conjuge a far seguire al matrimonio civile il religioso, non ostante la promessa fattane, possa valere per l'altro conjuge come giusta causa di separazione. Altri, come per es. il Marcadè (Vol. I. art. 180 n. 5), vanno anche più in là, ed opinano che tale rifiuto possa servire di base ad una domanda di annullamento di matrimonio per titolo *di errore nelle qualità essenziali della persona*. Da siffatte opinioni dissentono però giureconsulti pur valentissimi, fra i quali il Laurent (Vol. 3. n. 196), e il mio amico Prof. Pacifici-Mazzoni (Istit. Vol.

2. p. 301). Io non dirò la mia opinione in propo sito, perchè la quistione discussa dai citati giureconsulti, è tutta giurisprudenziale, mentre io vado ragionando di principj da introdursi nella legge, anzichè della interpretazione di quelli che già vi sono scritti. Ma dalla opinione di quei giureconsulti io traggo un argomento in favore di una proposta di legge, già fatta dalla Corte d'appello di Lucca, mentre si stava preparando in Italia il nuovo Codice civile, della proposta cioè, che la legge dica espressamente essere causa di separazione legale il rifiuto di uno dei conjugi a ricercare la benedizione nuziale dopo la conclusione del matrimonio civile. Sarebbe tolta così di mezzo una quistione, intorno alla quale la giurisprudenza pratica sembra aver fatica ad accordarsi, e porrebbesi un principio che anch'io reputo con quegli esimi scrittori, altrettanto efficace ad assicurare nella maggior parte dei casi l'osservanza delle due leggi, civile ed ecclesiastica, intorno al matrimonio, quanto giusto in sè e conforme ai sentimenti ed ai bisogni del popolo nostro e di qualunque altro popolo cristiano.

Di quella efficacia nessuno può dubitare; della giustizia poi le riprove sono per me già contenute nelle

considerazioni che ho fatte più sopra circa la stretta connessione fra la religione e la morale, fra il matrimonio civile e il religioso, nel sentimento e nelle convinzioni della grandissima maggioranza degli onesti. E di vero, se cosifatta è la pubblica opinione, che ove i due riti matrimoniali, civile ed ecclesiastico, non concorrano, non sembri alla maggior parte neppur esistere un vero matrimonio perfetto, cioè una vera relazione etica fra l'uomo e la donna, c'è da farsi meraviglia che un grandissimo numero di persone abbiano a trovar ripugnante alla loro coscienza, e insopportabile, la convivenza con un conjuge, che è tale solo pel contratto civile, non anche per opera della Religione e del Sacramento? Io dirò anzi che a mio parere il respingere una domanda di separazione fondata su tal motivo risolvesi in una vera e propria violenza della legge alla coscienza del cittadino. Che ora un giureconsulto proceda in siffatta guisa, applicando una legge che nulla dice in proposito, si può fino ad un certo punto capire; ma questa lacuna della legge non vi ha ragione al certo che possa giustificarla.

Epperò io sarei anche di avviso che la separa-

zione per titolo di rifiutata celebrazione religiosa del matrimonio, si dovesse dal legislatore concedere indipendentemente da promessa anteriore, ogniqualvolta il conjuge ricalcitrante avesse potuto supporre fin dal principio che l' altro conjuge non riteneva superflua la consacrazione religiosa del matrimonio. Il requisito della promessa fu richiesto da molti giureconsulti onde avere un motivo di più in favore della tesi in discorso, tacendo la legge; esso non avrebbe quindi ragione d' essere in una legge che volesse regolare l'argomento secondo i dettami della coscienza pubblica e della giustizia.

Io non mi dissimulo esservi una certa incoerenza fra il non richiedersi dalla legge civile la benedizione nuziale come requisito necessario del matrimonio, e il costituirsi non ostante il difetto di essa in causa civile di separazione. Ma io rifletto che quella incoerenza è inerente alla stessa istituzione del civile matrimonio, e non può quindi essere addotta come una obbiezione. In realtà il matrimonio civile scinde due atti, che prima erano confusi in un solo, il contratto e il sacramento: volendosi ora guarentire con una certa sicurezza, la susseguenza del sacramento

al contratto, diventa manifestamente necessario sostituire alla coazione legale diretta, che non può tentarsi, una indiretta. E tale è appunto l'introduzione della causa di separazione in discorso, il fare cioè del rito sacro una condizione per fruire dei vantaggi della convivenza coniugale con persona religiosa. Nè altra coazione indiretta potrebbesi a quel fine immaginare, che non fosse meno prudente di quella. Ciò dicasi per esempio della proposta fatta da alcuni, di statuire la nullità del matrimonio civile conchiuso colla condizione della successiva cerimonia religiosa, ove questa condizione fosse mancata per riluttanza di uno dei conjugi. Sarebbe questo un pessimo partito, sia perchè alla ragione giuridica ripugna il concetto di matrimonio condizionato, sia perchè con quel sistema si avrebbero inconvenienti analoghi a quelli che oggi si deplorano ogni qualvolta al matrimonio religioso non segue il civile, e di una gravità fors'anche maggiore.

Ad ogni modo io sono pur d' avviso che, mentre il legislatore erige in causa di separazione il difetto del matrimonio religioso dopo il civile, non deve però rinunciare all'uso contemporaneo di altri mezzi, ben-

chè di minore efficacia, onde giungere allo scopo desiderato, e scemare in pari tempo lo stesso pericolo di separazioni per quel titolo.

A tal' uopo io proporrei che la legge facesse obbligo agli ufficiali dello stato civile di rammentare ai conjugi dopo la conchiusione del matrimonio civile, l'obbligo imposto dalla religione ai suoi fedeli, di fare altresì la dichiarazione del consenso al sacerdote e di riceverne la benedizione, e il vantaggio che ritraggono la società e lo Stato dalla contemporanea osservanza dei doveri religiosi e dei doveri civili.

L'efficacia di tale allocuzione sull' animo di moltissime persone nessuno può mettere in dubbio, ove rifletta che appunto per moltissime persone, come già sopra ho avvertito, è una grave tentazione a credere che il matrimonio religioso sia una superfluità, il solo vederlo passato in silenzio e ignorato affatto dal legislatore civile. Che poi siffatto discorso sia per nulla disdicevole in bocca di un ufficiale civile, ne potrà dubitare soltanto chi non ebbe finora occasione di sospettare la fallacia delle dominanti dottrine intorno alle relazioni fra Chiesa e Stato, e fra matrimonio civile e religioso. Ma quella fallacia io l'ho dimostrata,

ed ora, se col seguire la mia proposta lo Stato venisse a farsi promotore egli stesso di più sane opinioni intorno a quegli importantissimi argomenti, egli non uscirebbe al certo dalla sua competenza, come non riuscirebbe vana l'opera sua. In fin dei conti lo Stato verrebbe in tal guisa, specialmente in Italia, a riparare il pernicioso apostolato che fece sinora, o lasciò fare in suo nome, di dottrine perniciose alla società, e quindi a lui medesimo.

Parmi eziandio, se non m'inganno, che quella mia proposta avrebbe per effetto di rendere l'atto del matrimonio civile un po' più solenne, e un po' meno povero di efficacia sugli animi dei cittadini, di quello che non sia al presente. Quel sindaco, il più delle volte persona non avvezza a sollevarsi nè colla mente, nè col linguaggio, nè collo esteriore atteggiamento al disopra degli interessi quotidiani e dell'abitudini plebee, quella lettura secca e precipitosa di due articoli del Codice, sono, bisogna convenirne, uno spettacolo ben meschino e bene al disotto dell'alto concetto e dei nobili scopi che presiedono al matrimonio! E se la maggior parte dei matrimoni non si conchiudesse che civilmente, chi sappia quanto le forme este-

riori valgano a rappresentare i concetti, e quanta parte esse abbiano nel governo intellettuale e morale della maggior parte degli uomini, non potrebbe non raccapricciare al pensiero che nella società nostra così progredita, ma pur così facile ad essere messa in disordine, i legislatori civili abbiano fatto così poco, nè pensino a far di più onde tener vivo nel popolo il pensiero ed il culto dei grandi ideali del matrimonio, che sono gli stessi ideali supremi della umana civiltà.

Per mia ventura, io non sono il primo a fare di queste osservazioni. Circa otto anni fà (1869), il Simon nel Corpo legislativo di Francia diceva le stesse cose, con una eloquenza degnissima dell'argomento, ed a cui io sento di non potermi accostare. Difficilmente al certo il rinomato oratore della così detta opposizione, può aver mai parlato con più sincera ispirazione a vantaggio di un più vero e di un più rispettabile sentimento pubblico!

Se non che il Simon non disse poi chiaramente quali modificazioni egli volesse introdurre nell'attual modo di celebrazione del civile matrimonio, e non ebbe neppure occasione di dichiararlo di poi, perchè

la sua generica proposta, presentata insieme ad altre, meno felici, di altri deputati, intorno ad altri punti del Codice Napoleone, subì la conseguenza del poco favore con cui le medesime vennero accolte nella Camera e fuori, e fu messa in disparte con esse. Io non credo però che il Simon sarebbe potuto riuscire a fare una proposta concreta; non che la sua filosofia non avrebbe saputo suggerirgli un discorso d'obbligo pei sindaci, più elevato e più eloquente di quello che siano le brevi e secche parole del codice civile, ma ogni discorso che si aggiri nelle sfere dell'ideale non è appunto nelle abitudini e nei gusti del dottrinarismo politico oggi dominante, e non avrebbe trovato eco nel Corpo legislativo francese prima del 1870, come non lo troverebbe oggi in nessuna Camera del continente europeo. E poi, se anche si riuscisse a far parlare agli ufficiali civili del matrimonio un linguaggio degno dell' altissima importanza etica e sociale di quel contratto, quale ne sarebbe l'efficacia sugli animi dei più? La gran maggioranza degli uomini si guidano agendo non tanto sulla loro ragione quanto sul cuore e sulla fantasia, e da questo punto di vista bisogna convenire che la più pura filosofia

razionale ha potenza di scuotere e di persuadere, incomparabilmente minore della religione e del ministero sacerdotale.

La mia proposta invece parmi soddisfare al bisogno additato dal Simon, senza pretendere dalla formalità del matrimonio civile più di quello che essa possa dare, e facendo profittare lo Stato medesimo delle forze che più efficacemente agiscono sulla umana moralità, benchè siano forze non sue. Rammentando ai conjugi l'obbligo religioso della benedizione nuziale, l'ufficiale dello stato civile fa loro presente che il matrimonio non è solamente un contratto, procura in pari tempo che il lato etico e ideale di quella istituzione venga loro rappresentato da chi lo può con maggiore potenza persuasiva, e fa comprendere che ciò accadrà nell'interesse e per desiderio dello Stato medesimo che è ministro del contratto matrimoniale. Per tal modo verrebbe tolta ogni ombra di quell'antagonismo fra i due matrimonii, che è la causa vera della insufficienza e della inferiorità morale del matrimonio civile, e lo Stato si gioverebbe della Chiesa dove solo egli non potrebbe bastare, e dove la Chiesa va facendo da secoli opera utile ed efficace.

E qui pongo fine alla mia lettera, straordinariamente lunga. Ti chiedo scusa, caro amico, di averti obbligato a leggere tante pagine. Sembrami però che per naturale connessione di idee la materia mi sia andata crescendo fra le mani, molto al di là, lo confesso, di quello che io mi figuravo quando presi la penna. Parevami indispensabile, dopo aver propugnato la precedenza del matrimonio civile al religioso, ricercare se a quest'ultimo nessun interesse sociale si congiungesse, e, risposto affermativamente a questa domanda, indagare qual vero e proprio significato venisse in conseguenza ad assumere l'istituto del matrimonio civile, e che cosa dovesse e potesse fare lo Stato pel matrimonio religioso. Ma venendo io per tal guisa a porre una quistione speciale di rapporti fra Chiesa e Stato, era impossibile che mi accingessi a trattarla senza prima stabilire dei principi generali intorno a quei rapporti, e di qui la mia digressione intorno a tale argomento. E così di tutte le parti della mia lunghissima epistola nessuna mi sembra superflua. Che poi ciascuna di esse sia stata svolta a dovere, e, ciò che più monta, che le idee e le riflessioni contenute in ciascuna di esse siano appropriate

e plausibili, questo è che io voglio da te sapere, amico pregiatissimo, prima che da ogni altro.

Sarà per me oltremodo lusinghiero il tuo giudizio, se potrai dirmi che negli argomenti principali della mia trattazione, ciò che io dico è ciò che realmente sente e pensa la maggior parte degli assennati nostri compatriotti, ma che non osa pronunziare in faccia agli apostoli trionfanti dell' odierno dottrinarismo. Confortato da tale giudizio, io ripiglierò forse a trattare in lungo e in largo qualche subbietto che ora ho soltanto abbozzato.

Io so del resto che l' espressione di questi miei desideri non può inceppare menomamente la libertà e la franchezza della sentenza che da te aspetta il

Pisa, Gennaio 1876

Tuo affezionatissimo Amico

C. F. GABBA.